SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 124

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 28 maggio 2016

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 26 maggio 2016, n. **89**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. All'articolo 1, comma 181, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *b)*, numero 3.2), la parola: «apprendistato» è sostituita dalla seguente: «tirocinio»;

b) alla lettera *e)*, le parole: «livelli essenziali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «fabbisogni *standard*».

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 maggio 2016

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GIANNINI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

———

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 29 MARZO 2016, N. 42

All'articolo 1, comma 2, dopo la lettera *a)* è inserita la seguente:

«a-*bis*) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei territori ove la convenzione Consip sia scaduta trovano applicazione in via provvisoria le condizioni tecniche ed economiche già previste nella medesima convenzione scaduta"».

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

«Art. 1-*bis (Disposizioni in materia di assegnazione provvisoria)*. — 1. All'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto periodo, le parole: "Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016" sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017" e le parole: "2014/2015" sono sostituite dalle seguenti: "2015/2016";

b) dopo il quinto periodo sono aggiunti i seguenti: "Per l'anno scolastico 2016/2017 l'assegnazione provvisoria di cui ai periodi precedenti può essere richiesta sui posti dell'organico dell'autonomia nonché sul contingente di posti di cui al comma 69 del presente articolo. Nel caso dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista dalla presente legge, si applicano i commi 206 e 207 del presente articolo".

Art. 1-*ter (Misure urgenti in materia di assunzioni del personale docente per l'anno scolastico 2016/2017)*. — 1. Per l'anno scolastico 2016/2017, le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente della scuola statale sono effettuate entro il 15 settembre 2016. La decorrenza economica del contratto di lavoro consegue alla presa di servizio. Le funzioni connesse all'avvio dell'anno scolastico e alla nomina del personale docente attribuite ai dirigenti territorialmente competenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono conseguentemente prorogate al 15 settembre 2016.

2. Per il concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, il triennio di validità delle graduatorie, se approvate entro il 15 settembre 2016, decorre dall'anno scolastico 2016/2017, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 400, comma 01, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni.

Art. 1-*quater (Disposizioni riguardanti i docenti della scuola dell'infanzia)*. — 1. Fino all'approvazione delle graduatorie della scuola dell'infanzia del concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, i soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito della scuola dell'infanzia del concorso bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012, che non sono stati assunti nei ruoli regionali per incapienza rispetto ai posti di cui all'articolo 399, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono assunti, in deroga all'articolo 399, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 297 del 1994, in regioni diverse da quella per cui hanno concorso

e nei ruoli di cui all'articolo 1, comma 66, della citata legge n. 107 del 2015, con le seguenti condizioni e modalità:

a) le assunzioni avvengono in subordine rispetto ai soggetti ancora inseriti nelle graduatorie di merito delle regioni indicate ai sensi della lettera *b)* e nel rispetto della percentuale massima per ciascuna regione del 50 per cento dei posti, riservata allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami, e comunque nel limite massimo della percentuale non superiore al 15 per cento, rispetto ai posti disponibili per ciascuna regione, individuata con il decreto di cui al comma 2;

b) i soggetti di cui al presente comma, nei termini e con le modalità stabiliti con il decreto di cui al comma 2, possono presentare apposita istanza al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nella quale indicano l'ordine di preferenza tra tutte le regioni del sistema scolastico statale.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i termini e le modalità attuative del comma 1.

3. I soggetti che non accettano la proposta di assunzione di cui al comma 1 sono definitivamente espunti dalle rispettive graduatorie di merito e ad esaurimento.

4. All'esito delle procedure di cui ai commi precedenti, anche in caso di incompleto assorbimento dei soggetti di cui al comma 1, le graduatorie di merito del concorso bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, sono soppresse.

5. Le graduatorie di merito delle scuole dell'infanzia del concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, per il triennio 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, in deroga all'articolo 400, comma 19, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono valide in ogni caso nell'ambito dei posti vacanti e disponibili, in luogo di quelli messi a concorso. All'assunzione dalle medesime graduatorie si provvede previa procedura autorizzatoria.

Art. 1-*quinquies (Contribuzione alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità)*. — 1. A decorrere dall'anno 2017, è corrisposto un contributo alle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, in proporzione agli alunni con disabilità frequentanti, nel limite di spesa di 12,2 milioni di euro annui.

2. Ai fini della verifica del mantenimento della parità, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca accerta annualmente, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, il rispetto del requisito di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *e)*, della legge 10 marzo 2000, n. 62.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 12,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Art. 1-*sexies (Incarichi di supplenza breve e saltuaria)*. — 1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 129, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dall'articolo 1, commi 79 e 85, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le istituzioni scolastiche e le competenti articolazioni del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze agiscono attivando ogni opportuna forma di cooperazione al fine di garantire, ciascuna per la parte di competenza, la tempestiva assegnazione delle risorse alle istituzioni scolastiche ed il pagamento mensile delle somme spettanti al personale a tempo determinato per le prestazioni di lavoro rese, con particolare riferimento agli incarichi di supplenza breve e saltuaria, nel rispetto dei termini previsti da apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il pagamento deve comunque avvenire entro il trentesimo giorno successivo all'ultimo giorno del mese di riferimento, ferma restando la disponibilità delle risorse iscritte in bilancio per il pagamento delle spese per i predetti incarichi di supplenza breve e saltuaria. Gli adempimenti e il rispetto dei termini previsti dal predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concorrono alla valutazione dei dirigenti scolastici e di quelli delle amministrazioni coinvolte e sono fonte di responsabilità dirigenziale ove le violazioni riscontrate siano riconducibili a cause imputabili al loro operato.

2. Al fine di assicurare un'efficiente e corretta gestione del personale supplente, è assegnato un codice identificativo univoco al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), individuato quale destinatario di incarichi di supplenza breve e saltuaria, che resta invariato per tutta la durata del contratto ed accompagna la vita lavorativa del supplente breve e saltuario fino all'eventuale immissione in ruolo del medesimo nel comparto scuola e conseguente ottenimento della partita di spesa fissa. È garantita la corrispondenza tra i codici univoci e le partite stipendiali del supplente breve e saltuario in modo da semplificare ed ottimizzare le procedure di gestione di stato giuridico del personale scolastico.

Art. 1-*septies (Disposizioni in materia di ordinamento professionale dei periti industriali)*. — 1. Alla legge 2 febbraio 1990, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: "ai licenziati degli istituti tecnici che abbiano conseguito lo specifico diploma secondo gli ordinamenti scolastici" sono sostituite dalle seguenti: "a coloro che siano in possesso della laurea di cui all'articolo 55, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328";

b) all'articolo 2, comma 1, lettera *e)*, le parole: "del diploma di perito industriale" sono sostituite dalle seguenti: "della laurea di cui all'articolo 55, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328";

c) all'articolo 2, i commi 3 e 4 sono abrogati;

d) all'articolo 3, il comma 3 è abrogato.

2. Oltre a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 2 febbraio 1990, n. 17, conservano efficacia ad ogni effetto di legge i periodi di praticantato, i titoli di

studio maturati e validi ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione, nonché i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei periti industriali e dei periti industriali laureati secondo le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per un periodo di cinque anni dalla medesima data. Per il medesimo periodo, conservano il diritto di accedere all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione anche i soggetti che conseguono un titolo di studio valido a tal fine ai sensi della normativa previgente».

Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:

«Art. 2-*bis (Scuole di specializzazione non mediche)*. — 1. Nelle more di una definizione organica della materia, le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, riservate alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi sono attivate in deroga alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 2-*ter (Riconoscimento di crediti formativi universitari negli istituti tecnici superiori)*. — 1. All'articolo 1, comma 51, della legge 13 luglio 2015, n. 107, all'ultimo periodo, la parola: "cento" è sostituita dalla seguente: "quaranta" e la parola: "centocinquanta" è sostituita dalla seguente: "sessantadue".

Art. 2-*quater (Incremento dei compensi ai commissari del concorso per docenti)*. — 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i compensi per i componenti delle commissioni di esame del concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, entro il limite di spesa determinato dagli stanziamenti a tal fine iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, incluse le risorse di cui all'articolo 1, comma 112, della medesima legge n. 107 del 2015, incrementati di ulteriori 8 milioni di euro per l'anno 2016.

2. Ai fini di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2016. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2016, del fondo per il funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Il fondo di cui al secondo periodo del comma 2 è incrementato di 8 milioni di euro nell'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2017, del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Art. 2-*quinquies (Modifica all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208)*. — 1. All'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al primo periodo, le parole: "cittadini italiani o di altri Paesi membri dell'Unione europea" sono soppresse e dopo le parole: "territorio nazionale," sono inserite le seguenti: "in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità".

Art. 2-*sexies (ISEE dei nuclei familiari con componenti con disabilità)*. — 1. Nelle more dell'adozione delle modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, volte a recepire le sentenze del Consiglio di Stato, sezione IV, nn. 00841, 00842 e 00838 del 2016, nel calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare che ha tra i suoi componenti persone con disabilità o non autosufficienti, come definite dall'allegato 3 al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, anche ai fini del riconoscimento di prestazioni scolastiche agevolate, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sono esclusi dal reddito disponibile di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell'IRPEF;

b) in luogo di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, lettere *b)*, *c)* e *d)*, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, è applicata la maggiorazione dello 0,5 al parametro della scala di equivalenza di cui all'allegato 1 del predetto decreto n. 159 del 2013 per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente.

2. I trattamenti di cui al comma 1, lettera *a)*, percepiti per ragioni diverse dalla condizione di disabilità, restano inclusi nel reddito disponibile di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 201 del 2011. Gli enti erogatori di tali trattamenti, anche con riferimento a prestazioni per il diritto allo studio universitario, ai fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del trattamento stesso, sottraggono dal valore dell'ISEE l'ammontare del trattamento percepito dal beneficiario eventualmente valorizzato nell'ISEE medesimo, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza.

3. Gli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate adottano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto gli atti anche normativi necessari all'erogazione delle nuove prestazioni in conformità con le disposizioni del presente articolo, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati. Restano salve, fino a tale data, le prestazioni sociali agevolate in corso di erogazione sulla base delle disposizioni previgenti.

4. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 cessa a far data dal quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione delle disposizioni di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE, attuative delle modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, di cui al medesimo comma 1.

5. Al maggior onere derivante dall'attuazione del presente articolo, per gli effetti stimati sul numero dei beneficiari delle prestazioni che costituiscono diritti soggettivi, pari a 300.000 euro annui con riferimento all'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, di

cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e pari a 700.000 euro annui con riferimento all'assegno di maternità di base, di cui all'articolo 74 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per complessivi 1 milione di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328.

6. Fermo restando quanto previsto al comma 5, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

———

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2299):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (Renzi) e dal Ministro dell'istruzione (Giannini), in data 29 marzo 2016.

Assegnato alla 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali), in sede referente, il 29 marzo 2016, con pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali) e 5ª (Bilancio).

Esaminato dalla 1ª Commissione (Affari costituzionali), sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità, il 30 marzo 2016; il 5 aprile 2016.

Esaminato dalla 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali), in sede referente, il 5, 13, 19, 20, 26 e 27 aprile 2016; il 3, 4 e 10 maggio 2016.

Esaminato in Aula l'11 maggio 2016 ed approvato, con modificazioni, il 12 maggio 2016.

Camera dei deputati (atto n. 3822):

Assegnato alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 13 maggio 2016, con pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni I (Affari costituzionali), V (Bilancio, tesoro e programmazione), VI (Finanze), X (Attività produttive, commercio e turismo), XI (Lavoro pubblico e privato), XII (Affari sociali), XIV (Politiche dell'Unione europea) e Questioni regionali.

Esaminato dalla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 17, 18 e 19 maggio 2016.

Esaminato in Aula il 18, 23, 24 maggio 2016 ed approvato definitivamente il 25 maggio 2016.

———

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42 (Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 marzo 2016, n. 73.

— Si riporta il testo del comma 181 della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 15 luglio 2015, n. 162, come modificato dalla presente legge:

«181. I decreti legislativi di cui al comma 180 sono adottati nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché dei seguenti:

a) riordino delle disposizioni normative in materia di sistema nazionale di istruzione e formazione attraverso:

1) la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di istruzione già contenute nel testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché nelle altre fonti normative;

2) l'articolazione e la rubricazione delle disposizioni di legge incluse nella codificazione per materie omogenee, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;

3) il riordino e il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni di legge incluse nella codificazione, anche apportando integrazioni e modifiche innovative e per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, nonché per adeguare le stesse all'intervenuta evoluzione del quadro giuridico nazionale e dell'Unione europea;

4) l'adeguamento della normativa inclusa nella codificazione alla giurisprudenza costituzionale e dell'Unione europea;

5) l'indicazione espressa delle disposizioni di legge abrogate;

b) riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, in modo da renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, mediante:

1) l'introduzione di un sistema unitario e coordinato che comprenda sia la formazione iniziale dei docenti sia le procedure per l'accesso alla professione, affidando i diversi momenti e percorsi formativi alle università o alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e alle istituzioni scolastiche statali, con una chiara distinzione dei rispettivi ruoli e competenze in un quadro di collaborazione strutturata;

2) l'avvio di un sistema regolare di concorsi nazionali per l'assunzione, con contratto retribuito a tempo determinato di durata triennale di tirocinio, di docenti nella scuola secondaria statale. L'accesso al concorso è riservato a coloro che sono in possesso di un diploma di laurea magistrale o di un diploma accademico di secondo livello per le discipline artistiche e musicali, coerente con la classe disciplinare di concorso. I vincitori sono assegnati a un'istituzione scolastica o a una rete tra istituzioni scolastiche. A questo fine sono previsti:

2.1) la determinazione di requisiti per l'accesso al concorso nazionale, anche in base al numero di crediti formativi universitari acquisiti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e in quelle concernenti le metodologie e le tecnologie didattiche, comunque con il limite minimo di ventiquattro crediti conseguibili sia come crediti curricolari che come crediti aggiuntivi;

2.2) la disciplina relativa al trattamento economico durante il periodo di tirocinio, tenuto anche conto della graduale assunzione della funzione di docente;

3) il completamento della formazione iniziale dei docenti assunti secondo le procedure di cui al numero 2) tramite:

3.1) il conseguimento, nel corso del primo anno di contratto, di un diploma di specializzazione per l'insegnamento secondario al termine di un corso annuale istituito, anche in convenzione con istituzioni scolastiche o loro reti, dalle università o dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, destinato a completare la preparazione degli iscritti nel campo della didattica delle discipline afferenti alla classe concorsuale di appartenenza, della pedagogia, della psicologia e della normativa scolastica;

3.2) la determinazione degli standard nazionali per la valutazione finalizzata al conseguimento del diploma di specializzazione, nonché del periodo di tirocinio;

3.3) per i vincitori dei concorsi nazionali, l'effettuazione, nei due anni successivi al conseguimento del diploma, di tirocini formativi e la graduale assunzione della funzione docente, anche in sostituzione di docenti assenti, presso l'istituzione scolastica o presso la rete tra istituzioni scolastiche di assegnazione;

3.4) la possibilità, per coloro che non hanno partecipato o non sono risultati vincitori nei concorsi nazionali di cui al numero 2), di iscriversi a proprie spese ai percorsi di specializzazione per l'insegnamento secondario di cui al numero 3.1);

4) la sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, all'esito di positiva conclusione e valutazione del periodo di tirocinio, secondo la disciplina di cui ai commi da 63 a 85 del presente articolo;

5) la previsione che il percorso di cui al numero 2) divenga gradualmente l'unico per accedere all'insegnamento nella scuola secondaria statale, anche per l'effettuazione delle supplenze; l'introduzione di una disciplina transitoria in relazione ai vigenti percorsi formativi e abilitanti e al reclutamento dei docenti nonché in merito alla valutazione della competenza e della professionalità per coloro che hanno conseguito l'abilitazione prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui alla presente lettera;

6) il riordino delle classi disciplinari di afferenza dei docenti e delle classi di laurea magistrale, in modo da assicurarne la coerenza ai fini dei concorsi di cui al numero 2), nonché delle norme di attribuzione degli insegnamenti nell'ambito della classe disciplinare di afferenza secondo princìpi di semplificazione e di flessibilità, fermo restando l'accertamento della competenza nelle discipline insegnate;

7) la previsione dell'istituzione di percorsi di formazione in servizio, che integrino le competenze disciplinari e pedagogiche dei docenti, consentendo, secondo princìpi di flessibilità e di valorizzazione, l'attribuzione di insegnamenti anche in classi disciplinari affini;

8) la previsione che il conseguimento del diploma di specializzazione di cui al numero 3.1) costituisca il titolo necessario per l'insegnamento nelle scuole paritarie;

c) promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità e riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione attraverso:

1) la ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno al fine di favorire l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, anche attraverso l'istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria;

2) la revisione dei criteri di inserimento nei ruoli per il sostegno didattico, al fine di garantire la continuità del diritto allo studio degli alunni con disabilità, in modo da rendere possibile allo studente di fruire dello stesso insegnante di sostegno per l'intero ordine o grado di istruzione;

3) l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali, tenuto conto dei diversi livelli di competenza istituzionale;

4) la previsione di indicatori per l'autovalutazione e la valutazione dell'inclusione scolastica;

5) la revisione delle modalità e dei criteri relativi alla certificazione, che deve essere volta a individuare le abilità residue al fine di poterle sviluppare attraverso percorsi individuati di concerto con tutti gli specialisti di strutture pubbliche, private o convenzionate che seguono gli alunni riconosciuti disabili ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che partecipano ai gruppi di lavoro per l'integrazione e l'inclusione o agli incontri informali;

6) la revisione e la razionalizzazione degli organismi operanti a livello territoriale per il supporto all'inclusione;

7) la previsione dell'obbligo di formazione iniziale e in servizio per i dirigenti scolastici e per i docenti sugli aspetti pedagogico-didattici e organizzativi dell'integrazione scolastica;

8) la previsione dell'obbligo di formazione in servizio per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, rispetto alle specifiche competenze, sull'assistenza di base e sugli aspetti organizzativi ed educativo-relazionali relativi al processo di integrazione scolastica;

9) la previsione della garanzia dell'istruzione domiciliare per gli alunni che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 12, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

d) revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, attraverso:

1) la ridefinizione degli indirizzi, delle articolazioni e delle opzioni dell'istruzione professionale;

2) il potenziamento delle attività didattiche laboratoriali anche attraverso una rimodulazione, a parità di tempo scolastico, dei quadri orari degli indirizzi, con particolare riferimento al primo biennio;

e) istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia, al fine di garantire ai bambini e alle bambine pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, nonché ai fini della conciliazione tra tempi di vita, di cura e di lavoro dei genitori, della promozione della qualità dell'offerta educativa e della continuità tra i vari servizi educativi e scolastici e la partecipazione delle famiglie, attraverso:

1) la definizione dei fabbisogni standard delle prestazioni della scuola dell'infanzia e dei servizi educativi per l'infanzia previsti dal Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, prevedendo:

1.1) la generalizzazione della scuola dell'infanzia;

1.2) la qualificazione universitaria e la formazione continua del personale dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia;

1.3) gli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia, diversificati in base alla tipologia, all'età dei bambini e agli orari di servizio, prevedendo tempi di compresenza del personale dei servizi educativi per l'infanzia e dei docenti di scuola dell'infanzia, nonché il coordinamento pedagogico territoriale e il riferimento alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, adottate con il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254;

2) la definizione delle funzioni e dei compiti delle regioni e degli enti locali al fine di potenziare la ricettività dei servizi educativi per l'infanzia e la qualificazione del sistema integrato di cui alla presente lettera;

3) l'esclusione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia dai servizi a domanda individuale;

4) l'istituzione di una quota capitaria per il raggiungimento dei fabbisogni standard , prevedendo il cofinanziamento dei costi di gestione, da parte dello Stato con trasferimenti diretti o con la gestione diretta delle scuole dell'infanzia e da parte delle regioni e degli enti locali al netto delle entrate da compartecipazione delle famiglie utenti del servizio;

5) l'approvazione e il finanziamento di un piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato di cui alla presente lettera, finalizzato al raggiungimento dei fabbisogni standard delle prestazioni;

6) la copertura dei posti della scuola dell'infanzia per l'attuazione del piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato anche avvalendosi della graduatoria a esaurimento per il medesimo grado di istruzione come risultante alla data di entrata in vigore della presente legge;

7) la promozione della costituzione di poli per l'infanzia per bambini di età fino a sei anni, anche aggregati a scuole primarie e istituti comprensivi;

8) l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, di un'apposita commissione con compiti consultivi e propositivi, composta da esperti nominati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dalle regioni e dagli enti locali;

f) garanzia dell'effettività del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle competenze delle regioni in tale materia, attraverso la definizione dei fabbisogni standard delle prestazioni, sia in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio, sia in relazione ai servizi strumentali; potenziamento della Carta dello studente, tenuto conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, al fine di attestare attraverso la stessa lo status di studente e rendere possibile l'accesso a programmi relativi a beni e servizi di natura culturale, a servizi per la mobilità nazionale e internazionale, ad ausili di natura tecnologica per lo studio e per l'acquisto di materiale scolastico, nonché possibilità di associare funzionalità aggiuntive per strumenti di pagamento attraverso borsellino elettronico;

g) promozione e diffusione della cultura umanistica, valorizzazione del patrimonio e della produzione culturali, musicali, teatrali, coreutici e cinematografici e sostegno della creatività connessa alla sfera estetica, attraverso:

1) l'accesso, nelle sue varie espressioni amatoriali e professionali, alla formazione artistica, consistente nell'acquisizione di conoscenze e nel contestuale esercizio di pratiche connesse alle forme artistiche, musicali, coreutiche e teatrali, mediante:

1.1) il potenziamento della formazione nel settore delle arti nel curricolo delle scuole di ogni ordine e grado, compresa la prima in-

fanzia, nonché la realizzazione di un sistema formativo della professionalità degli educatori e dei docenti in possesso di specifiche abilitazioni e di specifiche competenze artistico-musicali e didattico-metodologiche;

1.2) l'attivazione, da parte di scuole o reti di scuole di ogni ordine e grado, di accordi e collaborazioni anche con soggetti terzi, accreditati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ovvero dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano anche mediante accordi quadro tra le istituzioni interessate;

1.3) il potenziamento e il coordinamento dell'offerta formativa extrascolastica e integrata negli ambiti artistico, musicale, coreutico e teatrale anche in funzione dell'educazione permanente;

2) il riequilibrio territoriale e il potenziamento delle scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale nonché l'aggiornamento dell'offerta formativa anche ad altri settori artistici nella scuola secondaria di primo grado e l'avvio di poli, nel primo ciclo di istruzione, a orientamento artistico e performativo;

3) la presenza e il rafforzamento delle arti nell'offerta formativa delle scuole secondarie di secondo grado;

4) il potenziamento dei licei musicali, coreutici e artistici promuovendo progettualità e scambi con gli altri Paesi europei;

5) l'armonizzazione dei percorsi formativi di tutta la filiera del settore artistico-musicale, con particolare attenzione al percorso pre-accademico dei giovani talenti musicali, anche ai fini dell'accesso all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e all'università;

6) l'incentivazione delle sinergie tra i linguaggi artistici e le nuove tecnologie valorizzando le esperienze di ricerca e innovazione;

7) il supporto degli scambi e delle collaborazioni artistico-musicali tra le diverse istituzioni formative sia italiane che straniere, finalizzati anche alla valorizzazione di giovani talenti;

8) la sinergia e l'unitarietà degli obiettivi nell'attività dei soggetti preposti alla promozione della cultura italiana all'estero;

h) revisione, riordino e adeguamento della normativa in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all'estero al fine di realizzare un effettivo e sinergico coordinamento tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nella gestione della rete scolastica e della promozione della lingua italiana all'estero attraverso:

1) la definizione dei criteri e delle modalità di selezione, destinazione e permanenza in sede del personale docente e amministrativo;

2) la revisione del trattamento economico del personale docente e amministrativo;

3) la previsione della disciplina delle sezioni italiane all'interno di scuole straniere o internazionali;

4) la revisione della disciplina dell'insegnamento di materie obbligatorie secondo la legislazione locale o l'ordinamento scolastico italiano da affidare a insegnanti a contratto locale;

i) adeguamento della normativa in materia di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti, nonché degli esami di Stato, anche in raccordo con la normativa vigente in materia di certificazione delle competenze, attraverso:

1) la revisione delle modalità di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti del primo ciclo di istruzione, mettendo in rilievo la funzione formativa e di orientamento della valutazione, e delle modalità di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo;

2) la revisione delle modalità di svolgimento degli esami di Stato relativi ai percorsi di studio della scuola secondaria di secondo grado in coerenza con quanto previsto dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89.».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 73 del 29 marzo 2016.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 27.

16G00102

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 2016.

Scioglimento del consiglio comunale di Val della Torre.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Val della Torre (Torino);

Considerato altresì che, in data 22 aprile 2016, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Val della Torre (Torino) è sciolto.

Dato a Roma, addì 16 maggio 2016

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Val della Torre (Torino) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Giancarlo Cravanzola.

Il citato amministratore, in data 22 aprile 2016, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Val della Torre (Torino).

Roma, 11 maggio 2016

Il Ministro dell'interno: ALFANO

16A04049

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 2016.

Scioglimento del consiglio comunale di Castellino del Biferno e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Castellino del Biferno (Campobasso) ha adottato il piano di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, oltre il termine perentorio di novanta giorni fissato dal comma 1 dello stesso articolo 243-*bis*;

Considerato, altresì, che la mancata adozione del piano entro il predetto termine perentorio comporta, ai sensi dell'art. 243-*quater*, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

Visto l'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

Visto l'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 267;

Vista la deliberazione n. 4/2016/PRSP della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Molise, resa nell'adunanza dell'11 gennaio 2016;

Ritenuto che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Castellino del Biferno (Campobasso) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Agnese Scala è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 16 maggio 2016

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Castellino del Biferno (Campobasso), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio 2012, composto dal sindaco e da sei consiglieri, con delibera n. 38 del 26 novembre 2015, ha approvato - ai sensi del comma 5, dell'art. 243-*bis*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, recante le misure necessarie per superare le condizioni di squilibrio finanziario dell'ente.

La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Molise, nell'adunanza dell'11 gennaio 2016, ha accertato che il predetto piano è stato presentato oltre il termine perentorio di novanta giorni che decorre dalla data di esecutività della delibera consiliare n. 32 del 28 luglio 2015, con la quale il comune ha aderito alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui al comma 1 dello stesso art. 243-*bis*.

La perentorietà del citato termine, secondo quanto rilevato dalla stessa Corte dei conti, espressamente prevista dalla legge, produce *ipso iure* gli effetti di cui al comma 7, dell'art. 243-*quater*, con l'applicazione della procedura di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, finalizzata alla deliberazione del dissesto dell'ente.

Conseguentemente, il Prefetto di Campobasso ha assegnato al consiglio comunale il termine di 20 giorni per dichiarare lo stato di dissesto del comune, decorso infruttuosamente il quale ha nominato, con proprio decreto del 12 aprile 2016, un commissario *ad acta* con il compito di porre in essere tutti gli adempimenti per la deliberazione dello stato di dissesto del comune di Castellino del Biferno.

Il Prefetto, inoltre, ravvisando i presupposti per lo scioglimento dell'organo consiliare, ai sensi del combinato disposto dall'art. 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 e dell'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e considerati i motivi di grave ed urgente necessità di cui al comma 7 del citato art. 141, con decreto del 12 aprile 2016, ha sospeso il consiglio comunale ed ha nominato un commissario per la provvisoria amministrazione del comune.

Nel ritenere che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento, sottopongo alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Castellino del Biferno (Campobasso) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Agnese Scala.

Roma, 3 maggio 2016

Il Ministro dell'interno: ALFANO

16A04050

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 2016.

Scioglimento del consiglio comunale di San Mauro Forte e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio 2012 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di San Mauro Forte (Matera);

Viste le dimissioni dalla carica assegnate, in data 1° aprile 2016, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Mauro Forte (Matera) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Francesco Paolo D'Alessio è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 16 maggio 2016

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di San Mauro Forte (Matera) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio 2012, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Francesco Dibiase.

Il citato amministratore, in data 1° aprile 2016, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Matera ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 26 aprile 2016, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Mauro Forte (Matera) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Francesco Paolo D'Alessio.

Roma, 11 maggio 2016

Il Ministro dell'interno: ALFANO

16A04051

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 maggio 2016.

Modifica dell'istituzione, per l'anno 2016, della Giornata nazionale dello sport.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge n. 400 del 23 agosto 1988, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri", e successive modificazioni ed, in particolare, l'art.5, comma 2;

Visto il decreto legislativo del 23 luglio 1999, n. 242, recante "Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano – CONI" ed, in particolare, l'art. 2 che affida, tra l'altro, al CONI la cura dell'organizzazione e il potenziamento dello sport nazionale, nonché la promozione della massima diffusione della pratica sportiva, nei limiti di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, recante modifiche ed integrazioni al citato decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, ai sensi dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Visto l'art. 3 dello Statuto del CONI, approvato il 12 novembre 2013, secondo cui il CONI promuove la massima diffusione della pratica sportiva, anche al fine di garantire l'integrazione sociale e culturale degli individui e delle comunità residenti sul territorio, tenendo conto delle competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 novembre 2003, concernente l'istituzione della «Giornata nazionale dello sport» per la prima domenica di giugno di ogni anno;

Vista la nota del 21 aprile 2016, con la quale il CONI, tenuto conto che domenica 5 giugno 2016 è la data fissata per lo svolgimento delle elezioni amministrative in 1.370 Comuni, ha formulato formale richiesta affinché la Giornata nazionale dello sport per il 2016 sia anticipata, in via eccezionale, all'ultima domenica di maggio 2016;

Considerata l'eccezionale ricorrenza nonché la necessità di assicurare all'evento la più ampia partecipazione e consentire il maggiore coinvolgimento alle manifestazioni all'uopo organizzate;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità di anticipare, esclusivamente per l'anno in corso, l'indizione della Giornata

nazionale dello sport all'ultima domenica di maggio, per renderla coincidente con lo svolgimento delle iniziative programmate;

Su proposta del Dipartimento degli affari regionali, autonomie e sport;

Sentito il Consiglio dei ministri nella riunione del 10 maggio 2016;

EMANA
la seguente direttiva:

La «Giornata nazionale dello sport», indetta per la prima domenica di giugno, è anticipata, esclusivamente per l'anno in corso, all'ultima domenica di maggio, e pertanto è indetta per domenica 29 maggio 2016.

La presente direttiva, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2016

Il Presidente: RENZI

Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 2016
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1299

16A04122

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 6 maggio 2016.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del collegio commissariale Gruppo Industriale Tosoni S.p.a., Officine Tosoni Lino S.r.l. in liquidazione, Cordioli & C. S.r.l. in liquidazione, Far System S.r.l., Saira Europe S.r.l., Saira Components S.r.l., Saira Seats S.a.s., Far Energy S.r.l. e Arcatos S.r.l. in liquidazione ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni della legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modifiche e integrazioni (di seguito decreto-legge n. 347/03);

Visti in particolare gli articoli 1 e 2 del suddetto decreto legge;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 10 aprile 2013 - «Regolamento recante determinazione dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270»;

Vista l'istanza depositata in data 13 aprile 2016, integrata in data 16 aprile 2016, sottoscritta dagli avv.ti Massimo Gambino ed Enrico Repetto, con la quale si chiede l'ammissione alla Procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi e per gli effetti del sopra citato decreto legge, - delle seguenti società:

1) Gruppo Industriale Tosoni S.p.A., codice fiscale n. 00564610236, con sede in Villafranca di Verona (VR) al Viale Postumia s.n.c., in forza di procura a firma del legale rappresentante sig. Bruno Tosoni;

2) Officine Tosoni Lino S.r.l. in liquidazione, codice fiscale n. 04123430235, con sede in Villafranca di Verona (VR) al Viale Primo Maggio n. 8, in forza di procura a firma del legale rappresentante sig. Bruno Tosoni;

3) Cordioli & C. in liquidazione, codice fiscale n. 00227960234, con sede in Villafranca di Verona (VR) Viale Postumia s.n.c., in forza di procura a firma del legale rappresentante sig. Bruno Tosoni;

4) Far System S.r.l., codice fiscale n. 002271990224, con sede in Rovereto (TN), alla via del Garda n. 46 in forza di procura a firma del legale rappresentante sig. Bruno Tosoni;

5) Saira Europe S.r.l. codice fiscale n. 02300800238, con sede in Villafranca di Verona (VR) alla Via Portogallo n. 10, in forza di procura a firma del legale rappresentante sig. Bruno Tosoni;

6) Saira Components S.r.l., codice fiscale n. 02356810222, con sede in Villafranca di Verona (VR) alla Via Spagna n. 9, in forza di procura a firma del legale rappresentante sig. Luca Tosoni;

7) Saira Seats S.a.s., numero di immatricolazione 433 925 229, con sede in Andrèzieux-Bouthèon (Francia), in forza di procura a firma del legale rappresentante sig. Luca Tosoni;

8) Far Energy S.r.l., codice fiscale n. 02204320226, con sede in Rovereto (TN) alla via del Garda n. 46, in forza di procura a firma del legale rappresentante sig. Bruno Tosoni;

9) Arcatos S.r.l. in liquidazione, codice fiscale n. 03313000238, con sede in Villafranca di Verona (VR) al Viale Postumia s.n.c., in forza di procura a firma del legale rappresentante sig. Bruno Tosoni;

Esaminata la predetta istanza ed i relativi allegati;

Rilevato che le ricorrenti costituiscono un gruppo di imprese in conformità alle previsioni di cui al combinato disposto dell'art. 80, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 270/99 e dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 347/03, atteso che la Gruppo Industriale Tosoni S.p.A. controlla al 100%, direttamente, le società Officine Tosoni Lino S.r.l. in liq., Cordioli & C. in liq., Far System S.r.l., Saira Europe S.r.l., Far Energy S.r.l. e Arcatos S.r.l. in liq., e, indirettamente, le società Saira Components S.r.l. e Saira Seats S.a.s. a loro volta interamente controllate dalla Saira Europe s.r.l.;

Rilevato, in particolare, quanto rappresentato e documentato nella istanza in merito alla coincidenza del centro degli interessi principali della Saira Seats s.a.s., ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, n. 1, del Regolamento (Ce) n. 1346/2000 del Consiglio, con la sede delle altre società del Gruppo, ubicata nel territorio della provincia di Verona;

Rilevato, altresì, che sussistono i requisiti dimensionali di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 347/03 ai fini dell'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria delle predette società, atteso che, sulla base della documentazione allegata all'istanza, le società ricorrenti presentano un numero di dipendenti ed un indebitamento complessivo superiori alle soglie minime di legge, e precisamente: un numero di dipendenti medio mensile, nell'ultimo anno, pari a n. 508 unità, considerando le unità a tempo parziale, ed € 300.038.952,00, al netto dell'indebitamento infragruppo, e non considerando debiti per Tfr, fondo rischi e oneri e ratei passivi;

Rilevato che le società istanti versano in stato di insolvenza, come illustrato e documentato nell'istanza medesima e nei relativi allegati, atteso che:

(i) non sono in grado di far fronte alle loro obbligazioni a breve;

(ii) quanto alle società Gruppo Industriale Tosoni, Officine Tosoni Lino, Cordioli & C., Far System e Saira Europe sono oggetto di istanze formulate dai creditori volte a farne dichiarare il fallimento e hanno in precedenza presentato domanda, presso i tribunali competenti (Verona e Rovereto), per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, 6° comma, L.F, che tuttavia non ha trovato seguito a causa dell'impossibilità di soddisfare i creditori alle condizioni di cui al piano concordatario;

(iii) quanto alla Saira Seats, come documentato con la nota integrativa in data 16 aprile 2016, «versa senz'altro in uno stato di insolvenza, quantomeno prospettica», essendo destinata ad azzerare il proprio capitale nel breve periodo, a causa del deterioramento dei rapporti con il ceto bancario, i fornitori ed i principali clienti;

Ritenuto di nominare tre commissari ai sensi del combinato disposto degli articoli 38, comma 2 del decreto legislativo n. 270/99 e 8, comma 1, del decreto-legge n. 347/2003 sopra citati, tenuto conto della eccezionale rilevanza e complessità della Procedura;

Ritenuta altresì l'opportunità di nominare i signori, dott. Riccardo Bonivento, dott. Pietro Del Fabbro e Avv. Silvia Zenati, in considerazione della loro specifica professionalità, come risultante dai *curricula vitae*, rispondente ai requisiti di cui al decreto ministeriale 10 aprile 2013 sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

Le società Gruppo Industriale Tosoni S.p.A., Officine Tosoni Lino S.r.l. in liquidazione, Cordioli & C. in liquidazione, Far System S.r.l., Saira Europe S.r.l., Saira Components S.r.l., Saira Seats S.a.s., Far Energy S.r.l., ed Arcatos S.r.l. in liquidazione sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 347/03.

Art. 2.

Nelle procedure di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1 sono nominati commissari straordinari:

il dott. Riccardo Bonivento, nato a Padova il 20 dicembre 1960 (codice fiscale BNVRCR60T20G224M);

il dott. Pietro Del Fabbro, nato a Udine il 17 ottobre 1957 (codice fiscale DLFPTR57R17L483C);

l'avv. Silvia Zenati, nata a Verona il 4 marzo 1963 (codice fiscale ZNTSLT63C44L781J).

Il presente decreto è comunicato immediatamente al Tribunale di Verona, a norma dell'art. 2, comma 3, del decreto-legge n. 347/03.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2016

p. *Il Presidente*
del Consiglio dei ministri
e Ministro dello sviluppo economico
ad interim
RENZI

16A04039

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 23 dicembre 2015.

Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). Asse viario Marche Umbria e quadrilatero di penetrazione interna. Maxilotto n. 2 - Pedemontana delle Marche. Reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio e approvazione del progetto definitivo del secondo stralcio funzionale «Matelica Nord - Matelica sud/Castelraimondo nord». (CUP F12C03000050021). (Delibera n. 109/2015).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (cd. «Legge obiettivo»), art. 1, e s.m.i., che stabilisce che il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, individua le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale a mezzo di un programma (Programma delle infrastrutture strategiche) predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con i Ministri competenti e le regioni o province autonome interessate, nonché l'ente Roma capitale ove interessato, e che lo stesso è inserito, previo parere di questo Comitato e intesa della Conferenza unificata, nel Documento di programmazione economico-finanziaria (oggi Documento di economia e finanza - *DEF)*, in apposito Allegato (Allegato infrastrutture);

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, che all'Allegato 1 include, nell'ambito dei «Corridoi trasversali e dorsale appenninica», l'infrastruttura «Asse viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna» (di seguito indicato come «Quadrilatero Marche Umbria»);

Vista la delibera 1° agosto 2014, n. 26, (*Gazzetta Ufficiale* n. 3/2015 S.O.), con la quale questo Comitato ha espresso parere sull'11° Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza (DEF) 2013 che include, nella tabella 0 «Programma infrastrutture strategiche», nell'ambito della infrastruttura «Asse viario Marche Umbria» gli interventi «Pedemontana Marche-sub lotto n. 1 ML2/L2/2.1» e «Pedemontana Marche-sub lotto n. 2 ML2/L2/2.2»;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e s.m.i., e visti in particolare la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi» e in particolare:

l'art. 163, che attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la responsabilità dell'istruttoria sulle infrastrutture strategiche, anche avvalendosi di apposita «Struttura tecnica di missione», e la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione;

l'art. 165, comma 7-*bis*, il quale dispone che per le infrastrutture strategiche, qualora il vincolo preordinato all'esproprio sia decaduto, questo Comitato ne può disporre la reiterazione con deliberazione motivata, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa istanza del soggetto aggiudicatore;

l'art. 176, che, al comma 20, individua un'aliquota forfetaria, non soggetta a ribassi d'asta, ragguagliata al costo complessivo dell'intervento, finalizzata tra l'altro all'attuazione delle previste misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e dei tentativi di infiltrazione mafiosa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, concernente il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità», e s.m.i.;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2015, n. 194, con il quale è stata soppressa la struttura tecnica di missione istituita con decreto dello stesso Ministro 10 febbraio 2003, n. 356, e s.m.i. e sono state trasferite alle direzioni generali competenti del Ministero i compiti di cui all'art. 3 del medesimo decreto;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto (CUP) e, in particolare:

la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante: «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP;

la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

le delibere 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corrige nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003) e 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con le quali questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5, istituisce presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il

compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, concernente: «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *e)*, *f)* e *g)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;

Visto l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che regolamenta il monitoraggio finanziario dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di cui agli artt. 161, comma 6-*bis* e 176, comma 3, lettera *e)*, del citato decreto legislativo n. 163/2006, e visto in particolare il comma 3 dello stesso articolo, così come attuato con delibera di questo Comitato 28 gennaio 2015, n. 15, (*Gazzetta Ufficiale* n. 155/2015), che aggiorna le modalità di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla delibera 5 maggio 2011, n. 45 (*Gazzetta Ufficiale* n. 234/2011, errata corrige *Gazzetta Ufficiale* n. 281/2011);

Visto il decreto 14 marzo 2003, emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e s.m.i., con il quale - in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 (ora art. 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006) - è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere (CCASGO);

Vista la delibera 3 agosto 2011, n. 58 (*Gazzetta Ufficiale* n. 3/2012), con la quale questo Comitato, su proposta del CCASGO, ha dettato linee guida per la stipula degli accordi in materia di sicurezza e lotta antimafia di cui all'art. n. 176 del menzionato decreto legislativo n. 163/2006;

Vista la delibera 8 agosto 2015, n. 62 (*Gazzetta Ufficiale* n. 271/2015), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema di Protocollo di legalità precedentemente licenziato dal CCASGO nella seduta del 13 aprile 2015;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e s.m.i., e visto in particolare l'art. 3, che:

ai commi 1 e 1-*bis*, ha incrementato la dotazione del Fondo di cui all'art. 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

al comma 2, ha stabilito che con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano finanziati, a valere sulle risorse del Fondo sopra richiamato, tra l'altro gli interventi di cui alla lettera *b)* del comma stesso, «appaltabili entro il 28 febbraio 2015 e cantierabili entro il 31 ottobre 2015», compreso il «Quadrilatero Umbria-Marche»;

al comma 5, ha previsto che il mancato rispetto dei termini di appaltabilità e cantierabilità fissati al comma 2, per gli interventi di cui tra l'altro alla succitata lettera *b)*, determina la revoca del finanziamento assegnato ai sensi dello stesso decreto-legge n. 133/2014;

Visto il decreto 14 novembre 2014, n. 498, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che, tra l'altro, ha:

quantificato i finanziamenti da attribuire agli interventi di cui al richiamato art. 3, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge n. 133/2014 (tra cui 120 milioni di euro per il «quadrilatero Umbria - Marche», imputati per 15 milioni di euro sull'anno 2015, 15 milioni di euro sull'anno 2016, 15 milioni di euro sull'anno 2017, 30 milioni di euro sull'anno 2018, 15 milioni di euro sull'anno 2019, 30 milioni di euro sull'anno 2020), prevedendo che l'utilizzo dei finanziamenti per gli interventi da sottoporre all'approvazione di questo Comitato avvenga con le modalità di erogazione indicate dal decreto stesso «da riportarsi nella delibera di approvazione del finanziamento ovvero di modifica del quadro economico»;

indicato, per ogni intervento, le condizioni temporali per il raggiungimento delle finalità precisate dal decreto-legge n. 133/2014, precisando che, per l'intervento in esame, il finanziamento assegnato sarebbe stato mantenuto qualora la Quadrilatero S.p.A. avesse trasmesso alla allora Struttura tecnica di missione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, «per il Maxilotto 2 Pedemontana delle Marche, lo stralcio del progetto definitivo in relazione al tratto funzionale coerente con la disponibilità finanziaria assegnata e per il Maxilotto 1, asse principale S.S. 77 Foligno Civitanova Marche, una relazione sull'andamento dei lavori che attestasse uno stato di avanzamento sui sub lotti 1.2 e 2.1 non inferiore al 90 per cento»;

previsto che la mancata comunicazione periodica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti degli avanzamenti di spesa connessi allo stato avanzamento lavori o allo stato interno lavori comporta, per il soggetto aggiudicatore, la sospensione dell'erogazione della corrispondente quota annuale di finanziamento;

Viste le delibere 31 ottobre 2002, n. 93 (*Gazzetta Ufficiale* n. 30/2003), 27 maggio 2004, n. 13 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115/2005), 2 dicembre 2005, n. 145 (*Gazzetta Ufficiale* n. 181/2006), 29 marzo 2006, n. 101 (*Gazzetta Ufficiale* n. 251/2006), 21 dicembre 2007, n. 138 (*Gazzetta Ufficiale* n. 153/2008), 1° agosto 2008, n. 83 (*Gazzetta Ufficiale* n. 43/2009), 30 aprile 2012, n. 58 (*Gazzetta Ufficiale* n. 192/2012), 19 luglio 2013, n. 36 (*Gazzetta Ufficiale* n. 257/2013), 8 agosto 2013, n. 58 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294/2013), con le quali questo Comitato ha approvato progetti, assegnato risorse, o ha assunto altre decisioni concernenti la infrastruttura Quadrilatero Marche - Umbria;

Vista la proposta di cui alla nota 30 ottobre 2015, n. 40322, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'inserimento all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato della proposta di reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio e di approvazione del progetto definitivo del secondo stralcio funzionale della Pedemontana delle Marche, nell'ambito della infrastruttura «Asse viario Marche - Umbria»;

Vista la nota 30 ottobre 2015, n. 8900, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la documentazione istruttoria concernente la proposta all'esame;

Viste le note 21 dicembre 2015, n. 10502 e n. 10516, con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la documentazione integrativa in esito alla riunione preparatoria del 10 dicembre 2015 e alle successive riunioni istruttorie coordinate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (da ora in avanti «DIPE»);

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e in particolare:

sotto l'aspetto tecnico - procedurale:

che il progetto complessivo «Quadrilatero Marche - Umbria» rappresenta un intervento integrato che si articola nel completamento e adeguamento di un'arteria stradale principale (la SS 77 asse attrezzato Foligno - Civitanova Marche) e nella realizzazione di una serie di altri interventi viari e di allacci idonei ad assicurare il raccordo con i poli industriali esistenti e, più in generale, finalizzati a portare la viabilità delle aree interne delle regioni interessate, aumentandone l'accessibilità ad est ed a ovest e rendendo possibile la saldatura tra la costa adriatica e quella tirrenica;

che il progetto «Quadrilatero Marche - Umbria» è costituito dalle due direttrici parallele *i)* Ancona - Fabriano - Perugia, che si sviluppa lungo la S.S. 76 «della Val d'Esino» e prosegue lungo la S.S. 318 «di Valfabbrica», e *ii)* Civitanova Marche - Macerata - Tolentino - Foligno, che si sviluppa lungo la S.S. 77 «della Val di Chienti», e *iii)* dal collegamento trasversale nord-sud Fabriano - Muccia / Sfercia (c.d. «Pedemontana delle Marche») comprensivo dalle diramazioni della suddetta S.S. 77;

che il progetto «Quadrilatero Marche - Umbria» prevede anche l'elaborazione di un «Piano di area vasta» (PAV) quale strumento che organizza, lungo gli assi considerati, la distribuzione spaziale degli insediamenti produttivi e dei nodi logistici, nel presupposto che al miglioramento dell'accessibilità consegua una maggiore crescita economico-produttiva, fungendo così anche da piano di sviluppo economico dell'area interessata dall'intervento;

che il «Quadrilatero Marche - Umbria» è stato suddiviso in 2 Maxilotti, di cui il primo è costituito dagli interventi afferenti alla direttrice sud lungo la S.S. 77 e il secondo dalla «Pedemontana delle Marche» e ulteriori interventi afferenti alla direttrice nord, lungo la S.S. 76;

che la «Pedemontana delle Marche» prevede la realizzazione di una strada a scorrimento veloce nel tratto compreso tra Fabriano e Camerino, con tracciato in sede autonoma rispetto alla S.P. 256 «Muccese», e svincoli a livelli sfalsati per raccordare la viabilità di collegamento ai centri abitati e/o alle aree industriali, mentre da Camerino a Muccia e Sfercia prevede l'adeguamento, con rettifiche di tracciato, delle strade provinciali esistenti;

che la sezione stradale adottata corrisponde alle caratteristiche della categoria «C - strade extraurbane secondarie» di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 5 novembre 2001 relativo alle «Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade», con una carreggiata unica di larghezza pari a 7,5 m, formata da due corsie di 3,75 m fiancheggiate da banchine larghe 1,5 m, per una larghezza complessiva di 10,5 m;

che la «Pedemontana delle Marche» è articolata, in relazione al quadro economico complessivo, in due sublotti, il sub-lotto 2.1 e il sub-lotto 2.2 e, ai fini costruttivi, anche in 6 lotti funzionali di dimensione inferiore e nella Bretella di collegamento con la S.S. 209; tale doppia articolazione è schematicamente raffigurata nell'Allegato 2 alla presente delibera;

che con delibera n. 13/2004 questo Comitato - tra l'altro - ha approvato il progetto preliminare della «Pedemontana delle Marche», sulla base del quale è stata aggiudicata a contraente generale la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e la esecuzione dei citati sub-lotti 2.1 e 2.2;

che in data 8 agosto 2008 il soggetto aggiudicatore, Quadrilatero Marche Umbria S.p.A., ha approvato in linea tecnica il progetto definitivo della intera «Pedemontana delle Marche»;

che in data 15 dicembre 2009, il soggetto aggiudicatore ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alle amministrazioni competenti e agli enti interferiti il progetto definitivo della intera «Pedemontana delle Marche»;

che, ai fini dell'avvio della procedura volta alla dichiarazione di pubblica utilità, il progetto definitivo è stato pubblicato in data 18 dicembre 2009 sui quotidiani «Il Sole 24 ore» e «Il Corriere adriatico»;

che il progetto definitivo è stato successivamente aggiornato in data 19 gennaio 2010 e che la conferenza di servizi sul citato progetto dell'intera «Pedemontana delle Marche» si è tenuta in data 19 febbraio 2010;

che, con nota 18 maggio 2010, n. 310036, la regione Marche - Servizio Governo del territorio, mobilità e infrastrutture - P.F. Urbanistica ha trasmesso la delibera di Giunta regionale 10 maggio 2010, n. 783, contenente il parere favorevole, con prescrizioni, alla realizzazione della «Pedemontana delle Marche»;

che, con nota 14 luglio 2010, n. 17486, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha trasmesso il parere favorevole della Commissione VIA in merito alla ottemperanza del progetto definitivo della «Pedemontana delle Marche», alle prescrizioni e raccomandazioni di cui alla delibera n. 13/2004, nonché alle condizioni riportate nel parere di compatibilità ambientale del 21 aprile 2004, formulando ulteriori prescrizioni e raccomandazioni;

che, con nota 5 luglio 2011, n. 21790, il Ministero per i beni e le attività culturali ha trasmesso il parere favorevole, con prescrizioni, concernente la «Pedemontana delle Marche da Fabriano a Muccia/Sfercia»;

che sono stati acquisiti, nel corso della conferenza di servizi o successivamente, i pareri delle altre amministrazioni interessate e degli enti gestori delle interferenze;

che il responsabile del procedimento ha verificato la presenza della dichiarazione del progettista, richiesta ai sensi dell'art. 166, comma 1, del codice dei contratti pubblici, redatta sul progetto completo della «Pedemontana delle Marche», nonché la completezza degli elaborati progettuali, che sono articolati in 6 lotti funzionali e riportano alcuni adeguamenti rispetto al richiamato progetto preliminare, con riguardo a quanto previsto dall'Allegato XXI del decreto legislativo n. 163/2006;

che, in fase attuativa, la struttura in 6 lotti funzionali della «Pedemontana delle Marche» è stata anche articolata in «stralci funzionali» sulla base delle risorse finanziarie disponibili;

che, con la delibera n. 58/2012 questo Comitato ha approvato il progetto definitivo del «primo stralcio funzionale» della «Pedemontana delle Marche», del costo di 90,175 milioni di euro, e strutturato come di seguito (*cfr.* schema in Allegato 3):

tratto tra lo svincolo di Fabriano sulla S.S. 76 «della Val d'Esino», alla progressiva chilometrica 0+000 del lotto 1, e la progressiva chilometrica 8+080 dello stesso lotto 1, subito a valle dello svincolo di Matelica nord - Zona industriale;

svincoli di Fabriano, Cerreto d'Esi e Matelica nord più lavori complementari (parte del lotto 6);

tratto della bretella che unisce la S.P. 209 «Valnerina» con la S.S. 77 «della Val di Chienti» (parte del lotto 5);

che in data 19 dicembre 2014 il soggetto aggiudicatore, a seguito dello stanziamento di 120 milioni di euro complessivi per il Quadrilatero Marche Umbria disposto dal citato decreto interministeriale n. 498/2014, ha approvato in linea tecnica il progetto definitivo del «secondo stralcio funzionale» della «Pedemontana delle Marche», della lunghezza di 8,4 km, così articolato (*cfr.* schema in Allegato 4):

tratto compreso tra la progressiva chilometrica 8+080 del lotto 1 (termine del primo stralcio funzionale), e la progressiva chilometrica 11+746 (termine del lotto 1);

tratto compreso tra la progressiva chilometrica 0+000 del lotto 2 e la progressiva chilometrica 4+745 dello stesso lotto 2, subito a valle dello svincolo di Matelica sud/Castelraimondo nord;

che le modifiche principali introdotte rispetto al progetto preliminare sono le seguenti:

ottimizzazione dello svincolo di Matelica ovest/Esanatoglia mediante l'inserimento di una intersezione sulla Pedemontana, sottopassante la stessa, e di una intersezione a raso sulla S.P. 71 Matelica-Esanatoglia, risolta tramite una rotatoria;

accorpamento dei due svincoli di Matelica sud (localizzato nel progetto preliminare alla progressiva chilometrica 2+800 del lotto 2) e di Castelraimondo nord (localizzato nel progetto preliminare alla progressiva chilometrica 5+600 del lotto 2) in recepimento delle richieste dei comuni interessati;

riduzione dello sviluppo dei viadotti e dei ponti e ottimizzazione delle luci delle campate;

riduzione dell'altezza e dell'ingombro di rilevati e trincee con l'adozione di muri in terra rinforzata;

che lo svincolo di Matelica sud/Castelraimondo nord, che sostituisce gli omonimi svincoli di cui al progetto preliminare, non comporta modifiche della localizzazione dell'opera e quindi il «secondo stralcio funzionale» in esame non comporta varianti localizzative rispetto al corrispondente progetto preliminare approvato con la delibera n. 13/2004;

che lo stralcio di cui sopra non include la bretella lunga circa 2 km di collegamento alla S.S. 361, già inclusa nel lotto 2, che permetterebbe di collegare, eludendo l'attraversamento dell'abitato di Castelraimondo, la «Pedemontana delle Marche» dallo vincolo di Matelica sud/Castelraimondo nord alla S.P. 361 Septempedana, in quanto la relativa progettazione è in ancora corso;

che è previsto un «terzo stralcio funzionale» compreso tra gli svincoli di Castelraimondo nord e Castelraimondo sud, già approvato in linea tecnica dal soggetto aggiudicatore;

che, infine, per contenere il costo dell'opera complessiva, si prevede di operare una ottimizzazione degli interventi relativi al rimanente tratto della «Pedemontana delle Marche» compreso tra lo svincolo di Castelraimondo sud e l'innesto con la S.S. 77 a Sfercia, tratto che costituirà il «quarto stralcio funzionale» il cui progetto definitivo deve essere ancora approvato dal soggetto aggiudicatore, e di posporre l'adeguamento del tratto Camerino sud - Muccia (parte del lotto 5);

che il vincolo preordinato all'esproprio sulla «Pedemontana delle Marche», apposto con la delibera n. 13/2004, registrata dalla Corte dei conti il 30 dicembre 2004, è scaduto in data 30 dicembre 2011 e che in data 7 novembre 2011 il soggetto aggiudicatore ha avanzato - ai sensi dell'art. 165, comma 7-*bis*, del decreto legislativo n. 163/2006 - la richiesta di reiterazione del vincolo stesso;

che, ai fini della reiterazione del suddetto vincolo, ai sensi dell'art. 165, comma 7-*bis*, del codice dei contratti pubblici, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti argomenta che:

non è stato finora possibile sottoporre il progetto definitivo all'attenzione di questo Comitato, in ragione dell'indisponibilità dei relativi finanziamenti;

trattasi della prima reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio;

la reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio appare indispensabile e urgente poiché, qualora non si addivenga tempestivamente al rinnovo dello stesso, le aree interessate potrebbero essere destinate ad altri fini, con la conseguenza che risulterebbe precluso o molto più oneroso realizzare le opere;

il soggetto aggiudicatore ha dichiarato che il valore delle aree oggetto di esproprio, valutato in sede di progettazione definitiva, è già compreso all'interno delle somme a disposizione del quadro economico e che l'ulteriore importo, stimato in euro 800.000, da riconoscere ai proprietari in seguito alla reiterazione del vincolo richiesta, è anch'esso compreso all'interno del suddetto quadro economico;

che permane a tutt'oggi un rilevante interesse pubblico per la realizzazione della «Pedemontana delle Marche», posto che l'opera è inclusa nei documenti programmatici concernenti le infrastrutture strategiche e in particolare nella Tabella 0 dell'11° Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza 2013 di cui alla delibera n. 26/2014;

che, ai fini della reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio in relazione allo stralcio funzionale in esame, il Presidente delle Regione Marche ha espresso il consenso ai fini della intesa sulla localizzazione di cui al comma 5 dell'art. 165 del decreto legislativo n. 163/2006;

che in data 22 dicembre 2014 il soggetto aggiudicatore ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Struttura tecnica di missione - il progetto definitivo del «secondo stralcio funzionale» sopra descritto;

che in data 24 giugno 2015 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le strade le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali ha richiesto al soggetto aggiudicatore di inoltrare il progetto definitivo del «secondo stralcio funzionale» al Consiglio superiore dei lavori pubblici;

che in data 16 luglio 2015 il soggetto aggiudicatore ha trasmesso il suddetto progetto definitivo al Consiglio superiore dei lavori pubblici;

che in data 30 luglio 2015 il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha restituito gli atti ritenendo superata la necessità di rilasciare il proprio parere in quanto il progetto preliminare è stato già approvato da questo Comitato e affidato a contraente generale;

che gli elaborati relativi alla risoluzione delle interferenze sono riportati nel documento progettuale «202D19000000 REL 01 B Relazione interferenze» mentre il cronoprogramma di risoluzione delle interferenze è riportato nell'elaborato «202D23000000CRO02A» allegato al progetto;

che gli elaborati relativi agli espropri sono riportati nei seguenti documenti progettuali:

L0703 202 D19 000000 REL 02 B «relazione giustificativa delle indennità di esproprio»;

L0703 202 D19 000000 REL 03 A «elenco ditte»;

L0703 202 D 19 000000 PLA 03 A e L0703 202 D 19 000000 PLA 04 A «piano particellare di esproprio»;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone le prescrizioni e raccomandazioni da formulare in sede di approvazione del progetto, esponendo le motivazioni in caso di mancato o parziale recepimento di osservazioni avanzate nella fase istruttoria;

sotto l'aspetto attuativo:

che il soggetto aggiudicatore è la società Quadrilatero Marche Umbria S.p.A.;

che lo stralcio funzionale in approvazione fa parte del Maxilotto 2 del «Quadrilatero Marche Umbria»;

che il Maxilotto 2 è suddiviso in due parti, la prima costituita dalle tratte «Serra S. Quirico-Albacina» e «Fossato di Vico - Cancelli» della S.S. 76 e dalla tratta «Pianello-Valfabbrica» della S.S. 318 e la seconda dalla «Pedemontana delle Marche»;

che il bando di gara per l'affidamento del Maxilotto 2 è stato pubblicato in data 19 novembre 2004;

che a seguito di aggiudicazione definitiva intervenuta in data 10 maggio 2006, il Maxilotto 2 è stato affidato a contraente generale in data 23 giugno 2006 mediante stipula di apposito contratto tra Quadrilatero Marche Umbria S.p.A. e il raggruppamento di imprese costituito da «Consorzio Stabile Operae - Tecnologie e Sistemi Integrati di Costruzione», Consorzio Stabile «Ergon - Engineering and Contracting - Società consortile a responsabilità limitata» e «Toto S.p.A.» (contraente generale), poi costituitosi in società di progetto «Dirpa S.c. a r.l.»;

che, in particolare, la «Pedemontana delle Marche» è stata affidata sulla base della sua articolazione nei sublotti 2.1 e 2.2;

che il «sub-lotto di affidamento 2.1» è stato aggiudicato per un importo di 83.088.210,57 euro (ribasso del 5,10 per cento), che, sommato all'importo delle somme a disposizione (6.914.072,11 euro), comporta un costo totale di 90.002.282,68 euro;

che il «sub-lotto di affidamento 2.2» è stato aggiudicato per un importo di 137.201.655,02 euro (ribasso del 22,92 per cento), che, sommato all'importo delle somme a disposizione (27.984.529,02 euro), comporta un costo totale di 165.186.184,04 euro;

che ad esito di gara di affidamento il costo complessivo del Maxilotto 2 «Pedemontana delle Marche» si è attestato a 255.188.467 euro;

che in data 12 giugno 2006 è stato emanato l'ordine di inizio attività e che la data presunta di inizio lavori del «sub-lotto di affidamento 2.1», nel quale ricade il primo stralcio funzionale approvato con la delibera n. 58/2012, risultava essere il 30 settembre 2013;

che è stato rilevato dal Ministero istruttore un «persistente stato di fermo lavori da giugno 2013 a causa della grave crisi finanziaria che ha colpito il contraente generale Dirpa S.c. a r.l. con conseguente nomina del Commissario straordinario», nominato dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;

che in data 27 luglio 2015 la società «Dirpa 2 - Direttrice Perugia Ancona e Pedemontana delle Marche - Società consortile a responsabilità limitata» ha acquistato il «Ramo di azienda «Quadrilatero»» della società «Dirpa S.c. a r.l.», subentrando al contratto di affidamento in essere con la società «Quadrilatero Marche Umbria S.p.A.»;

che per quanto concerne lo stato di attuazione del «primo stralcio funzionale» della «Pedemontana delle Marche», il cui progetto definitivo è stato approvato con la delibera n. 58/2012, il Ministero istruttore riferisce che è in corso la fase di progettazione esecutiva e che nelle more della consegna dei lavori il contraente generale ha avviato le prestazioni anticipate previste nel contratto, tra cui l'acquisizione delle aree e la bonifica da ordigni bellici;

che la società Quadrilatero Marche Umbria S.p.A. il 22 dicembre 2014 ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il progetto definitivo, approvato in linea tecnica nella seduta del Consiglio di amministrazione del 19 dicembre 2014, nel rispetto dei termini previsti dal decreto legge n. 133/2014;

che la durata prevista dei lavori sulla base del cronoprogramma è di 35 mesi;

sotto l'aspetto finanziario:

che il costo complessivo del «secondo stralcio funzionale» in approvazione è pari a 90.181.882,08 euro, al netto di IVA, di cui 64.851.818,68 euro per lavori e spese tecniche e 25.330.063,40 euro per somme a disposizione, ed è articolato come riportato in allegato 5;

che il costo complessivo del progetto definitivo della «Pedemontana delle Marche», pari a 312,637 milioni di euro, registra un incremento di 17,283 milioni di euro rispetto al progetto preliminare e di 57,449 milioni di euro rispetto al costo di aggiudicazione;

che, in cifra arrotondata, l'incremento di costo del progetto definitivo rispetto all'esito della gara è da ascriversi a:

l'applicazione della nuova normativa sulle costruzioni di cui al decreto ministeriale 14 settembre 2005 e s.m.i., che ha inciso sulle opere di presidio dei pendii e sulle opere in calcestruzzo armato quali viadotti e gallerie (lavori +27 milioni di euro),

oneri per la sicurezza (+2,3 milioni di euro),

spese di progettazione (+8,7 milioni di euro), parzialmente compensate da minori spese per direzioni lavori, attività istruttoria e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (-7 milioni di euro),

variazioni in aumento e in diminuzione delle voci rientranti nelle somme a disposizione, per un incremento netto di 26 milioni di euro e, nello specifico:

interferenze (+ 2,2 milioni di euro),

imprevisti (-6,8 milioni di euro),

espropri (+2,8 milioni di euro),

collaudo (-1 milione di euro),

oneri per l'alta sorveglianza (+ 1 milione di euro) e il monitoraggio (+1,6 milioni di euro),

oneri per prove di laboratorio (+1,2 milioni di euro),

spese ex «art. 31-*bis* (DPR n. 554/1999)» (+6,5 milioni di euro),

oneri per prescrizioni e raccomandazioni del CIPE (+3,1 milioni di euro),

indennizzi ex art. n. 2, lettera B, e n. 10 del capitolato speciale di affidamento (+13,9 milioni di euro);

che il costo complessivo della «Pedemontana delle Marche» è così articolato:

Stralcio	Caposaldi	Importo
Primo stralcio funzionale (delibera n. 58/2012)	Fabriano - Matelica nord	90.175.000
Secondo stralcio funzionale (delibera odierna)	Matelica nord - Matelica sud/ Castelraimondo nord	90.181.882
Terzo stralcio funzionale (approvato in linea tecnica dal s.a.)	Matelica sud/ Castelraimondo nord - Castelraimondo sud	50.192.000
Quarto stralcio funzionale (progetto definitivo da ottimizzare)	Castelraimondo sud - Sfercia	82.088.000
Totale		312.636.882

che la copertura finanziaria del secondo stralcio funzionale è assicurata dalle risorse destinate al soggetto aggiudicatore Quadrilatero Marche Umbria S.p.A. ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legge n. 133/2014 e assegnate al Quadrilatero Marche Umbria con il sopracitato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 498/2014;

che per quanto concerne la copertura finanziaria dei restanti stralci funzionali di completamento della «Pedemontana delle Marche», del complessivo importo di 132,280 milioni di euro, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti riferisce che questa è prevista mediante utilizzo parziale delle risorse residue - ammontanti a circa 166 milioni di euro - derivanti dalle economie del contratto di mutuo n. 77282/19172 del 13 luglio 2011, sottoscritto ai sensi della delibera n. 83/2008 e relativo al Maxilotto 1 - tratto Foligno-Pontelatrave;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone a questo Comitato:

la reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree su cui è localizzato il «secondo stralcio funzionale» della Pedemontana delle Marche;

l'approvazione ai sensi dell'art. 166 del decreto legislativo n. 163/2006 del progetto definitivo del medesimo «secondo stralcio funzionale» come sopra descritto;

l'assegnazione di 90.181.882 euro a valere sulle risorse di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 14 novembre 2014, n. 498;

Considerato che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la relazione sull'andamento dei lavori predisposta dal soggetto aggiudicatore che attesta uno stato di avanzamento sui sub-lotti 1.2 e 2.1 del Maxilotto 1 non inferiore al 90 per cento;

Considerato che lo stesso Ministero, in ottemperanza a quanto previsto nelle delibere n. 58/2012 e n. 58/2013, ha trasmesso documentazione inerente lo stato di attuazione della intera infrastruttura Quadrilatero Marche Umbria;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota 23 dicembre 2015, n. 5587, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze e degli altri Ministri e Sottosegretari di Stato presenti;

Delibera:

1 Reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio apposto con la delibera n. 13/2004.

1.1 Ai sensi dell'art. 165, comma 7-*bis*, del decreto legislativo n. 163/2006, é reiterato il vincolo preordinato all'esproprio limitatamente alle aree e agli immobili relativi al «secondo stralcio funzionale» della «Pedemontana delle Marche», costituito dai seguenti tratti:

tra la progressiva chilometrica 8+080 del lotto 1, situata immediatamente a valle dello svincolo di Matelica nord - Zona industriale, dove ha termine il primo stralcio funzionale di cui alla delibera n. 58/2012, e la progressiva chilometrica 11+746, termine del medesimo lotto 1;

tra la progressiva chilometrica 0+000 del lotto 2 e la progressiva chilometrica 4+745 dello stesso lotto 2, subito a valle dello svincolo di Matelica sud/Castelraimondo nord.

1.2 Eventuali maggiori oneri rispetto a quanto già previsto nel quadro economico dell'intervento di cui al punto 1.1 rimarranno a carico del soggetto aggiudicatore.

2 Approvazione progetto definitivo

2.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 166 del decreto legislativo n. 163/2006, e s.m.i., nonché ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, e s.m.i., è approvato, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, con le prescrizioni e le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il progetto definitivo del «secondo stralcio funzionale» della «Pedemontana delle Marche», così come identificato al punto 1.1.

L'approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato.

2.2 L'importo di 90.181.882 euro, sinteticamente esposto nella precedente presa d'atto, costituisce il «limite di spesa» dello stralcio funzionale di cui al punto 2.1.

2.3 Le prescrizioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, cui resta subordinata l'approvazione del progetto di cui al punto 2.1, sono riportate nella prima parte dell'allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera, mentre le raccomandazioni sono riportate nella seconda parte del suddetto allegato 1. Il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito a qualcuna di dette raccomandazioni, fornirà al riguardo puntuale motivazione in modo da consentire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative.

2.4 L'ottemperanza alle prescrizioni e raccomandazioni di cui al punto 2.3 non potrà comportare incrementi del limite di spesa di cui al punto 2.2..

2.5 È altresì approvato ai sensi dell'art. 170, comma 4, del decreto legislativo n. 163/2006, e s.m.i., il programma di risoluzione delle interferenze.

2.6 Gli elaborati relativi alla risoluzione delle interferenze sono riportati nel documento progettuale «202D19000000 REL 01 B Relazione interferenze» mentre il cronoprogramma di risoluzione delle medesime interferenze è riportato nell'elaborato «202D23000000CRO02A» allegato al progetto.

2.7 Gli elaborati relativi agli espropri sono riportati nei seguenti documenti progettuali:

L0703 202 D19 000000 REL 02 B «relazione giustificativa delle indennità di esproprio»;

L0703 202 D19 000000 REL 03 A «elenco ditte»;

L0703 202 D 19 000000 PLA 03 A e L0703 202 D 19 000000 PLA 04 A «piano particellare di esproprio».

3. Assegnazione risorse

Ai fini della copertura finanziaria dell'intervento di cui al punto 2.1 è assegnato alla società Quadrilatero Marche Umbria S.p.A. l'importo di 90.181.882 euro a valere sulle risorse di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 498/2014, emanato ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legge n. 133/2014.

4 Ulteriori prescrizioni

4.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà nell'eventualità fornire informazioni analitiche sugli aumenti di costo post-gara relativamente alla intera «Pedemontana delle Marche».

4.2 I pareri delle Autorità idrauliche competenti dovranno essere acquisiti prima dell'inizio dei lavori dell'intervento di cui al punto 2.1.

4.3 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto interministeriale n. 498/2014, erogherà il contributo di cui al precedente punto 3, nei limiti degli stanziamenti autorizzati annualmente dalla legge di bilancio e comunque nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, anche tenuto conto delle variazioni che potranno essere apportate dal disegno di legge di stabilità 2016, mediante trasferimento a favore del soggetto aggiudicatore.

4.4 L'erogazione di cui al punto precedente sarà disposta dalla Direzione generale per lo sviluppo del territorio e la programmazione del suddetto Ministero a seguito del rilascio del nulla osta al pagamento da parte della Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali, previa verifica, da parte di quest'ultima, dello stato di realizzazione dei lavori, dei crediti maturati nel rispetto del piano delle erogazioni elaborato dal medesimo soggetto aggiudicatore in raccordo con il cronoprogramma dei lavori, nonché dell'insussistenza di contenzioso o di riserve da parte dei soggetti esecutori dei lavori, ai sensi dell'art. n. 18, comma 12, del decreto legge n. 69/2013.

4.5 Ai sensi dell'art. 4 del decreto interministeriale n. 498/2014, la mancata comunicazione periodica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti degli avanzamenti di spesa connessi allo stato avanzamento lavori o allo stato interno lavori comporterà la sospensione dell'erogazione della corrispondente quota annuale di finanziamento.

5 Disposizioni finali

5.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto approvato con la presente delibera.

Il soggetto aggiudicatore provvederà, prima dell'inizio dei lavori previsti nel citato progetto, a fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni riportate nel menzionato allegato.

5.2 Il medesimo Ministero provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

5.3 Il soggetto aggiudicatore invierà al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il progetto esecutivo ai fini della verifica di ottemperanza delle prescrizioni riportate nel suddetto allegato 1 poste dallo stesso Ministero.

5.4 Ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, artt. 5, 6 e 7, e in osservanza del principio che le informazioni comuni ai sistemi debbano essere inviate una sola volta, nonché per minimizzare le procedure e i connessi adempimenti, la società Quadrilatero Marche Umbria S.p.A., soggetto aggiudicatore dell'opera dovrà assicurare a questo Comitato flussi costanti di informazioni, coerenti per contenuti con il sistema di Monitoraggio degli investimenti pubblici di cui all'art. 1 della legge n. 144/1999.

5.5 Prima dell'avvio dei lavori per la realizzazione dello stralcio di cui al punto 2.1 dovrà essere stipulato apposito Protocollo di legalità tra la Prefettura competente UTG, il soggetto aggiudicatore e il contraente generale, ai sensi della delibera di questo Comitato n. 62/2015, punto 3.1.

5.6 Ai sensi della richiamata delibera n. 15/2015, prevista all'art. 36, comma 3, del decreto legge n. 90/2014, le modalità di controllo dei flussi finanziari sono adeguate alle previsioni della medesima delibera.

5.7 Ai sensi della delibera n. 24/2004, il CUP assegnato all'opera dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa.

Roma, 23 dicembre 2015

Il Presidente: RENZI

Il segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2016
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze reg.ne prev. n. 1208

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE (LEGGE N. 443/2001). ASSE VIARIO MARCHE UMBRIA E QUADRILATERO DI PENETRAZIONE INTERNA. MAXILOTTO N. 2 - PEDEMONTANA DELLE MARCHE. REITERAZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DEL SECONDO STRALCIO FUNZIONALE «MATELICA NORD – MATELICA SUD/CASTELRAIMONDO NORD».

Parte prima - Prescrizioni

1. Si dovranno indicare nel programma dei lavori del progetto esecutivo le fasi di realizzazione delle opere di mitigazione e compensazione ambientale. Dette opere dovranno essere avviate contestualmente all'infrastruttura e programmate al fine della più rapida realizzazione.

2. Il piano di monitoraggio ambientale allegato al progetto esecutivo dovrà adeguarsi alle norme tecniche dell'allegato XXI del decreto legislativo n. 163/2006 con particolare riguardo alla definizione delle soglie di attenzione e alle procedure di prevenzione e di risoluzione delle criticità già individuate da tutti i Soggetti competenti o che emergeranno dalle ulteriori rilevazioni *ante-operam*. Dovranno altresì essere giustificati alla luce delle predette valutazioni, tutti i criteri di campionamento nello spazio e nel tempo, esplicitando le modellistiche ed evidenziando in particolare le situazioni di criticità richiedenti misure più approfondite rispetto agli standard medi adottati.

3. Nel piano di monitoraggio ambientale dovranno adottarsi criteri omogenei per tutti i lotti della Pedemontana delle Marche.

4. Si dovrà predisporre quanto necessario ad adottare, prima della data di consegna dei lavori, un Sistema di Gestione Ambientale dei cantieri secondo i criteri di cui alla norma ISO 14001 o al Sistema Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) (regolamento CE 761/2001).

5. Si dovrà aggiornare il piano tipologico post-collaudo per la manutenzione e cura dell'arredo verde sulla base di quanto risultante dai progetti esecutivi.

6. Nel progetto esecutivo, per ciascun intervento di consolidamento di pendii, dimostrare analiticamente l'efficienza idraulica dei sistemi drenanti previsti, per quanto riguarda sia interasse e profondità sia gli effetti drenanti delle opere da realizzare (profondità di abbattimento della falda idrica scaturita della verifica di stabilità).

7. Il progetto esecutivo dovrà definire preventivamente gli accorgimenti in fase di scavo atti a minimizzare l'impatto con gli acquiferi eventualmente presenti. Per quanto concerne il collettamento delle acque inquinate in fase di scavo, da olii, carburanti etc. dovrà prevedere apposite misure da applicare nei cantieri.

8. Nel progetto esecutivo dovranno essere individuate e cartografate piante e vegetazione protetta ai sensi della legge regionale n. 7/85 verificando soluzioni alternative all'abbattimento e, se del caso, attestando l'impossibilità di soluzioni tecnologicamente valide e diverse da quelle comportanti l'eventuale abbattimento di vegetazione protetta.

9. Nel progetto esecutivo selezionare, lungo il tracciato dell'opera, le aree ove effettuare la compensazione ambientale del materiale vegetale sacrificato, consistente nella piantumazione compensativa del quadruplo delle specie abbattute.

10. Dovrà esser redatta apposita Relazione sulle modalità di risoluzione di tutte le Prescrizioni della presente Verifica di Ottemperanza o derivanti da Pareri di Soggetti distinti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da inviare prima dell'inizio dei lavori ai fini della Verifica di Attuazione.

11. Sia svolta da parte di operatori archeologici, prima dell'inizio dei lavori l'attività di ricognizione di superficie nelle aree a rischio medio alto indicate nelle planimetrie: «risultato delle indagini preliminari» (elaborati: L0703200D05000000PLA05A-06 del progetto definitivo presentato nel 2009, ora L0703200D05000000PLA02A riferito al progetto stralcio in argomento). (prescrizioni Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo)

12. Tutte le attività di Bonifica Ordigni Bellici siano eseguite con costante assistenza archeologica da parte di operatori archeologici, lun-

go tutto il tracciato comprese le aree di cantierizzazione, le viabilità secondarie e di servizio in genere, al fine di poter individuare potenziali livelli - strutture di interesse archeologico anticipatamente alle successive lavorazioni. (prescrizioni Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo)

13. Dovrà essere fornita costante assistenza archeologica da parte di operatori archeologici ad ogni lavoro che comporti scavi e/o sterri nelle seguenti porzioni di tracciato (comprese le aree di cantierizzazione, di servizio in genere e di viabilità secondarie):

l'asportazione dello strato arativo dall'imbocco lato Muccia della Galleria naturale «Croce di Calle» al chilometro 11+395,00 del 1° Lotto all'imbocco lato Fabriano della Galleria naturale «Mistrianello» al chilometro 0+734,65 del 2° Lotto, comprensivo di tutte le opere connesse allo svincolo «Matelica ovest - Esanatoglia»;

dal tombino scatolare al chilometro 1+909,51 del 2° Lotto fino alla spalla lato Fabriano del Viadotto «Vallone» al chilometro 0+434,00 del 3° Lotto, comprendendo tutte le opere relative al «Cavalcavia rotatoria svincolo Matelica sud - Castelraimondo nord, alla deviazione della s.p. 256 Muccese e all'allaccio deviazione alla ss 361, escluse le opere in Galleria naturale;

lo svincolo di Matelica ovest a partire dalla spalla lato Muccia del viadotto «Esino» al chilometro 11+578,00 del 1° Lotto alla spalla lato Fabriano del Ponte «Fratte» al chilometro 0+600,00 del 2° Lotto;

dal tombino scatolare dal chilometro 6+215,50 al chilometro 9+000,00 subito dopo il «Viadotto Pagliano». (prescrizioni Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo)

14. Prima dell'inizio dei lavori dovranno essere presentati per l'approvazione, tutti gli elaborati esecutivi inerenti gli interventi di mitigazione architettonica e paesaggistica, già indicata in linea di massima nel progetto pervenuto. In particolare per la realizzazione delle opere riguardanti svincoli, viadotti, ponti, barriere artificiali antirumore, etc., dovranno essere elaborate delle simulazioni di inserimento paesaggistico rese mediante foto panoramiche da punti di vista reali, ante e *post-operam*, al fine di valutare l'adeguatezza delle soluzioni architettoniche e delle tecniche di mitigazione adottate, con particolare attenzione alle interferenze con gli elementi del patrimonio storico-culturale e con i siti di particolare valore paesaggistico. (prescrizioni Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo)

15. In corso d'opera le soprintendenze di settore competenti potranno impartire ulteriori e maggiori prescrizioni per tutti gli interventi corollari al progetto non dettagliatamente illustrati nella documentazione presentata. Il proponente avrà cura di comunicare con congruo anticipo l'inizio dei lavori alle due Soprintendenze di settore. (prescrizioni Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo)

16. Gli elaborati progettuali di recepimento delle prescrizioni che dovranno essere ottemperate dal proponente in fase di progetto esecutivo andranno sottoposti alla valutazione delle soprintendenze di settore competenti e dalla Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanee. (prescrizioni Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo)

17. Per i tratti stradali in adeguamento per i quali il progetto non prevede altro utilizzo futuro fuorché la dismissione, si chiede la completa demolizione delle opere e la rinaturalizzazione delle aree sottese.

18. Eseguire, nel corso del progetto esecutivo, per le aree di versante in dissesto interessate da «fenomeni minori» individuate nel Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) e classificate con pericolosità moderata e media (PI e P2), indagini geologiche nel rispetto del decreto ministeriale dei lavori pubblici 11 marzo 1988 (come attualmente integrato nel decreto ministeriale 14 gennaio 2008) e più in generale delle normative tecniche vigenti (art. 12, comma 2); I risultati di tali indagini dovranno essere sottoposti all'Autorità di Bacino della regione Marche.

19. Acquisire, prima del completamento della progettazione esecutiva, per le aree di versante interessate da dissesti classificati con livelli di pericolosità maggiore (elevata P3 e molto elevata P4) interferite dal tracciato in progetto, il parere vincolante dell'Autorità di Bacino in merito alla compatibilità dell'opera con la pericolosità delle aree a rischio, eventualmente conseguita con interventi di mitigazione della pericolosità (art. 12, comma 3, lettera *j)*.

20. Per tutto il reticolo idrografico minore attraversato dal tracciato stradale si ritiene necessario che il Progetto Esecutivo:

valuti le capacità di smaltimento da parte dei corsi d'acqua minori, in cui verranno convogliate le acque di raccolta provenienti dalla sede stradale, eventualmente adottando nella successiva fase di progettazione tutti gli opportuni accorgimenti tecnici che si dovessero rendere necessari per consentire lo smaltimento delle acque con modalità e tempi compatibili con le sezioni del corso d'acqua presenti a valle del punto di immissione;

eviti i recapiti delle acque di raccolta provenienti dalla sede stradale nel reticolo minore che allo stato attuale presenta già delle criticità idrauliche (sbarramenti, ostruzioni, parzializzazione di sezione e assenza di sbocchi a mare);

attui tutti gli interventi di manutenzione e di ripristino finalizzati al buon funzionamento e all'efficacia della rete di deflusso delle acque superficiali evitando ogni tipo di interruzione o impedimento al flusso dei fossi e dei canali esistenti.

21. Restano da ottemperare le prescrizioni n. 27 («... efficienza idraulica dei sistemi drenanti previsti nel progetto di consolidamento del pendio ...»;); n. 31 lettera d («... verifiche di stabilità per ogni taglio stradale da effettuarsi considerando la presenza di falde acquifere» per ogni dissesto individuato del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) con livelli di pericolosità maggiore 3 - 4); n. 31 lettera e («... progettazione di eventuali opere di mitigazione e di compensazione» sempre riferite ai dissesti individuati dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) con livelli di pericolosità maggiore 3 - 4 ed interessati dal tracciato stradale), recate dal foglio condizioni allegato all'approvazione del progetto preliminare. Gli elaborati ottemperanti dovranno essere approvati dall'Autorità di Bacino della Regione Marche prima della approvazione da parte del Soggetto aggiudicatore del progetto esecutivo redatto dal Contraente Generale.

22. Per entrambe le finalità procedurali si dovranno acquisire prima dell'inizio dei lavori, i pareri vincolanti delle Autorità Idrauliche competenti (Province di Ancona e Macerata, uffici ex Genio Civile) previsti sia per quanto riguarda la verifica di ottemperanza di cui al punto 28 (verifiche idrauliche) dell'Allegato «5» della delibera n. 13/04 del Comitato interministeriale della programmazione economica (CIPE) (in quanto riferite a corsi d'acqua per i quali non sono state individuate aree a rischio idraulico dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI)), sia per quanto riguarda l'applicazione del reggio decreto n. 523/1904 (Testo Unico sulle acque pubbliche).

23. Per quanto attiene la problematica del riutilizzo e/o del trasporto a discarica dei materiali provenienti dagli scavi a cielo aperto o in galleria il progetto esecutivo dovrà rielaborare la relazione di appoggio al progetto definitivo alla luce degli articoli 185 e 186 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni. L'elaborato ottemperante dovrà essere approvato dal settore Ambiente della provincia di Macerata prima della approvazione da parte del Soggetto aggiudicatore del progetto esecutivo redatto dal Contraente Generale.

24. Venga effettuata una preventiva opera di bonifica da ordigni bellici inesplosi (con particolare riferimento alle fasi di ricerca, localizzazione e recupero) in conformità con il Capitolato Speciale BCM del Ministero della difesa ed 1984 e delle altre disposizioni in materia avvalendosi, ove necessario, dei competenti organi dell'Amministrazione Militare.

25. Una copia del verbale di constatazione, approntato dall'Ente Militare competente per il territorio dovrà essere inviata anche al Comando Militare Esercito «Marche».

26. Come prescritto dal decreto ministeriale «norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali» del 19 aprile 2006, il progetto esecutivo dovrà contenere la redazione di una planimetria afferente le fasi costruttive delle rotatorie, prevedendo durante i lavori, la continuità in sicurezza della circolazione stradale.

27. Il monitoraggio ambientale dovrà essere eseguito sia *ante-operam* (durante il periodo di redazione del progetto esecutivo) che durante l'esecuzione dell'opera e *post-operam*.

28. In relazione alle indicazioni formulate dai Comuni di Castelraimondo, Gagliole e Matelica in merito agli svincoli di Matelica sud e di Castelraimondo nord, mediante le delibere di giunta municipale

rispettivamente n. 53 del 22 aprile 2010, n. 16 del 26 aprile 2010, n. 113, del 19 aprile 2010, si chiede che vengano adottate nel progetto esecutivo le soluzioni tecniche riportate negli allegati 5 e 6 della delibera della delibera della Regione Marche decreto giunta regionale n. 783 del 10 maggio 2010 che recepisce le suddette delibere comunali.

29. In ordine alle osservazioni presentate dalla Rete ferroviaria italiana (RFI) - Direzione Territoriale Produzione Ancona, si forniscono le seguenti prescrizioni relativamente ai diversi punti di interferenza:

al chilometro 3+097,00 al chilometro 3+377,70: sovrappasso della galleria ferroviaria «del Gesso» al chilometro FS 71+650+71+935, del lotto 2. Per poter valutare le eventuali implicazioni con la galleria dovranno essere trasmessi i relativi elaborati di progetto a livello esecutivo, comprensivi della esatta posizione plano-altimetrica della medesima galleria ferroviaria.

Nei casi di parallelismo fra strada e ferrovia (distanza tra le due sedi inferiore a m 50) dovranno essere forniti elaborati tecnici atti a verificare eventuali problematiche dovute all'interferenza. In ogni caso il fiancheggiamento tra strada e ferrovia dovrà essere realizzato in armonia con le disposizioni di cui al «Manuale di Progettazione Rete ferroviaria italiana (RFI) - Corpo stradale, rev. C, Parte XI».

Opere idrauliche: ogni eventuale adduzione idrica delle opere in progetto verso opere di attraversamento ferroviario (ponticelli, tombini, ecc.) dovrà essere oggetto di specifici elaborati di progetto integrativi atti a valutare la compatibilità tra la capacità di smaltimento delle opere ferroviarie interessate e le portate previste *post-operam* con Tr non minore di 200 anni. Qualora tali condizioni non fossero rispettate, dovrà essere previsto il rifacimento dell'opera FS a totale cura e spese del richiedente.

30. Il progetto esecutivo dovrà essere trasmesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai fini del completamento della Verifica di Ottemperanza di quelle prescrizioni da attuarsi in fase di progettazione esecutiva nonché ai fini delle verifiche tecniche sulla corretta attuazione durante le fasi di realizzazione dei lavori e di esercizio delle opere e degli impianti, mediante azioni di verifica e controllo comportanti sopralluoghi in corso d'opera, ai sensi dell'art. 185 del decreto legislativo n. 163/2006.

31. Il progetto esecutivo dovrà essere corredato del progetto di monitoraggio ambientale di cui all'art. 21 dell'allegato XXI attestante la rispondenza del progetto definitivo approvato alle eventuali prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso.

32. Per le aree boscate interessate dal tracciato, il taglio delle alberature sia strettamente indispensabile e integrato con interventi di compensazione ambientale e in particolare per le alberature di pregio sia previsto l'espianto e il reimpianto in zone idonee per condizioni ambientali. (prescrizioni Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo)

33. Relativamente alle interferenze indirette sui beni culturali, derivanti dall' appesantimento del traffico locale in prossimità di monumenti significativi, come il caso già segnalato della Torre Belisario, torre pendente posta sulle mura del comune di Cerreto d'Esi, occorre prevedere un monitoraggio, con le migliori tecnologie diagnostiche disponibili, e/o restauro dei beni, da concordarsi con l'amministrazione comunale proprietaria, al fine di scongiurare il peggioramento delle situazioni di degrado esistenti. A tal riguardo, dovrà essere presentato alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici delle Marche il progetto del sistema di monitoraggio, per il visto di competenza, prima dell'inizio dei lavori. (prescrizioni Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo)

34. Le scarpate e le opere di contenimento del terreno (cestoni, muri fioriti o altro), risultino già inerbite al momento della fine dei lavori. (prescrizioni Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo)

Parte Seconda - Raccomandazioni

a) Richiedere apposita autorizzazione alla Comunità Montana di Camerino per quanto riguarda gli interventi che incidono con l'assetto forestale ricadente nel territorio di sua competenza.

b) Affinché la nuova viabilità non diventi una barriera all'interno del paesaggio rurale, questa dovrà relazionarsi il più possibile con l'ordine dei segni presenti (orditura dei campi; morfologia; idrografia, ecc.) e il suo equipaggiamento vegetale dovrà ancorare la strada al disegno del paesaggio, così da accelerare la metabolizzazione dell'infrastruttura stessa al paesaggio. (prescrizioni Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo)

c) I materiali di finitura delle parti strutturali delle opere (viadotti, ponti, etc.) dovranno essere delle coloriture il più possibile a basso impatto visivo (es. terre naturali, corten, etc.). (prescrizioni Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo)

d) Tutte le opere di mitigazione vegetale e di reimpianto previste nel progetto Definitivo e che verranno ulteriormente dettagliate in fase di progettazione esecutiva, dovranno essere realizzate con l'assistenza continua di esperti botanici e agronomi e con l'obbligo di una verifica dell'attecchimento e vigore delle essenze piantate entro tre anni dall'impianto. Le essenze trovate seccate alla verifica di cui sopra saranno sostituite con altre di uguale specie con successivo obbligo di verifica triennale. Si intende che le opere di mitigazione vegetale dovranno essere realizzate il più possibile in contemporanea con il procedere dei cantieri, compatibilmente con la tipologia di lavorazioni da eseguire e con la stagionalità delle essenze da piantumare, al fine di giungere al termine degli stessi con uno stato vegetativo il più avanzato possibile e vicino quindi a quello previsto a regime dal progetto. (prescrizioni Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo)

e) Sia prevista la realizzazione di strade, sovrappassi e sottopassi ad uso agricolo che consentano ai proprietari il raggiungimento di appezzamenti frazionati dalla Pedemontana.

f) Sia assicurata mediante idonei manufatti l'ispezione, la manutenzione e la possibile sostituzione delle infrastrutture comunali (acquedotti, fognature, ...) interessate dalla nuova viabilità.

g) La nuova soluzione per lo svincolo non interessi le aree di sviluppo, previste dal nuovo PRG, ubicate a ridosso della strada.

h) Siano individuati nei punti di interferenza con la nuova viabilità, elementi di connessione per le proprietà private (principalmente aziende agricole ed agrituristiche) evitando il più possibile interruzioni alle aree che costituiscono le aziende agricole medesime.

i) Come osservazione di carattere generale si chiede che sia garantita la continuità poderale per tutti i terreni attraversati dall'opera viaria, mediante tombini, sottovia o sovrappassi, ovvero controstrade ove possibile.

j) A ulteriore specificazione si chiede che sia posta la massima attenzione nel puntuale riammagliamento della viabilità locale e poderale esistente al fine di garantire l'accessibilità a tutte le località e abitazioni sparse sul territorio. In particolare si chiede che le immissioni a raso nei tratti di strada meno frequentata siano possibili in entrambi i sensi di marcia, compatibilmente con il rispetto delle condizioni di sicurezza previste dalle norme vigenti.

k) Si chiede che il progetto esecutivo contenga la documentazione idonea e necessaria per acquisire le varie specifiche autorizzazioni da parte degli organi preposti con particolare riguardo alla presenza di alberature protette secolari, vincolo idrogeologico, zone a rischio idrogeologico per frane ed esondazioni (Piano di Assetto Idrogeologico (PAI)), vincoli paesaggistici ed ambientali, autorizzazioni idrauliche, zone archeologiche, ecc.

l) In analogia a quanto già rappresentato per il Maxilotto n. 1 si chiede di definire, tramite la stipula di accordi con gli enti preposti al controllo (EE.LL. e Agenzie) e con il supporto di specifiche competenze specialistiche (ad es. Università locali) un apposito programma di monitoraggio delle matrici ambientali *ante-operam*, in corso d'opera ed in fase di esercizio.

m) Provvedere a facilitare l'accesso e la diffusione dei dati raccolti nonché delle risultanze delle attività di monitoraggio ambientale attraverso l'adozione di adeguate misure ed iniziative finalizzate a rendere disponibili tutte le informazioni ambientali acquisite, anche per il tramite degli Enti interessati.

n) Acquisire da parte degli organi di controllo (Agenzie), i relativi pareri tecnico-scientifici, in ordine alle varie matrici ambientali.

ALLEGATO 2

Articolazione del Maxilotto 2 - Pedemontana delle Marche

ALLEGATO 3

Pedemontana delle Marche - Primo stralcio funzionale

ALLEGATO 4

Pedemontana delle Marche - Secondo stralcio funzionale

ALLEGATO 5

Quadro economico sintetico

importi in euro

voce	importo
progettazione esecutiva	1.639.728,87
lavori a corpo	55.420.428,38
oneri per la sicurezza	3.802.847,74
spese tecniche relative a progettazione, direzione lavori, sicurezza, attività acquisizione aree ed allacci a pubblici servizi	1.629.638,21
monitoraggio ambientale	2.359.175,48
totale quadro A prestazioni contrattuali	**64.851.818,68**
interferenze	1.260.090,00
allacciamento pubblici servizi	179.401,41
imprevisti	1.627.144,03
indennizzo per maggiore durata del vincolo preordinato all'esproprio	800.000,00
indennità e altri oneri per espropri	3.852.305,19
fondo di incentivazione art. 92 codice appalti pubblici	186.977,24
spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione di supporto al responsabile del procedumento e di verifica e validazione	1.616.283,63
oneri tecnico-amministrativi per la realizzazione del Quadrilatero	1.482.340,73
spese per i commissari di cui all'articolo 240 del codice dei contratti pubblici	40.504,37
spese per pubblicità	39.866,98
spese per prove di laboratorio	1.234.878,76
spese per verifiche tecniche	100.000,00
collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico (a carico del contraente generale) per le sole predisposizioni accessori al collaudo	62.314,63
accantonamenti per riserve	2.192.683,94
oneri per indennizzo art 2 lett B CSA	9.391.396,50
importi e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale strettamente correlate alla funzionalità dell'opera, mitigazioni e compensazioni ambientali e prescrizioni e raccomandazioni CIPE (di cui 800.000 euro per prescrizioni ambientali)	1.263.875,98
totale quadro B somme a disposizione	**25.330.063,39**
totale progetto	**90.181.882,07**

16A04038

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

PROVVEDIMENTO 3 maggio 2016.

Disposizioni in materia di utilizzo di esperti esterni per ispezioni nei confronti di imprese che hanno ad oggetto i modelli interni di cui al titolo III, capo IV bis, sezione III del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private. (Provvedimento n. 20).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l'istituzione dell'ISVAP;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il Codice delle assicurazioni private, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 12 maggio 2015 n. 74 attuativo della direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione e, in particolare, gli articoli 189 e 216-*ter*;

Visto il regolamento delegato (UE) 35/2015 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione;

Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'istituto;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Capo I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1.
Fonti normative

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 189, comma 2, e 191, comma 1, lettere *b)* e *s)*, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015 n. 74.

Art. 2.
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015 n. 74 attuativo della direttiva n. 2009/138 CE e dal regolamento delegato 35/2015 della Commissione europea. In aggiunta, si intende per:

a) «Codice»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

Art. 3.
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica:

a) alle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana,

b) alle sedi secondarie delle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo;

c) alle ultime società controllanti italiane di cui all'art. 210, comma 2 del Codice.

Capo II
VERIFICA ESTERNA INDIPENDENTE

Art. 4.
Richiesta da parte dell'IVASS

1. In caso di richiesta da parte dell'IVASS di una verifica esterna indipendente avente ad oggetto i modelli interni di cui agli articoli 46-*bis*, 207-*octies* e 216-*ter* del Codice, i soggetti di cui all'art. 3 individuano, entro 30 giorni dalla richiesta, gli esperti esterni che intendono incaricare della verifica, trasmettendo all'IVASS le evidenze che ne attestino il rispetto dei criteri di scelta di cui all'art. 5.

2. L'IVASS comunica entro 30 giorni l'esistenza di eventuali ostacoli all'attribuzione agli esperti di cui al comma 1 dell'incarico di operare la verifica esterna indipendente.

Art. 5.
Scelta dell'esperto esterno

1. Gli esperti esterni individuati ai sensi dell'art. 4, comma 1, per operare la verifica esterna indipendente sono indipendenti e in possesso di competenze professionali pertinenti ed adeguate.

2. Il carattere di indipendenza sussiste quando:

a) l'esperto non è in alcun modo coinvolto nel processo decisionale dei soggetti di cui all'art. 3 a cui è indirizzata la richiesta dell'IVASS di cui all'art. 4, comma 1;

b) non esistono tra l'esperto e i soggetti di cui all'art. 3 o il gruppo a cui essi appartengono relazioni finanziarie, d'affari, di lavoro o di altro genere, dirette o

indiretto, comprese quelle derivanti dalla prestazione di servizi diversi da quelli della verifica del modello interno, dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole trarrebbe la conclusione che l'indipendenza dell'esperto risulta compromessa;

c) l'esperto non è chiamato a verificare aspetti del modello interno che ha contribuito a definire;

d) l'esperto adotta tutte le misure necessarie volte a rilevare e ridurre i rischi che possono minare la propria integrità ed indipendenza di giudizio.

3. Il corrispettivo per l'incarico conferito agli esperti esterni è determinato in modo da garantire la qualità e l'affidabilità dei lavori e non può essere in alcun modo legato all'esito delle verifiche compiute.

Art. 6.

Compiti degli esperti esterni

1. La richiesta dell'IVASS di cui all'art. 4, comma 1, precisa gli ambiti della verifica esterna indipendente cui attiene l'intervento degli esperti esterni.

2. Gli esperti relazionano l'IVASS sull'attività di verifica con le modalità e la periodicità stabiliti nella richiesta di cui al comma 1.

Art. 7.

Documentazione a disposizione degli esperti

1. L'impresa mette a disposizione degli esperti esterni la documentazione da questi ritenuta necessaria per lo svolgimento dei compiti loro assegnati.

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 8.

Pubblicazione

1. Il presente regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito istituzionale.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2016

p. *il direttorio integrato*
Il Presidente
ROSSI

16A04037

UNIVERSITÀ «SUOR ORSOLA BENINCASA»

DECRETO RETTORALE 13 maggio 2016.

Modifica dello statuto.

IL RETTORE

Visto il vigente statuto dell'Università degli studi Suor Orsola Benincasa, emanato con regio decreto 8 dicembre 1927 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'Istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, recante disposizioni dell'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le disposizioni e le procedure previste dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare all'art. 6, comma 1, «Autonomia delle Università»;

Vista la delibera del senato accademico e del Consiglio di amministrazione in data 15 dicembre 2015 di modifica allo Statuto dell'Università;

Acquisito il parere positivo da parte del Ministero dell'università e della ricerca, con nota n. 6223 del 10 maggio 2016;

Decreta:

È approvato la seguente integrazione/modifica allo Statuto vigente dell'Università, così come esposta di seguito:

Art. 3.

... «entrano a far parte del Consiglio di amministrazione, sulla base di apposita convenzione, i rappresentanti legali di Enti/Fondazioni/Istituti che contribuiscano stabilmente al bilancio di Atene, ovvero almeno per un triennio, con un contributo minimo annuo di almeno € 200.000,00.

In sede di prima applicazione, ed in caso di Istituzioni di eccezionale valore culturale, il contributo può essere ridotto fino al 25%. La rappresentanza è personale e non può essere delegata.».

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 13 maggio 2016

Il rettore: D'ALESSANDRO

16A04052

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42 (in *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale – n. 73 del 29 marzo 2016), coordinato con la legge di conversione 26 maggio 2016 , n. 89 (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* - alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca.».

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Disposizioni per il decoro degli edifici scolastici e per lo svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole

1. Al fine di assicurare la prosecuzione dal 1° aprile 2016 al 30 novembre 2016 degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali di cui all'articolo 2, commi 2-*bis* e 2-*bis*. 1, del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87, è autorizzata la spesa di 64 milioni di euro per l'anno 2016.

2. All'articolo 2 del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «nell'anno scolastico 2015/2016» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno scolastico 2016/2017»; dopo le parole: «ovvero sia stata sospesa» sono inserite le seguenti: «o sia scaduta» e le parole: «e comunque fino a non oltre il 31 luglio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2016»;

a-bis*) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei territori ove la convenzione Consip sia scaduta trovano applicazione in via provvisoria le condizioni tecniche ed economiche già previste nella medesima convenzione scaduta»;*

b) al comma 2-*bis*. 1 dopo le parole: «la convenzione-quadro Consip» sono inserite le seguenti: «ovvero la stessa sia scaduta».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 2, del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58 (Misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 aprile 2014, n.82, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 giugno 2014, n. 130), come novellato dalla presente legge:

«Art. 2 *(Disposizioni urgenti per il regolare svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole)*. — 1. Al fine di consentire la regolare conclusione delle attività didattiche *nell'anno scolastico 2016/2017* in ambienti in cui siano garantite le idonee condizioni igienico-sanitarie, nelle regioni ove non è ancora attiva, ovvero sia stata sospesa *o sia scaduta*, la convenzione-quadro Consip per l'affidamento dei servizi di pulizia e altri servizi ausiliari, dal 1° aprile 2014 alla data di effettiva attivazione della citata convenzione *e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2016*, le istituzioni scolastiche ed educative provvedono all'acquisto dei servizi di pulizia ed ausiliari dai medesimi raggruppamenti e imprese che li assicurano alla data del 31 marzo 2014.

2. Gli acquisti di cui al comma 1 avvengono nel limite di spesa di cui all'art. 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, alle condizioni tecniche previste dalla convenzione Consip e alle condizioni economiche pari all'importo del prezzo medio di aggiudicazione per ciascuna area omogenea nelle regioni in cui è attiva la convenzione Consip. *Nei territori ove la convenzione Consip sia scaduta trovano applicazione in via provvisoria le condizioni tecniche ed economiche già previste nella medesima convenzione scaduta*.

2-*bis*. Nei territori ove non è stata ancora attivata la convenzione-quadro Consip, le istituzioni scolastiche ed educative statali effettuano gli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali, da definirsi secondo le modalità di cui alla successiva delibera del CIPE, acquistando il relativo servizio dai medesimi raggruppamenti e imprese che assicurano i servizi di pulizia ed altri ausiliari alla data del 30 aprile 2014, alle condizioni tecniche previste dalla convenzione Consip ed alle condizioni economiche pari all'importo del prezzo medio di aggiudicazione per ciascuna area omogenea nelle regioni in cui è attiva la convenzione.

2-*bis*.1. Nei territori ove è già stata attivata la convenzione-quadro Consip *ovvero la stessa sia scaduta* per il mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali, le medesime istituzioni scolastiche ed educative effettuano gli interventi di cui al comma 2-*bis* mediante ricorso alla citata convenzione Consip.».

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, del citato decreto-legge 7 aprile 2014, n. 107, come novellato dalla presente legge:

«2. Gli acquisti di cui al comma 1 avvengono nel limite di spesa di cui all'art. 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, alle condizioni tecniche previste dalla convenzione Consip e alle condizioni economiche pari all'importo del prezzo medio di aggiudicazione per ciascuna area omogenea nelle regioni in cui è attiva la convenzione Consip.».

Art. 1 - *bis*

Disposizioni in materia di assegnazione provvisoria

1. All'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al quarto periodo, le parole: «Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016» sono sostituite dalle seguenti: «Limitatamente agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017» e le parole: «2014/2015» sono sostituite dalle seguenti: «2015/2016»;*

b) *dopo il quinto periodo sono aggiunti i seguenti: «Per l'anno scolastico 2016/2017 l'assegnazione provvisoria di cui ai periodi precedenti può essere richiesta sui posti dell'organico dell'autonomia nonché sul contingente di posti di cui al comma 69 del presente articolo. Nel caso dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista dalla presente legge, si applicano i commi 206 e 207 del presente articolo».*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 15 luglio 2015, n. 162, come novellato dalla presente legge:

«108. Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'art. 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera *b)*, assunti ai sensi del comma 98, lettere *b)* e *c)*. Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera *b)*, assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere *b)* e *c)*, e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. *Limitatamente agli scolastici 2015/2016 e 2016/2017*, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico *2015/2016*, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati. *Per l'anno scolastico 2016/2017 l'assegnazione provvisoria di cui ai periodi precedenti può essere richiesta sui posti dell'organico dell'autonomia nonché sul contingente di posti di cui al comma 69 del presente articolo. Nel caso dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista dalla presente legge, si applicano i commi 206 e 207 del presente articolo*.».

Art. 1 - *ter*

Misure urgenti in materia di assunzioni del personale docente per l'anno scolastico 2016/2017

1. Per l'anno scolastico 2016/2017, le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente della scuola statale sono effettuate entro il 15 settembre 2016. La decorrenza economica del contratto di lavoro consegue alla presa di servizio. Le funzioni connesse all'avvio dell'anno scolastico e alla nomina del personale docente attribuite ai dirigenti territorialmente competenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono conseguentemente prorogate al 15 settembre 2016.

2. Per il concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, il triennio di validità delle graduatorie, se approvate entro il 15 settembre 2016, decorre dall'anno scolastico 2016/2017, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 400, comma 01, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 114, della citata legge 13 luglio 2015, n. 107:

«114. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ferma restando la procedura autorizzatoria, bandisce, entro il 1° dicembre 2015, un concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche ed educative statali ai sensi dell'art. 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, per la copertura, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio. Limitatamente al predetto bando sono valorizzati, fra i titoli valutabili in termini di maggiore punteggio:

a) il titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito a seguito sia dell'accesso ai percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, sia del conseguimento di specifica laurea magistrale o a ciclo unico;

b) il servizio prestato a tempo determinato, per un periodo continuativo non inferiore a centottanta giorni, nelle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado.».

— Si riporta il testo dell'art. 400, comma 01, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 maggio 1994, n. 115, S.O.:

«Art. 400 *(Concorsi per titoli ed esami)*. — 01. I concorsi per titoli ed esami sono nazionali e sono indetti su base regionale, con cadenza triennale, per tutti i posti vacanti e disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio. Le relative graduatorie hanno validità triennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto triennio. L'indizione dei concorsi è subordinata alla previsione del verificarsi nell'ambito della regione, nel triennio di riferimento, di un'effettiva vacanza e disponibilità di cattedre o di posti di insegnamento, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 442 per le nuove nomine e dalle disposizioni in materia di mobilità professionale del personale docente recate dagli specifici contratti collettivi nazionali decentrati, nonché del numero dei passaggi di cattedra o di ruolo attuati a seguito dei corsi di riconversione professionale. Per la scuola secondaria resta fermo quanto disposto dall'art. 40, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

(*Omissis*).».

Art. 1 - *quater*

Disposizioni riguardanti i docenti della scuola dell'infanzia

1. Fino all'approvazione delle graduatorie della scuola dell'infanzia del concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, i soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito della scuola dell'infanzia del concorso bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012, che non sono stati assunti nei ruoli regionali per incapienza rispetto ai posti di cui all'articolo 399, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono assunti, in deroga all'articolo 399, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 297 del 1994, in regioni diverse da quella per cui hanno concorso e nei ruoli di cui all'articolo 1, comma 66, della citata legge n. 107 del 2015, con le seguenti condizioni e modalità:*

a) *le assunzioni avvengono in subordine rispetto ai soggetti ancora inseriti nelle graduatorie di merito delle regioni indicate ai sensi della lettera* b) *e nel rispetto della percentuale massima per ciascuna regione del 50 per cento dei posti, riservata allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami, e comunque nel limite massimo della percentuale non superiore al 15 per cento, rispetto ai posti disponibili per ciascuna regione, individuata con il decreto di cui al comma 2;*

b) *i soggetti di cui al presente comma, nei termini e con le modalità stabiliti con il decreto di cui al comma 2, possono presentare apposita istanza al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nella quale indicano l'ordine di preferenza tra tutte le regioni del sistema scolastico statale.*

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i termini e le modalità attuative del comma 1.

3. I soggetti che non accettano la proposta di assunzione di cui al comma 1 sono definitivamente espunti dalle rispettive graduatorie di merito e ad esaurimento.

4. All'esito delle procedure di cui ai commi precedenti, anche in caso di incompleto assorbimento dei soggetti di cui al comma 1, le graduatorie di merito del concorso bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012 sono soppresse.

5. Le graduatorie di merito delle scuole dell'infanzia del concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, per il triennio 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, in deroga all'articolo 400, comma 19, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono valide in ogni caso nell'ambito dei posti vacanti e disponibili, in luogo di quelli messi a concorso. All'assunzione dalle medesime graduatorie si provvede previa procedura autorizzatoria.

Riferimenti normativi:

— Per il riferimento normativo all'art. 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, vedasi nelle note all'art. 1-*ter*.

— Il decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012: indizione dei concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 settembre 2012, n. 75.

— Si riporta il testo dell'art. 399, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297:

«Art. 399 *(Accesso ai ruoli)*. — 1. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'art. 401.

2. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria permanente. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.

(*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 66, della citata legge 13 luglio 2015, n. 107:

«66. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 i ruoli del personale docente sono regionali, articolati in ambiti territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto. Entro il 30 giugno 2016 gli uffici scolastici regionali, su indicazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti le regioni e gli enti locali, definiscono l'ampiezza degli ambiti territoriali, inferiore alla provincia o alla città metropolitana, considerando:

a) la popolazione scolastica;

b) la prossimità delle istituzioni scolastiche;

c) le caratteristiche del territorio, tenendo anche conto delle specificità delle aree interne, montane e delle piccole isole, della presenza di scuole nelle carceri, nonché di ulteriori situazioni o esperienze territoriali già in atto.».

— Si riporta il testo dell'art. 400, comma 19, del citato decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297:

«Art. 400 *(Concorsi per titoli ed esami)*. — (*Omissis*).

19. Conseguono la nomina i candidati dichiarati vincitori che si collocano in una posizione utile in relazione al numero delle cattedre o posti messi a concorso.

(*Omissis*).».

Art. 1 - *quinquies*

Contribuzione alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità

1. A decorrere dall'anno 2017, è corrisposto un contributo alle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, in proporzione agli alunni con disabilità frequentanti, nel limite di spesa di 12,2 milioni di euro annui.

2. Ai fini della verifica del mantenimento della parità, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca accerta annualmente, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, il rispetto del requisito di cui all'articolo 1, comma 4, lettera e), *della legge 10 marzo 2000, n. 62.*

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 12,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 4, lett. *e)* della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 marzo 2000, n. 67:

«4. La parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che, in possesso dei seguenti requisiti, si impegnano espressamente a dare attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3:

(*Omissis*).

e) l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio;

(*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 202, della citata legge 13 luglio 2015, n. 107:

«202. È iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un fondo di parte corrente, denominato "Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica", con uno stanziamento pari a 83.000 euro per l'anno 2015, a 533.000 euro per l'anno 2016, a 104.043.000 euro per l'anno 2017, a 69.903.000 euro per l'anno 2018, a 47.053.000 euro per l'anno 2019, a 43.490.000 euro per l'anno 2020, a 48.080.000 euro per l'anno 2021, a 56.663.000 euro per l'anno 2022 e a 45.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023. Al riparto del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il decreto di cui al presente comma può destinare un importo fino a un massimo del 10 per cento del Fondo ai servizi istituzionali e generali dell'amministrazione per le attività di supporto al sistema di istruzione scolastica.».

Art. 1 - *sexies*

Incarichi di supplenza breve e saltuaria

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 129, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dall'articolo 1, commi 79 e 85, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le istituzioni, scolastiche e le competenti articolazioni del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze agiscono attivando ogni opportuna forma di cooperazione al fine di garantire, ciascuna per la parte di competenza, la tempestiva assegnazione delle risorse alle istituzioni scolastiche ed il pagamento mensile delle somme spettanti al personale a tempo determinato per le prestazioni di lavoro rese, con particolare riferimento agli incarichi di supplenza breve e saltuaria, nel rispetto dei termini previsti da apposito decreto del Presiden-

te del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il pagamento deve comunque avvenire entro il trentesimo giorno successivo all'ultimo giorno del mese di riferimento, ferma restando la disponibilità delle risorse iscritte in bilancio per il pagamento delle spese per i predetti incarichi di supplenza breve e saltuaria. Gli adempimenti e il rispetto dei termini previsti dal predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concorrono alla valutazione dei dirigenti scolastici e di quelli delle amministrazioni coinvolte e sono fonte di responsabilità dirigenziale ove le violazioni riscontrate siano riconducibili a cause imputabili al loro operato.

2. Al fine di assicurare un'efficiente e corretta gestione del personale supplente, è assegnato un codice identificativo univoco al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), individuato quale destinatario di incarichi di supplenza breve e saltuaria, che resta invariato per tutta la durata del contratto ed accompagna la vita lavorativa del supplente breve e saltuario fino all'eventuale immissione in ruolo del medesimo nel comparto scuola e conseguente ottenimento della partita di spesa fissa. È garantita la corrispondenza tra i codici univoci e le partite stipendiali del supplente breve e saltuario in modo da semplificare ed ottimizzare le procedure di gestione di stato giuridico del personale scolastico.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 129, della legge 30 dicembre 2004, n. 311(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005) , pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 dicembre 2004, n. 306, S.O.:

«129. La spesa per supplenze brevi del personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario, al lordo degli oneri sociali a carico dell'amministrazione e dell'imposta regionale sulle attività produttive, non può superare l'importo di 766 milioni di euro per l'anno 2005 e di 565 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta ogni idonea misura per assicurare il rispetto dei predetti limiti.».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 79 e 85, della citata legge 13 luglio 2015, n. 107:

«79. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, il dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento, prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi e della precedenza nell'assegnazione della sede ai sensi degli articoli 21 e 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili nell'ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso.»

«85. Tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 7, il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.».

Art. 1 - *septies*

Disposizioni in materia di ordinamento professionale dei periti industriali

1. Alla legge 2 febbraio 1990, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 1, comma 1, le parole: «ai licenziati degli istituti tecnici che abbiano conseguito lo specifico diploma secondo gli ordinamenti scolastici» sono sostituite dalle seguenti: «a coloro che siano in possesso della laurea di cui all'articolo 55, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328»;*

b) *all'articolo 2, comma 1, lettera* e)*, le parole: «del diploma di perito industriale» sono sostituite dalle seguenti: «della laurea di cui all'articolo 55, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328»;*

c) *all'articolo 2, i commi 3 e 4 sono abrogati;*

d) *all'articolo 3, il comma 3 è abrogato.*

2. Oltre quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 2 febbraio 1990, n. 17, conservano efficacia ad ogni effetto di legge i periodi di praticantato, i titoli di studio maturati e validi ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione, nonché i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei periti industriali e dei periti industriali laureati secondo le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per un periodo di cinque anni dalla medesima data. Per il medesimo periodo, conservano il diritto di accedere all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione anche i soggetti che conseguono un titolo di studio valido a tal fine ai sensi della normativa previgente.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1 della legge 2 febbraio 1990, n. 17 (Modifiche all'ordinamento professionale dei periti industriali), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 febbraio 1990, n. 35, come novellato dalla presente legge:

«1. Il titolo di perito industriale spetta *a coloro che siano in possesso della laurea di cui all'art. 55, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328*.».

— Si riporta il testo dell'art. 55, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 (Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 agosto 2001, n. 190, S.O.:

«Art. 55 *(Professioni di agrotecnico geometra, perito agrario, perito industriale)*. — 1. Agli esami di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, oltre che con i titoli e tirocini previsti dalla normativa vigente e dalla attuazione della legge 10 febbraio 2000, n. 30, si accede con la laurea comprensiva di un tirocinio di sei mesi. Restano ferme le attività professionali riservate o consentite e le prove attualmente previste per l'esame di Stato.

(*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lett. *e)* della citata legge 2 febbraio 1990, n. 17, come novellato dalla presente legge:

«1. Per essere iscritto nell'albo dei periti industriali è necessario:

(*Omissis*).

e) essere in possesso *della laurea di cui all'art. 55, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328*;

(*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 2, commi 3 e 4, della citata legge 2 febbraio 1990, n. 17:

«3. Possono partecipare all'esame di Stato coloro i quali abbiano almeno uno dei seguenti requisiti:

a) abbiano prestato, per almeno tre anni, attività tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale, con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma;

b) abbiano frequentato una apposita scuola superiore biennale diretta a fini speciali, istituita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 , finalizzata al settore della specializzazione relativa al diploma;

c) abbiano compiuto un periodo biennale di formazione e lavoro con contratto a norma dell'art. 3, comma 14, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma;

d) abbiano prestato un periodo di pratica biennale durante il quale il praticante perito industriale abbia collaborato all'espletamento di pratiche rientranti, ai sensi del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, e della legge 12 marzo 1957, n. 146, e successive modificazioni, nelle competenze professionali della specializzazione relativa al diploma.

4. Il periodo biennale di formazione e lavoro e il periodo di pratica biennale di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 3 devono essere svolti presso un perito industriale, un ingegnere o altro professionista che eserciti l'attività nel settore della specializzazione relativa al diploma del praticante o in settore affine, iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio.

(*Omissis*).».

— Il testo dell'art. 3, comma 3, della citata legge 2 febbraio 1990, n. 17, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 febbraio 1990, n. 35, è abrogato dalla presente legge.

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 2, della citata legge 2 febbraio 1990, n. 17:

«2. Conservano efficacia ad ogni effetto i periodi di praticantato svolti ed i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei periti industriali prima della data di entrata in entrata in vigore della presente legge.».

Art. 2.

Disposizioni per la stabilizzazione e il riconoscimento della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute.

1. Per la stabilizzazione della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute (GSSI), di cui all'articolo 31-*bis*, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e per il riconoscimento delle sue attività, è assegnato un contributo di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, ad integrazione delle risorse assegnate con delibera CIPE n. 76 del 6 agosto 2015.

2. La Scuola, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato ai sensi del comma 6, dell'articolo 31-*bis*, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, a seguito del quale è reso disponibile il finanziamento di cui al comma 1, assume carattere di stabilità come istituto universitario a ordinamento speciale.

3. Fino al 31 dicembre 2020, entro il limite massimo di spesa, pari all'80 per cento dei contributi ordinari statali ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, la Scuola può procedere al reclutamento di personale anche in deroga alle limitazioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 marzo 2015, n. 66.

4. All'articolo 31-*bis* del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, i commi 2-*bis* e 5-*bis* sono abrogati e al comma 6 le parole: «di cui al comma 2-*bis*» sono soppresse.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 31-*bis*, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 febbraio 2012, n. 33, S.O, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 aprile 2012, n. 82, S.O.), come novellato dalla presente legge.

«Art. 31-*bis (Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute - GSSI)*. — 1. Al fine di rilanciare lo sviluppo dei territori terremotati dell'Abruzzo mediante la ricostituzione e il rafforzamento delle capacità del sistema didattico, scientifico e produttivo e di realizzare un polo di eccellenza internazionale grazie alla valorizzazione di competenze e strutture altamente specialistiche già esistenti nel territorio, nonché di favorire l'attrazione di risorse di alto livello prevalentemente nel campo delle scienze di base, è istituita la Scuola sperimentale di dottorato internazionale denominata Gran Sasso Science Institute (GSSI).

2. La scuola ha come soggetto attivatore l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) e opera in via sperimentale per un triennio a decorrere dall'anno accademico 2013-2014. L'INFN, sulla base delle risultanze del lavoro del comitato ordinatore di cui al comma 4, coinvolge università e ove necessario altri enti di ricerca.

2-*bis*. *(abrogato)*.

3. La scuola ha l'obiettivo di attrarre competenze specialistiche di alto livello nel campo delle scienze di base e dell'intermediazione tra ricerca e impresa (fisica, matematica e informatica, gestione dell'innovazione e dello sviluppo territoriale), attraverso attività didattica postlaurea, e di formare ricercatori altamente qualificati. A tal fine, la scuola attiva, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia, secondo quanto previsto dalla legge 3 luglio 1998, n. 210, come da ultimo modificata dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, corsi di dottorato di ricerca, con particolare riguardo alla dimensione internazionale e al rapporto con le imprese ad alto contenuto scientifico e tecnologico, e cura altresì attività di formazione post-dottorato.

4. Il piano strategico, che individua le istituzioni universitarie da coinvolgere, lo statuto e i regolamenti della scuola sono elaborati in fase di costituzione da un comitato ordinatore e approvati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Il comitato ordinatore, nominato con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è composto da cinque esperti di elevata professionalità. Il comitato opera a titolo gratuito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Fino al completamento del triennio di sperimentazione di cui al comma 2, per il finanziamento delle attività della scuola è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, cui si fa fronte, quanto a 6 milioni di euro annui, a valere sui fondi per la ricostruzione dell'Abruzzo di cui all'art. 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e, quanto a 6 milioni di euro annui, a valere sulle risorse destinate alla regione Abruzzo nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'art. 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

5-*bis*. *(abrogato)*.

6. Allo scadere del triennio, previo reperimento di idonea copertura finanziaria, con apposito provvedimento legislativo, la scuola può assumere carattere di stabilità a seguito della valutazione dei risultati da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, mediante decreto di riconoscimento e approvazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

— Si riporta il testo dell'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 (Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere *b)* e *c)*, secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* e al comma 5), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 maggio 2012, n. 102:

«Art. 5 *(Limite massimo alle spese di personale)*. — (*Omissis*).

6. Il limite massimo dell'indicatore di cui al comma 1 è pari all'80 per cento.

(*Omissis*).».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2014 (Disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il triennio 2015-2017, a norma dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 marzo 2015, n. 66.

Art. 2 - *bis*

Scuole di specializzazione non mediche

1. Nelle more di una definizione organica della materia, le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, riservate alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi sono attivate in deroga alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Riferimenti normativi:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 (Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 aprile 1982, n. 105, S.O.

— Si riporta il testo dell'art. 8, comma 1, della legge 29 dicembre 2000, n. 401 (Norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 8 gennaio 2001, n. 5:

«Art. 8 *(Scuole di specializzazione)*. — 1. Il numero di laureati appartenenti alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi iscrivibili alle scuole di specializzazione post-laurea è determinato ogni tre anni secondo le medesime modalità previste per i medici dall'art. 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ferma restando la rilevazione annuale del fabbisogno anche ai fini della ripartizione annuale delle borse di studio nell'àmbito delle risorse già previste.».

Art. 2 - *ter*

Riconoscimento di crediti formativi universitari negli istituti tecnici superiori

1. All'articolo 1, comma 51, della legge 13 luglio 2015, n. 107, all'ultimo periodo, la parola: «cento» è sostituita dalla seguente: «quaranta» e la parola: «centocinquanta» è sostituita dalla seguente: «sessantadue».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 51, della citata legge 13 luglio 2015, n. 107, come novellato dalla presente legge:

«51. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i Ministri competenti, sono definiti i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi realizzati dagli istituti tecnici superiori previsti dal capo II delle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 dell'11 aprile 2008, definiti ai sensi dell'art. 69, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, secondo le tabelle di confluenza tra gli esiti di apprendimento in relazione alle competenze acquisite al termine dei suddetti percorsi e le competenze in esito ai corsi di laurea ad essi assimilabili. L'ammontare dei crediti formativi universitari riconosciuti non può essere comunque inferiore a *quaranta* per i percorsi della durata di quattro semestri e a *sessantadue* per i percorsi della durata di sei semestri.».

Art. 2 - *quater*

Incremento dei compensi ai commissari del concorso per docenti

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i compensi per i componenti delle commissioni di esame del concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, entro il limite di spesa determinato dagli stanziamenti a tal fine iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, incluse le risorse di cui all'articolo 1, comma 112, della medesima legge n. 107 del 2015, incrementati di ulteriori 8 milioni di euro per l'anno 2016.

2. Ai fini di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2016. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2016, del fondo per il funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Il fondo di cui al secondo periodo del comma 2 è incrementato di 8 milioni di euro nell'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2017, del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Riferimenti normativi:

— Per il riferimento normativo all'art. 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, vedasi nelle note all'art. 1-*ter*.

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 112, della citata legge 13 luglio 2015, n. 107:

«112. Le somme riscosse ai sensi del comma 111 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa della missione «Istruzione scolastica» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per lo svolgimento della procedura concorsuale.».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.:

«601. A decorrere dall'anno 2007, al fine di aumentare l'efficienza e la celerità dei processi di finanziamento a favore delle scuole statali, sono istituiti nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, in apposita unità previsionale di base, i seguenti fondi: "Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato" e "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche". Ai predetti fondi affluiscono gli stanziamenti dei capitoli iscritti nelle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione "Strutture scolastiche" e "Interventi integrativi disabili", nonché gli stanziamenti iscritti nel centro di responsabilità "Programmazione ministeriale e gestione ministeriale del bilancio" destinati ad integrare i fondi stessi nonché l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, quota parte pari a 15,7 milioni dei fondi destinati all'attuazione del piano programmatico di cui all'art. 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 634 del presente articolo, salvo quanto disposto dal comma 875. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono stabiliti i criteri e i parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse di cui al presente comma nonché per la determinazione delle misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione e formazione. Al fine di avere la completa conoscenza delle spese effettuate da parte delle istituzioni scolastiche a valere sulle risorse finanziarie derivanti dalla costituzione dei predetti fondi, il Ministero della pubblica istruzione procede a una specifica attività di monitoraggio.».

— Per il riferimento normativo all'art. 1, comma 202, della citata legge 13 luglio 2015, n. 107, vedasi nelle note all'art. 1-*quinquies*.

Art. 2 - *quinquies*

Modifica all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208

1. All'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al primo periodo, le parole: «cittadini italiani o di altri Paesi membri dell'Unione europea» sono soppresse e dopo le parole: «territorio nazionale,» sono inserite le seguenti: «in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità,».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016) , pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 dicembre 2015, n. 302, S.O.:

«979. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i cittadini italiani o di altri Paesi membri dell'Unione europea residenti nel territorio nazionale, i quali compiono diciotto anni di età nell'anno 2016, è assegnata, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 980, una Carta elettronica. La Carta, dell'importo nominale massimo di euro 500 per l'anno 2016, può essere utilizzata per assistere a rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'acquisto di libri nonché per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali e spettacoli dal vivo. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta e l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili.».

Art. 2 - *sexies*

ISEE dei nuclei familiari con componenti con disabilità

1. Nelle more dell'adozione delle modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, volte a recepire le sentenze del Consiglio di Stato, sezione IV, nn. 00841, 00842 e 00838 del 2016, nel calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare che ha tra i suoi componenti persone con disabilità o non autosufficienti, come definite dall'allegato 3 al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, anche ai fini del riconoscimento di prestazioni scolastiche agevolate, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *sono esclusi dal reddito disponibile di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell'IRPEF;*

b) *in luogo di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, lettere* b), c) *e* d), *del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, è applicata la maggiorazione dello 0,5 al parametro della scala di equivalenza di cui all'allegato 1 del predetto decreto n. 159 del 2013 per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente.*

2. I trattamenti di cui al comma 1, lettera a), *percepiti per ragioni diverse dalla condizione di disabilità, restano inclusi nel reddito disponibile di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 201 del 2011. Gli enti erogatori di tali trattamenti, anche con riferimento a prestazioni per il diritto allo studio universitario, ai fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del trattamento stesso, sottraggono dal valore dell'ISEE l'ammontare del trattamento percepito dal beneficiario eventualmente valorizzato nell'ISEE medesimo, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza.*

3. Gli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate adottano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto gli atti anche normativi necessari all'erogazione delle nuove prestazioni in conformità con le disposizioni del presente articolo, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati. Restano salve, fino a tale data, le prestazioni sociali agevolate in corso di erogazione sulla base delle disposizioni previgenti.

4. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 cessa a far data dal quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione delle disposizioni di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE, attuative delle modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, di cui al medesimo comma 1.

5. Al maggior onere derivante dall'attuazione del presente articolo, per gli effetti stimati sul numero dei beneficiari delle prestazioni che costituiscono diritti soggettivi, pari a 300.000 euro annui con riferimento all'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e pari a 700.000 euro annui con riferimento all'assegno di maternità di base, di cui all'articolo 74 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per complessivi 1 milione di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328.

6. Fermo restando quanto previsto al comma 5, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Riferimenti normativi:

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 gennaio 2014, n. 19.

— Si riporta l'allegato 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159:

«Allegato 3

Definizione ai fini ISEE della condizione di disabilità media, grave e di non autosufficienza (art. 1, comma 1, lett. *l)*; art. 6, comma 3, lett. *b)*; art. 10, comma 7, lett. *c)*).

CATEGORIE	Disabilità Media	Disabilità Grave	Non autosufficienza
Invalidi civili di età compresa tra 18 e 65 anni	- Invalidi 67→ 99% (D.Lgs. 509/88)	- Inabili totali (L. 118/71, artt. 2 e12)	- Cittadini di età compresa tra 18 e 65 anni con diritto all'indennità di accompagnamento (L. 508/88, art. 1, comma 2, lettera b)
Invalidi civili minori di età	- Minori di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età (L. 118/71, art. 2 - diritto all'indennità di frequenza)	- Minori di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età e in cui ricorrano le condizioni di cui allaL. 449/1997, art. 8 o della L. 388/2000, art. 30	Minori di età con diritto all'indennità di accompagnamento (L. 508/88, art. 1)
Invalidi civili ultrasessantacinquenni	- Ultrasessantacinquenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età, invalidi 67→99% (D.Lgs. 124/98, art.5, comma 7)	- Ultrasessantacinquenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età , inabili 100% (D.Lgs. 124/98,art. 5, comma 7)	- Cittadini ultrasessantacinquenni con diritto all'indennità di accompagnamento (L. 508/88, art. 1, comma 2, lettera b)
Ciechi civili	- Art 4 L. 138/2001	- Ciechi civili parziali (L. 382/70 - L. 508/88 - L. 138/2001)	- Ciechi civili assoluti (L. 382/70 - L. 508/88 - L. 138/2001)
Sordi civili	- Invalidi Civili con cofosi esclusi dalla fornitura protesica (DM 27/8/1999, n. 332)	- Sordi pre-linguali, di cui all'art. 50L. 342/2000	
INPS	- Invalidi (L. 222/84, artt. 1 e6 - D.Lgs. 503/92, art. 1, comma 8)	- Inabili (L. 222/84, artt. 2, 6 e 8)	- Inabili con diritto all'assegno per l'assistenza personale e continuativa (L. 222/84,art. 5)
INAIL	- Invalidi sul lavoro 50→79% (DPR 1124/65, art. 66) - Invalidi sul lavoro 35→59 % (D.Lgs 38/2000, art. 13 - DM 12/7/2000 - L. 296/2006, art1, comma 782)	- Invalidi sul lavoro 80→100% (DPR 1124/65, art. 66) - Invalidi sul lavoro >59% (D.Lgs 38/2000, art. 13 - DM 12/7/2000 -L. 296/2006, art 1, comma 782)	- Invalidi sul lavoro con diritto all'assegno per l'assistenza personale e continuativa (DPR 1124/65 - art. 66) - Invalidi sul lavoro con menomazioni dell'integrità psicofisica di cui alla L.296/2006, art 1, comma 782, punto 4
INPS gestione ex INPDAP	- Inabili alle mansioni (L. 379/55, DPR 73/92 e DPR 171/2011)	- Inabili (L. 274/1991, art. 13 - L. 335/95, art. 2)	
Trattamenti di privilegio ordinari e di guerra	- Invalidi con minorazioni globalmente ascritte alla terza ed alla seconda categoria Tab. A DPR 834/81 (71→80%)	- Invalidi con minorazioni globalmente ascritte alla prima categoria Tab. A DPR 834/81(81→100%)	- Invalidi con diritto all'assegno di superinvalidità (Tabella E allegata al DPR 834/81)
Handicap		- Art 3 comma 3 L. 104/92	

“.

— Si riporta il testo dell’art. 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il 6 dicembre 2011, n. 284, S.O., convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicembre 2011, n.300):

«Art. 5 *(Introduzione dell’ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, con destinazione dei relativi risparmi a favore delle famiglie).* — 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro il 31 maggio 2012, sono rivisti le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di: adottare una definizione di reddito disponibile che includa la percezione di somme, anche se esenti da imposizione fiscale, e che tenga conto delle quote di patrimonio e di reddito dei diversi componenti della famiglia nonché dei pesi dei carichi familiari, in particolare dei figli successivi al secondo e di persone disabili a carico; migliorare la capacità selettiva dell’indicatore, valorizzando in misura maggiore la componente patrimoniale sita sia in Italia sia all’estero, al netto del debito residuo per l’acquisto della stessa e tenuto conto delle imposte relative; permettere una differenziazione dell’indicatore per le diverse tipologie di prestazioni. Con il medesimo decreto sono individuate le agevolazioni fiscali e tariffarie nonché le provvidenze di natura assistenziale che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, non possono essere più riconosciute ai soggetti in possesso di un ISEE superiore alla soglia individuata con il decreto stesso. A far data dai trenta giorni dall’entrata in vigore delle disposizioni di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell’ISEE, attuative del decreto di cui al periodo precedente, sono abrogati il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 1999, n. 221. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le modalità con cui viene rafforzato il sistema dei controlli dell’ISEE, anche attraverso la condivisione degli archivi cui accedono la pubblica amministrazione e gli enti pubblici e prevedendo la costituzione di una banca dati delle prestazioni sociali agevolate, condizionate all’ISEE, attraverso l’invio telematico all’INPS, da parte degli enti erogatori, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, delle informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni concesse. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I risparmi derivanti dall’applicazione del presente articolo a favore del bilancio dello Stato e degli enti nazionali di previdenza e di assistenza sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l’attuazione di politiche sociali e assistenziali. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede a determinare le modalità attuative di tale riassegnazione.».

— Si riporta il testo dell'art. 4, comma 4, lett. *b)*, *c)* e *d)* del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159:

«4. Dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo, come determinata ai sensi dei commi precedenti, si sottraggono, fino a concorrenza, le seguenti spese o franchigie riferite al nucleo familiare:

(*Omissis*).

b) nel caso del nucleo facciano parte persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, la spesa sostenuta, inclusiva dei contributi versati, per collaboratori domestici e addetti all'assistenza personale, come risultante dalla dichiarazione di assunzione presentata all'INPS e dai contributi versati al medesimo istituto, nel limite dell'ammontare dei trattamenti di cui al comma 2, lettera *f)*, al netto della detrazione di cui al comma 3, lettera *f)*, di cui la persona non autosufficiente risulti beneficiaria, fatto salvo quanto previsto all'art. 6, comma 3, lettera *a)*. Le spese per assistenza personale possono essere sottratte dalla somma dei redditi anche nel caso di acquisizione dei servizi medesimi presso enti fornitori, purché sia conservata ed esibita a richiesta idonea documentazione attestante la spesa sostenuta e la tipologia di servizio fornita;

c) alternativamente a quanto previsto alla lettera *b)*, nel caso del nucleo facciano parte persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, in caso di ricovero presso strutture residenziali nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, l'ammontare della retta versata per l'ospitalità alberghiera, fatto salvo quanto previsto all'art. 6, comma 3, lettera *a)*;

d) nel caso del nucleo facciano parte:

1) persone con disabilità media, per ciascuna di esse, una franchigia pari ad 4.000 euro, incrementate a 5.500 se minorenni;

2) persone con disabilità grave, per ciascuna di esse, una franchigia pari a 5.500 euro, incrementate a 7.500 se minorenni;

3) persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, una franchigia pari a 7.000 euro, incrementate a 9.500 se minorenni.

Le franchigie di cui alla presente lettera possono essere alternativamente sottratte, fino a concorrenza, dal valore dell'ISE.

(*Omissis*).».

— Si riporta l'allegato 1 al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159:

«Allegato 1

Scala di equivalenza

(art. 1, comma 1, lett. c)

I parametri della scala di equivalenza corrispondenti al numero di componenti il nucleo familiare, come definito ai sensi dell'art. 3, del presente decreto, sono i seguenti:

Numero componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Il parametro della scala di equivalenza è incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente.

Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni:

a) 0,2 in caso di nuclei familiari con tre figli, 0,35 in caso di quattro figli, 0,5 in caso di almeno cinque figli;

b) 0,2 per nuclei familiari con figli minorenni, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l'unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell'anno di riferimento dei redditi dichiarati;

c) la maggiorazione di cui alla lettera *b)* si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo non lavoratore e da figli minorenni; ai soli fini della verifica del requisito di cui al periodo precedente, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei casi di cui all'art. 7, comma 1, lettere dalla *a)* alla *e)*.

Ai fini della determinazione del parametro della scala di equivalenza, qualora tra i componenti il nucleo familiare vi sia un componente per il quale siano erogate prestazioni in ambiente residenziale a ciclo continuativo ovvero un componente in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, che non sia considerato nucleo familiare a se stante ai sensi dell'art. 3, comma 6, tale componente incrementa la scala di equivalenza, calcolata in sua assenza, di un valore pari ad 1.».

— Si riporta l'art. 65, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 dicembre 1998, n. 302, S.O.:

«Art. 65 *(Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori)*. — 1. Con effetto dal 1° gennaio 1999, in favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani e dell'Unione europea residenti, da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, con tre o più figli tutti con età inferiore ai 18 anni, che risultino in possesso di risorse economiche non superiori al valore dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 36 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con cinque componenti, è concesso un assegno sulla base di quanto indicato al comma 3. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste.

2. L'assegno di cui al comma 1 è concesso dai comuni, che ne rendono nota la disponibilità attraverso pubbliche affissioni nei territori comunali, ed è corrisposto a domanda. L'assegno medesimo è erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalità da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 6. A tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS le somme indicate al comma 5, con conguaglio, alla fine di ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione.

3. L'assegno di cui al comma 1 è corrisposto integralmente, per un ammontare di 200.000 lire mensili e per tredici mensilità, per i valori dell'ISE del beneficiario inferiori o uguali alla differenza tra il valore dell'ISE di cui al comma 1 e il predetto importo dell'assegno su base annua. Per valori dell'ISE del beneficiario compresi tra la predetta differenza e il valore dell'ISE di cui al comma 1 l'assegno è corrisposto in misura pari alla differenza tra l'ISE di cui al comma 1 e quello del beneficiario, e per importi annui non inferiori a 20.000 lire.

4. Gli importi dell'assegno e dei requisiti economici di cui al presente articolo sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

5. Per le finalità del presente articolo è istituito un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la cui dotazione è stabilita in lire 390 miliardi per l'anno 1999, in lire 400 miliardi per l'anno 2000 e in lire 405 miliardi a decorrere dall'anno 2001.

6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le necessarie norme regolamentari per l'applicazione del presente articolo, inclusa la determinazione dell'integrazione dell'ISE, con l'indicatore della situazione patrimoniale.».

— Si riporta il testo dell'art. 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 aprile 2001, n. 96, S.O.:

«Art. 74 *(Assegno di maternità di base)* (legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 66, commi 1, 2, 3, 4, 5-*bis*, 6; legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, comma 12; legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, commi 10 e 11) . — 1. Per ogni figlio nato dal 1° gennaio 2001, o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dalla stessa data, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che non beneficiano dell'indennità di cui agli articoli 22, 66 e 70 del presente testo unico, è concesso un assegno di maternità pari a complessive L. 2.500.000.

2. Ai trattamenti di maternità corrispondono anche i trattamenti economici di maternità corrisposti da datori di lavoro non tenuti al versamento dei contributi di maternità.

3. L'assegno è concesso dai comuni nella misura prevista alla data del parto, alle condizioni di cui al comma 4. I comuni provvedono ad informare gli interessati invitandoli a certificare il possesso dei requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe comunale dei nuovi nati.

4. L'assegno di maternità di cui al comma 1, nonché l'integrazione di cui al comma 6, spetta qualora il nucleo familiare di appartenenza della madre risulti in possesso di risorse economiche non superiori ai valori dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 50 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con tre componenti.

5. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste.

6. Qualora il trattamento della maternità corrisposto alle lavoratrici che godono di forme di tutela economica della maternità diverse dall'assegno istituito al comma 1 risulti inferiore all'importo di cui al medesimo comma 1, le lavoratrici interessate possono avanzare ai comuni richiesta per la concessione della quota differenziale.

7. L'importo dell'assegno è rivalutato al 1° gennaio di ogni anno, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.

8. L'assegno di cui al comma 1, ferma restando la titolarità concessiva in capo ai comuni, è erogato dall'INPS sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalità da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 9.

9. Con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le necessarie disposizioni regolamentari per l'attuazione del presente articolo.

10. Con tali decreti sono disciplinati i casi nei quali l'assegno, se non ancora concesso o erogato, può essere corrisposto al padre o all'adottante del minore.

11. Per i procedimenti di concessione dell'assegno di maternità relativi ai figli nati dal 2 luglio 1999 al 30 giugno 2000 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Per i procedimenti di concessione dell'assegno di maternità relativi ai figli nati dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2000 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 12 dell'art. 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.».

— Si riporta il testo dell'art. 20, comma 8, della citata legge 8 novembre 2000, n. 328:

«Art. 20 *(Fondo nazionale per le politiche sociali)*. — (*Omissis*).

8. A decorrere dall'anno 2002 lo stanziamento complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali è determinato dalla legge finanziaria con le modalità di cui all'art. 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, assicurando comunque la copertura delle prestazioni di cui all'art. 24 della presente legge.

(*Omissis*).».

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 1, pari a 64 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede:

a) per 15 milioni di euro mediante parziale utilizzo delle economie di cui all'articolo 58, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

b) per 49 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa, per il funzionamento, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2016.

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 1, si provvede, a decorrere dal 2016, quanto a 2 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e quanto a 1 milione di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 58, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 2013, n. 144, S.O., convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 agosto 2013, n. 194, S.O.):

«Art. 58 *(Disposizioni urgenti per lo sviluppo del sistema universitario e degli enti di ricerca)*. — (*Omissis*).

6. Eventuali risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli indicati al comma 5 del presente articolo, tenuto anche conto della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivati dal comma 9 dell'art. 59 del presente decreto, rimangono a disposizione per le esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche e per le supplenze brevi.

(*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 601, della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296:

«601. A decorrere dall'anno 2007, al fine di aumentare l'efficienza e la celerità dei processi di finanziamento a favore delle scuole statali, sono istituiti nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, in apposita unità previsionale di base, i seguenti fondi: "Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato" e "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche". Ai predetti fondi affluiscono gli stanziamenti dei capitoli iscritti nelle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione "Strutture scolastiche" e "Interventi integrativi disabili", nonché gli stanziamenti iscritti nel centro di responsabilità "Programmazione ministeriale e gestione ministeriale del bilancio" destinati ad integrare i fondi stessi nonché l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, quota parte pari a 15,7 milioni dei fondi destinati all'attuazione del piano programmatico di cui all'art. 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 634 del presente articolo, salvo quanto disposto dal comma 875. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono stabiliti i criteri e i parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse di cui al presente comma nonché per la determinazione delle misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione e formazione. Al fine di avere la completa conoscenza delle spese effettuate da parte delle istituzioni scolastiche a valere sulle risorse finanziarie derivanti dalla costituzione dei predetti fondi, il Ministero della pubblica istruzione procede a una specifica attività di monitoraggio.".

— Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 1993, n. 303, S.O.:

«Art. 5 *(Università)*. — 1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1994 i mezzi finanziari destinati dallo Stato alle università sono iscritti in tre distinti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, denominati:

a) Fondo per il finanziamento ordinario delle università, relativo alla quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle università, ivi comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale di cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e della spesa per le attività previste dalla legge 28 giugno 1977, n. 394;

b) Fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche, relativo alla quota a carico del bilancio statale per la realizzazione di investimenti per le università in infrastrutture edilizie e in grandi attrezzature scientifiche, ivi compresi i Fondi destinati alla costruzione di impianti sportivi, nel rispetto della legge 28 giugno 1977, n. 394, e del comma 8 dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910;

c) Fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario, relativo al finanziamento di specifiche iniziative, attività e progetti, ivi compreso il finanziamento di nuove iniziative didattiche.

2. Al Fondo per il finanziamento ordinario delle università sono altresì attribuite le disponibilità finanziarie di cui all'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, relative al personale delle università, le disponibilità finanziarie per la completa applicazione dei contratti in itinere con il personale non docente, nonché le disponibilità finanziarie a copertura degli incrementi di retribuzione del personale docente.

3. Nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università sono comprese una quota base, da ripartirsi tra le università in misura proporzionale alla somma dei trasferimenti statali e delle spese sostenute direttamente dallo Stato per ciascuna università nell'esercizio 1993, e una quota di riequilibrio, da ripartirsi sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale e la Conferenza permanente dei rettori, relativi a standard dei costi di produzione per studente, al minore valore percentuale della quota relativa alla spesa per il personale di ruolo sul fondo per il finanziamento ordinario e agli obiettivi di qualificazione della ricerca, tenuto conto delle dimensioni e condizioni ambientali e strutturali.

4. Il Fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche è ripartito in relazione alle necessità di riequilibrio delle disponibilità edilizie, ed alle esigenze di investimento in progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale.

5. Il fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario è ripartito in conformità ai piani di sviluppo.

6. Le università possono, altresì, stipulare con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, accordi di programma per l'attribuzione delle risorse finanziarie di cui ai commi 3, 4 e 5 per la gestione del complesso delle attività ovvero di iniziative e attività specifiche.

7. Salvo quanto previsto al comma 2, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università è determinato, per l'anno 1994, in misura pari agli stanziamenti previsti nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno medesimo, per le finalità di cui al comma 1, lettera *a)*.

8. A partire dal 1995, la quota base del Fondo per il finanziamento ordinario delle università sarà progressivamente ridotta e la quota di riequilibrio dello stesso Fondo sarà aumentata almeno di pari importo. La quota di riequilibrio concorre al finanziamento a regime delle iniziative realizzate in conformità ai piani di sviluppo. Il riparto della quota di riequilibrio è finalizzato anche alla riduzione dei differenziali nei costi standard di produzione nelle diverse aree disciplinari ed al riallineamento delle risorse erogate tra le aree disciplinari, tenendo conto delle diverse specificità e degli standard europei.

9. Le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica relative allo stato giuridico ed economico dei professori universitari e dei ricercatori, fatte salve le competenze e le norme vigenti in materia di concorsi, nonché le norme vigenti in materia di stato giuridico, sono attribuite alle università di appartenenza, che le esercitano nelle forme stabilite dallo statuto, provvedendo comunque direttamente agli adempimenti in materia di pubblicità.

10.

11.

12.

13.

14. Le singole università fissano le tasse di iscrizione in lire 300.000.

15.

16.

17.

18.

19. L'importo della tassa minima di cui al comma 14 per gli anni accademici successivi all'anno accademico 1994-1995 è aumentato sulla base del tasso di inflazione programmato, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

20.

21. I provvedimenti di nomina, promozione e cessazione dal servizio del personale delle università non sono soggetti a controlli preventivi di legittimità della Corte dei conti. Il controllo successivo della Corte dei conti di cui all'art. 7, comma 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168, è esercitato ai soli fini della Relazione al Parlamento con l'esclusione del controllo amministrativo di regolarità contabile e sui singoli atti della gestione. All'uopo le università trasmettono alla Corte dei conti i consuntivi annuali, corredati della relazione del rettore, dei nuclei di valutazione interna e dei revisori dei conti, non oltre quindici giorni dopo la loro approvazione e comunque non oltre sei mesi dopo la chiusura dell'esercizio finanziario a cui si riferiscono.

22. Nelle università, ove già non esistano, sono istituiti nuclei di valutazione interna con il compito di verificare, mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I nuclei determinano i parametri di riferimento del controllo anche su indicazione degli organi generali di direzione, cui riferiscono con apposita relazione almeno annualmente.

23. La relazione dei nuclei di valutazione interna è trasmessa al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al Consiglio universitario nazionale e alla Conferenza permanente dei rettori per la valutazione dei risultati relativi all'efficienza e alla produttività delle attività di ricerca e di formazione, e per la verifica dei programmi di sviluppo e di riequilibrio del sistema universitario, anche ai fini della successiva assegnazione delle risorse.

24. L'organico di ciascuno degli Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano è costituito dai posti del personale di ricerca già assegnati, nonché dai posti di ruolo di personale tecnico ed amministrativo in servizio alla data del 31 agosto 1993, ivi compresi quelli per i quali a tale data siano stati pubblicati i bandi o iniziate le procedure di concorso. In vista della riorganizzazione degli Osservatori astronomici e astrofisici in un unico ente denominato "Istituto nazionale di astronomia ed astrofisica", l'organico nazionale è costituito dalla somma delle dotazioni organiche dei singoli osservatori, dai posti di cui all'art. 30 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, ed agli articoli 11, 14 e16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163, non ancora assegnati, e dai posti assegnati vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge. Analogamente, in vista del riordinamento dell'Osservatorio vesuviano nell'ente denominato "Istituto nazionale di vulcanologia", rimangono assegnati all'Osservatorio vesuviano i posti della dotazione organica e i posti assegnati ai sensi dell'art. 30 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, e quelli di cui agli articoli 30, 33 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163.

25. Le dotazioni organiche delle istituzioni e degli enti di ricerca sono costituite dai posti coperti al 31 agosto 1993, dai posti per la cui copertura siano stati banditi concorsi o iniziate procedure entro il 31 agosto 1993, nonché dai posti previsti in conseguenza di operazioni di rideterminazione delle piante organiche svolte in base alle disposizioni e alle procedure di cui all'art. 13 dell'accordo sindacale reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171.

26. Per il triennio 1994-1996 le istituzioni e gli enti di ricerca possono procedere ad assunzioni entro il limite massimo del 15 per cento per ciascun anno dei posti non coperti e comunque nell'ambito degli stanziamenti previsti per ciascun anno.

27. Sono fatti salvi i contratti previsti dall'art. 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e successive modificazioni, e dall'art. 23 dell'accordo sindacale reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171. Sono fatti salvi, altresì, i contratti a tempo determinato presso istituzioni ed enti di ricerca i cui oneri ricadano su Fondi derivanti da contratti con istituzioni comunitarie ed internazionali, nonché quelli derivanti dall'art. 2 della legge 7 agosto 1973, n. 519.

28. Le modalità di applicazione all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) dei commi 25, 26 e 27 saranno definite con decreto interministeriale emanato di intesa fra il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.».

— Si riporta il testo dell'art. 7 del citato decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204:

«Art. 7 *(Competenze del MURST)*. — 1. A partire dal 1° gennaio 1999 gli stanziamenti da destinare al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), di cui all'art. 11 della legge 22 dicembre 1977, n. 951, all'ASI, di cui all'art. 15, comma 1, lettera *a)*, della legge 30 maggio 1988, n. 186, e all'art. 5 della legge 31 maggio 1995, n. 233; all'Osservatorio geofisico sperimentale (OGS), di cui all'art. 16, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 399; agli enti finanziati dal MURST ai sensi dell'art. 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , già concessi ai sensi dell'art. 11, terzo comma, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni, sono determinati con unica autorizzazione di spesa ed affluiscono ad apposito fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal MURST, istituito nello stato di previsione del medesimo Ministero. Al medesimo fondo

affluiscono, a partire dal 1° gennaio 1999, i contributi all'Istituto nazionale per la fisica della materia (INFM), di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 506, nonché altri contributi e risorse finanziarie che saranno stabilite per legge in relazione alle attività dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), dell'INFM e relativi laboratori di Trieste e di Grenoble, del Programma nazionale di ricerche in Antartide, dell'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna. Il fondo è determinato ai sensi dell'art. 11, terzo comma, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito annualmente tra gli enti e le istituzioni finanziati dal MURST con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, comprensivi di indicazioni per i due anni successivi, emanati previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia, da esprimersi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta. Nelle more del perfezionamento dei predetti decreti e al fine di assicurare l'ordinata prosecuzione delle attività, il MURST è autorizzato ad erogare acconti agli enti sulla base delle previsioni contenute negli schemi dei medesimi decreti, nonché dei contributi assegnati come competenza nel precedente anno.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo il Consiglio nazionale della scienza e tecnologia (CNST), di cui all'art. 11 della legge 9 maggio 1989, n. 168 , è soppresso. Sono fatti salvi le deliberazioni e gli atti adottati dal predetto organo fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Alla legge 9 maggio 1989, n. 168, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

a) ... (Sostituisce con le lett. da *b)* a b-*ter*) la lett. *b)* del comma 1, dell'art. 2, legge 9 maggio 1989, n. 168);

b) nella lettera *c)* del comma 1 dell'art. 2, le parole «sentito il CNST» sono soppresse;

c) ... (Sostituisce la lett. *d)* del comma 1, dell'art. 2, legge 9 maggio 1989, n. 168);

d) nelle lettere *e)* ed *f)* del comma 1 dell'art. 2 le parole «sentito il CNST» sono soppresse;

e) ... (Sostituisce la lett. *g)* del comma 1, dell'art. 2, legge 9 maggio 1989, n. 168);

f) il comma 3 dell'art. 2 è soppresso;

g) i commi 1 e 2 dell'art. 3 sono soppressi e nel comma 3 dell'art. 3 le parole «sentito il CNST» sono soppresse;

h) nel comma 2 dell'art. 8 le parole da «il quale» fino a «richiesta» sono soppresse;

i) l'art. 11 è soppresso.

5. Nel comma 9, secondo periodo, dell'art. 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , le parole da «previo parere» fino a «n. 59» sono soppresse.

6. È abrogata ogni altra vigente disposizione che determina competenze del CNST.

7. È abrogato l'art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto di cui alla lettera *g)* del comma 1 dell'art. 2 della legge 9 maggio 1989, n. 168, come modificata dalla lettera *e)* del comma 4.

8. Fino alla data di insediamento dei CSN e dell'AST, l'art. 4, comma 3, lettera *a)*, non si applica nella parte in cui sono previste loro osservazioni e proposte preliminarmente all'approvazione del PNR. In sede di prima applicazione del presente decreto, in assenza di approvazione del PNR, il Fondo speciale può essere ripartito, con delibera del CIPE, finanziare interventi di ricerca di particolare rilevanza strategica.

9. I comitati nazionali di consulenza, il consiglio di presidenza e la giunta amministrativa del CNR sono prorogati fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di riordino del CNR stesso, da emanarsi ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera *d)*, 14 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , e comunque non oltre il 31 dicembre 1998.

10. L'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna, di cui all'art. 5, comma 4, della legge 7 agosto 1997, n. 266, è inserito tra gli enti di ricerca a carattere non strumentale ed è disciplinato dalle disposizioni di cui all'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni e integrazioni, alle quali si uniforma il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica previsto dal predetto art. 5, comma 4, della legge n. 266 del 1997.».

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

16A04073

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sodio ioduro (^{131}I) Mallinckrodt Medical»

Estratto determina V&A n. 804/2016 del 3 maggio 2016

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: SODIO IODURO (^{131}I) MALLINCKRODT MEDICAL nella forma e confezione: "37-7400 MBq capsula rigida" 1 capsula, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare AIC: Mallinckrodt Medical B.V. (Paesi Bassi) con sede legale e domicilio in Westerduinweg 3 - 1755 Le Petten (Paesi Bassi).

Confezione: "37-7400 MBq capsula rigida" 1 capsula.

AIC n. 039009016 (in base 10) 156GRS (in base 32).

Forma Farmaceutica: capsula rigida.

Validità prodotto integro: 42 giorni dalla data e ora di fine della produzione (EoP)

Produttore del principio attivo:

IRE stabilimento sito in Zoning Industriel, Avenue de l'Espérance - 6220 Fleurus - Belgio; NTP Radioisotopes (PTY.) LTD stabilimento sito in Building P1700 and P1701 (Radiochemicals) - PO Box 582 - Pretoria 0001 - Repubblica Sudafricana.

Produttore del prodotto finito: Mallinckrodt Medical BV stabilimento sito in Westerduinweg 3 - 1755 Le Petten - Paesi Bassi (produzione, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio dei lotti).

Capsule pre-riempite: ACE Pharmaceuticals BV stabilimento sito in Schepenveld 41, NL - 3891 ZK Zeewolde - Paesi Bassi (produzione).

Composizione: ogni capsula rigida contiene:

Principio attivo: sodio ioduro (^{131}I) 37-7400 MBq alla data e ora di calibrazione.

Eccipienti: contenuto della capsula: disodio idrogenofosfato diidrato; sodio tiosolfato pentaidrato; sodio idrogenocarbonato; sodio idrossido; sodio cloruro; saccarosio; acqua per preparazioni iniettabili; involucro della capsula: gelatina.

Indicazioni terapeutiche.

La terapia della tiroide con radioiodio è indicata per:

il trattamento della malattia di Graves, del gozzo multinodulare tossico o dei noduli tiroidei funzionalmente autonomi.

il trattamento del carcinoma tiroideo papillare e follicolare compresa la forma metastatica.

La terapia con sodio ioduro (^{131}I) è spesso associata a interventi chirurgici e farmaci antitiroidei.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: AIC n. 039009016 - "37-7400 MBq capsula rigida" 1 capsula.

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: AIC n. 039009016 - "37-7400 MBq capsula rigida" 1 capsula - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto. È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatto salvo un periodo transitorio della durata di 90 giorni, a decorrere da tale data, al fine di provvedere all'adeguamento di tutte le confezioni ed alla predisposizione degli stampati. La stessa determinazione sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A04031

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Androgel»

Estratto determina V&A n. 803/2016 del 3 maggio 2016

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: «ANDROGEL», nelle forme e confezioni: «16.2 mg/g gel» 1 contenitore multidose in pp con dosatore da 60 erogazioni; «16.2 mg/g gel» 2 contenitori multidose in pp con dosatori da 60 erogazioni; «16.2 mg/g gel» 3 contenitori multidose in pp con dosatori da 60 erogazioni; «16.2 mg/g gel» 6 contenitori multidose in pp con dosatori da 60 erogazioni, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Laboratoires Besins International, con sede legale e domicilio fiscale in Paris, 3, Rue du Bourg L'Abbé, cap 75003, Francia (FR).

Confezioni:

«16.2 mg/g gel» 1 contenitore multidose in pp con dosatore da 60 erogazioni - A.I.C. n. 035865233 (in base 10) 126JNK (in base 32);

«16.2 mg/g gel» 2 contenitori multidose in pp con dosatori da 60 erogazioni - A.I.C. n. 035865245 (in base 10) 126JNX (in base 32);

«16.2 mg/g gel» 3 contenitori multidose in pp con dosatori da 60 erogazioni - A.I.C. n. 035865258 (in base 10) 126JPB (in base 32);

«16.2 mg/g gel» 6 contenitori multidose in pp con dosatori da 60 erogazioni - A.I.C. n. 035865260 (in base 10) 126JPD (in base 32).

Forma farmaceutica: gel.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo: Productos Quimicos Naturales SA de CV stabilimento sito in Ojo de Agua - Domicilio Conocido - 94450 Ixtaczoquitlan - Veracruz - Messico.

Produttore del prodotto finito:

Laboratoires Besins International stabilimento sito in 13, rue Périer - 92122 Montrouge Cedex - Francia (produzione, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio dei lotti);

Quali-Controle stabilimento sito in 90, Rue François Truffaut - 60110 Méru - Francia (controllo di qualità, test microbiologici);

Besins Manufacturing Belgium stabilimento sito in Groot-Bijgaardenstraat 128 - 1620 Drogenbos - Belgio (controllo e rilascio dei lotti).

Composizione: 1 g di gel contiene:

principio attivo: testosterone 16,2 mg. Una pressione della pompa dosatrice eroga 1,25 g di gel contenente 20,25 mg di testosterone;

eccipienti: carbomero 980; isopropile miristato; etanolo 96%; sodio idrossido; acqua depurata.

Indicazioni terapeutiche: Androgel è indicato negli adulti come terapia sostitutiva con testosterone per ipogonadismo maschile quando il deficit di testosterone sia stato confermato dal quadro clinico e dalle analisi biochimiche (vedere paragrafo 4.4 «Avvertenze speciali e precauzioni di impiego» del riassunto delle caratteristiche del prodotto).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: A.I.C. n. 035865233 - «16.2 mg/g gel» 1 contenitore multidose in pp con dosatore da 60 erogazioni.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: A.I.C. n. 035865245 - «16.2 mg/g gel» 2 contenitori multidose in pp con dosatori da 60 erogazioni.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: A.I.C. n. 035865258 - «16.2 mg/g gel» 3 contenitori multidose in pp con dosatori da 60 erogazioni.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: A.I.C. n. 035865260 - «16.2 mg/g gel» 6 contenitori multidose in pp con dosatori da 60 erogazioni.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: A.I.C. n. 035865233 - «16.2 mg/g gel» 1 contenitore multidose in pp con dosatore da 60 erogazioni - RNRL: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - endocrinologo, urologo, andrologo.

Confezione: A.I.C. n. 035865245 - «16.2 mg/g gel» 2 contenitori multidose in pp con dosatori da 60 erogazioni - RNRL: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - endocrinologo, urologo, andrologo.

Confezione: A.I.C. n. 035865258 - «16.2 mg/g gel» 3 contenitori multidose in pp con dosatori da 60 erogazioni - RNRL: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - endocrinologo, urologo, andrologo.

Confezione: A.I.C. n. 035865260 - «16.2 mg/g gel» 6 contenitori multidose in pp con dosatori da 60 erogazioni - RNRL: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - endocrinologo, urologo, andrologo.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto. È approvato il riassunto delle carat-

teristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A04032

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ovixan»

Estratto determina V&A n. 802/2016 del 3 marzo 2016

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: «OVIXAN», nelle forme e confezioni: «1 mg/g crema» 1 tubo in pe/al/pe da 35 g; 043604053 - «1 mg/g crema» 1 tubo in pe/al/pe da 70 g; «1 mg/g crema» 1 tubo in pe/al/pe da 90 g, in aggiunta alle confezioni già autorizzate, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare AIC: Abiogen Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Via Meucci, 36 - Frazione Ospedaletto, Cap 56121, Pisa, codice fiscale 05200381001.

Confezione: «1 mg/g crema» 1 tubo in pe/al/pe da 35 g - AIC n. 043604040 (in base 10) 19LQ28 (in base 32);

Confezione: «1 mg/g crema» 1 tubo in pe/al/pe da 70 g - AIC n. 043604053 (in base 10) 19LQ2P (in base 32);

Confezione: «1 mg/g crema» 1 tubo in pe/al/pe da 90 g - AIC n. 043604065 (in base 10) 19LQ31 (in base 32).

Forma farmaceutica: crema.

Composizione: 1 g di crema contiene:

Principio attivo: mometasone furoato 1 mg.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: AIC n. 043604040 - «1 mg/g crema» 1 tubo in pe/al/pe da 35 g.

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 043604053 - «1 mg/g crema» 1 tubo in pe/al/pe da 70 g.

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 043604065 - «1 mg/g crema» 1 tubo in pe/al/pe da 90 g.

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: AIC n. 043604040 - «1 mg/g crema» 1 tubo in pe/al/pe da 35 g - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: AIC n. 043604053 - «1 mg/g crema» 1 tubo in pe/al/pe da 70 g - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: AIC n. 043604065 - «1 mg/g crema» 1 tubo in pe/al/pe da 90 g - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A04033

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mucosolvan».

Estratto determina V&A n. 824/2016 del 3 maggio 2016

È autorizzato il seguente *grouping* di variazioni:

B.II.b.2.c.2) Modifiche a livello di importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo qualitativo del prodotto finito - Sostituzione o aggiunta di un fabbricante responsabile dell'importazione e/o del rilascio dei lotti - Compresi il controllo dei lotti/le prove, B.II.a.3.b.2) Modifiche nella composizione (eccipienti) del prodotto finito - Altri eccipienti - Modifiche qualitative o quantitative di uno o più eccipienti tali da avere un impatto significativo sulla sicurezza, la qualità o l'efficacia del medicinale, B.II.a.3.a.1) Modifiche nella composizione (eccipienti) del prodotto finito - Modifiche del sistema di aromatizzazione o di colorazione - Aggiunta, soppressione o sostituzione, B.II.c.1.c) Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti di un eccipiente - Soppressione di un parametro di specifica non significativo (ad esempio soppressione di un parametro obsoleto), B.II.c.2.d) Modifica del metodo di prova di un eccipiente - Altre modifiche di una procedura di prova (comprese sostituzioni o aggiunte), B.II.d.1.a) Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - Rafforzamento dei limiti delle specifiche, B.II.d.1.e) Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - Modifica che non rientra nei limiti di specifica approvati, B.II.d.2.d) Modifica della procedura di prova del prodotto finito - Altre modifiche di una procedura di prova (comprese sostituzioni o aggiunte), B.II.b.1 *a)* Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito - Sito di confezionamento secondario, B.II.b.1 *b)* Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito - Sito di confezionamento primario, B.II.b.1 *e)* Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito - Sito in cui sono effettuate tutte le operazioni, ad eccezione del rilascio dei lotti, del controllo dei lotti e degli imballaggi primario e secondario, per i medicinali non sterili, B.II.b.5 *z)* Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito - Altra variazione, B.II.c.1 *z)* Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti di un eccipiente - Altra variazione, B.II.b.3.b) Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito, compreso un prodotto intermedio utilizzato per la fabbricazione del prodotto finito - Modifiche sostanziali nel procedimento di fabbricazione del principio attivo, tali da avere un impatto significativo sulla qualità, la sicurezza e l'efficacia del medicinale, B.II.d.1.d) Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - Soppressione di un parametro di specifica non significativo (ad esempio soppressione di un parametro obsoleto, quali aroma e sapore, o prova di identificazione per un materiale colorante o aromatizzante),

relativamente al medicinale «Mucosolvan», nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 024428272 - «15 mg/5ml sciroppo» flacone 200 ml aroma frutti di bosco,

sostituzione del sito di produzione, modifica degli eccipienti, modifica del processo di produzione, modifiche di IPC e parametri di specifica come di seguito riportato:

DA	A
Delpharm Reims 10 rue Colonel Charbonneaux 51100 REIMS France *Tutte le operazioni: produzione bulk, testing, confezionamento primario e secondario, rilascio lotti* Istituto De Angeli s.r.l. Località Prulli 13/c 50066 Reggello – Firenze Italy *Tutte le operazioni: produzione bulk, testing, confezionamento primario e secondario, rilascio lotti* CIT S.R.L. Via Primo Villa, 17 20875 Burago di Molgora (MB) Italy *Confezionamento secondario*	Delpharm Reims 10 rue Colonel Charbonneaux 51100 REIMS France *Tutte le operazioni: produzione bulk, testing, confezionamento primario e secondario, rilascio lotti* Boeringher Ingelheim Espana, S.A. Prat de la Riba 50, 08174 Sant Cugat del Vallés (Barcelona) SPAIN *Tutte le operazioni: produzione bulk, testing, confezionamento primario e secondario, rilascio lotti* CIT S.R.L. Via Primo Villa, 17 20875 Burago di Molgora (MB) Italy *Confezionamento secondario*

COMPOSIZIONE QUALI QUANTITATIVA			**COMPOSIZIONE QUALI QUANTITATIVA**		
Sostanza	**Quantità (g/100ml)**	**Funzione**	**Sostanza**	**Quantità (g/100ml)**	**Funzione**
Ambroxolo cloridrato		Principio attivo	Ambroxolo cloridrato		Principio attivo
Acido Benzoico		Conservante	**Sucralosio**		Dolcificante
Idrossietilcellulosa		Addensante	Idrossietilcellulosa		Addensante
Acesulfame potassico		Dolcificante	Acido benzoico		conservante
Sorbitolo liquido		Diluente, dolcificante	Aroma frutti di bosco PHL-132195		aroma
Glicerolo (85%)		Diluente, dolcificante	Aroma Vaniglia PHL - 114481		aroma

Aroma frutti di bosco PHL-132195		Aroma	Acqua purificata		solvente
Aroma Vaniglia 201629		Aroma			
Acqua purificata		Solvente			
Massa totale			Massa totale		
AROMA			**AROMA**		
Sostanza	**Funzione**		**Sostanza**	**Funzione**	
Aroma frutti di bosco PHL-132195	aroma		Aroma frutti di bosco PHL-132195	aroma	
Aroma Vaniglia 201629	aroma		Aroma Vaniglia PHL-114481	aroma	
PROCESSO DI PRODUZIONE			**PROCESSO DI PRODUZIONE**		
Processo produttivo 83505_P3030AI0101			Processo produttivo 2592474-p330AI0101		
IPC del prodotto finito			**IPC del prodotto finito**		
IPC	**SPECIFICHE**		**IPC**	**SPECIFICHE**	
Aspetto	Da limpido a quasi limpido e da incolore a quasi incolore		Aspetto	Sciroppo leggermente viscoso da limpido a quasi limpido e da incolore a quasi incolore	
pH	2.5-3.5		pH	2.8-3.8	
STANDARD PER ECCIPIENTI			**STANDARD PER ECCIPIENTI**		
Componente	Specifiche	Procedura analitica	Componente	Specifiche	Procedura analitica
Aroma frutti di bosco PHL-132195	Aspetto: liquido mediamente viscoso, limpido o quasi limpido; Colore della soluzione: da quasi incolore a verdastro	Test visivo	Aroma frutti di bosco PHL-132195	Descrizione: liquido leggermente viscoso, limpido o quasi limpido, da quasi incolore a verdastro	Test visivo
	Odore: fruttato, maturo e leggero	Test organolettico		Odore: frutti di bosco	Test organolettico
	Identificazione: corrispondente al riferimento	TLC		Identificazione: Gas cromatogramma corrisponde al riferimento	00238dpr-m01. Gas chromatography
	Densità relativa (D20/20): 1.0300 – 1.0400	00030dpr-m01. Paar density meter		Densità relativa (D20/20): 1.0300 – 1.0400	00030dpr-m01. Paar density meter
	Metalli pesanti: NMT 10 ppm	Limit test			-

SPECIFICHE DI TEST	SPECIFICHE DI TEST
Aspetto: Sciroppo leggermente viscoso, chiaro o quasi chiaro, incolore o quasi incolore	Aspetto: Sciroppo leggermente viscoso, chiaro o quasi chiaro, incolore o quasi incolore
Odore: fruttato, aroma frutti di bosco	-
Colore della soluzione requisiti al rilascio: non più intensamente colorato della soluzione di riferimento B5 o BY5; requisiti alla shelf-life: non più intensamente colorato della soluzione di riferimento B5 o BY4;	Colore della soluzione requisiti al rilascio: non più intensamente colorato della soluzione di riferimento B5 o BY5; requisiti alla shelf-life: non più intensamente colorato della soluzione di riferimento B5 o BY4;
Limpidità della soluzione: Non più opalescente della sospensione di riferimento II	Limpidità della soluzione: Non più opalescente della sospensione di riferimento II
pH: 2.5 – 3.5	pH: 2.8 – 3.8
Densità relativa: 1.090 – 1.150	Densità relativa: 0.980 – 1.020
Volume del contenuto La media del volume del contenuto è uguale o maggiore del volume nominale del contenuto Q. non più di 1 in 50 volumi è consentito nel range (Q-x) e (Q-2x) Non è consentito un volume inferiore a (Q-2x). Q x 60 ml 4.5 ml 100ml 4.5 ml 120 ml 5.4 ml 200ml 9.0 ml 250 ml 9.0 ml	-
Identificazione: N-A 872 CL (TLC) Cromatogramma TLC corrisponde al riferimento N-A 872 CL (HPLC) Cromatogramma HPLC corrisponde al riferimento Acido benzoico (TLC) Cromatogramma TLC corrisponde al riferimento Acido Benzoico (HPLC) Cromatogramma HPLC corrisponde al riferimento Cloruri (precipitazione) Positiva	Identificazione: N-A 872 CL (HPLC) Retention time corrisponde al riferimento N-A 872 CL (HPLC-UV) Lo spettro UV corrisponde al riferimento Acido Benzoico (TLC) --- Acido Benzoico (HPLC) Retention time corrisponde al riferimento Cloruri (precipitazione) ---
Prodotti di degradazione Rilascio N-A 873 CL ≤0.5% N-A 1777 CL ≤0.2% N-AB 773 XX ≤0.2% Ogni singolo prodotto di degradazione non specificato ≤0.2%	Prodotti di degradazione Rilascio N-A 873 CL ≤0.4% N-A 1777 CL ≤0.2% N-AB 773 XX ≤0.2% Ogni singolo prodotto di degradazione non specificato ≤0.2%

Prodotti di degradazione totali ≤ 1% Shelf life N-A 873 CL ≤ 0.8% N-A 1777 CL ≤0.8% N-AB 773 XX ≤0.4% Ogni singolo prodotto di degradazione non specificato ≤0.2% Prodotti di degradazione totali ≤ 2% *Ph. Eur.:* *N-A 873 CL = impurezza B* *N-AB 773 XX = impurezza E* Assay N-A 872 CL 285.0 – 315.0 mg/100ml (95.0% – 105.0%) Assay Acido Benzoico 153.0 – 187.0 mg/100ml (90.0% - 110%)	Prodotti di degradazione totali ≤ 1.0% Shelf life N-A 873 CL ≤ 0.6% N-A 1777 CL ≤0.7% N-AB 773 XX ≤0.4% Ogni singolo prodotto di degradazione non specificato ≤0.2% Prodotti di degradazione totali ≤ 1.9% *Ph. Eur.:* *N-A 873 CL = impurezza B* *N-AB 773 XX = impurezza E* Contenuto del principio attivo N-A 872 CL 285.0 – 315.0 mg/100ml (95.0% – 105.0%) Contenuto dell'agente preservante Acido Benzoico 45.0 – 55.0 mg/100ml (90.0% - 110%)
Qualità microbiologica TAMC ≤ 10^2 CFU/ml TYMC ≤ 10 CFU/ml Escherichia coli Assente in 1 ml (Ph. Eur. 5.1.4)	Qualità microbiologica TAMC ≤ 10^2 CFU/ml TYMC ≤ 10 CFU/ml Escherichia coli Assente in 1 ml (Ph. Eur. 5.1.4)
Valutazione del materiale di confezionamento Requisiti alla shelf-life: Nessun difetto per l'aspetto e uso	Valutazione del materiale di confezionamento Requisiti alla shelf-life: L'aspetto e utilizzo del materiale di confezionamento devo essere integri

È autorizzata la rettifica dello *standard terms* e della descrizione della confezione:

A.I.C. n. 024428272 da:

«15 mg/5ml sciroppo» flacone 200 ml aroma frutti di bosco,

a

«15 mg/5ml sciroppo» flacone 200 ml gusto frutti di bosco;

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a. (codice fiscale 00421210485) con sede legale e domicilio fiscale in via Lorenzini, 8 - 20139 Milano (MI) - Italia.

Adeguamento standard terms

È approvata, altresì, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea Europea, la denominazione delle confezioni da riportare sugli stampati così come indicata nell'oggetto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto, entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A04040

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ridutox».

Estratto determina V&A n. 826/2016 del 3 maggio 2016

È autorizzata la seguente variazione di tipo II: B.I.a.1.b Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o modifica del fabbricante del principio attivo (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea - Introduzione di un fabbricante del principio attivo avente il sostegno di un ASMF (*Master File* del principio attivo), relativamente al medicinale «Ridutox», nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 028373025 - «600 mg/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 10 flaconcini polvere + 10 fiale solvente 4 ml;

sostituzione del produttore di principio attivo,

da: Pro.Bio.Sint Srl (Varese) Italia,

a: International Chemical industry Spa (CE) Italia che produce il principio attivo glutatione sodico sterile;

Titolare A.I.C.: SO.SE.Pharm S.r.l. Società di servizio per l'industria farmaceutica ed affini (codice fiscale 01163980681) con sede legale e domicilio fiscale in via dei Castelli Romani, 22 - 00040 Pomezia - Roma (RM) Italia.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A04041

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Xylocaina».

Estratto determina V&A n. 863/2016 del 13 maggio 2016

È autorizzato il seguente *grouping* di variazioni:

n. 4 B.II.b.5.z Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito: altra variazione, n. 1 B.II.b.5.a Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito - Rafforzamento dei limiti applicati in corso di fabbricazione, n. 1 B.II.b.5.b Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito - Aggiunta di nuove prove e di nuovi limiti, n. 1 B.II.b.5.c Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito - Soppressione di una prova non significativa in corso di fabbricazione, n. 2 B.II.d.1.a Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - Rafforzamento dei limiti delle specifiche, n. 2 B.II.d.1.c Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - Aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica con il corrispondente metodo di prova, n. 2 B.II.d.2.d Modifica della procedura di prova del prodotto finito - Altre modifiche di una procedura di prova, n. 1 B.II.e.4.c Modifica della forma o delle dimensioni del contenitore o della chiusura - Medicinali sterili, n. 1 B.II.a.3 *z)* Modifiche nella composizione (eccipienti) del prodotto finito - altra variazione, n. 1 B.II.b.1 *a)* Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito - Sito di confezionamento secondario, n. 1 B.II.d.1 *z)* Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - altra variazione, n. 1 B.II.e.2 *z)* Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del confezionamento primario del prodotto finito - altra variazione, n. 1 B.II.f.1.e) Modifica della durata di conservazione o delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito - Modifica di un protocollo di stabilità approvato, n. 1 B.II.b.1.f) Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito - Sito in cui sono effettuate tutte le operazioni, ad eccezione del rilascio dei lotti, del controllo dei lotti e del confezionamento secondario, per i medicinali sterili (compresi quelli fabbricati secondo un metodo asettico), ad esclusione dei medicinali biologici/immunologici, n. 1 B.II.b.3.z) Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito, compreso un prodotto intermedio utilizzato per la fabbricazione del prodotto finito - altra variazione, n. 1 B.II.b.4.a) Modifica della dimensione del lotto (comprese le categorie di dimensione del lotto) del prodotto finito - Sino a 10 volte superiore alla dimensione attuale approvata del lotto, n. 1 B.II.e.5.c) Modifica nella dimensione della confezione del prodotto finito - Modifica del peso/volume di riempimento di medicinali sterili multidose (o a dose unica, utilizzo parziale) per uso parenterale, compresi medicinali biologici/immunologici , n. 1 B.II.b.2.c) 2 Modifiche a livello di importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo qualitativo del prodotto finito - Sostituzione o aggiunta di un fabbricante responsabile dell'importazione e/o del rilascio dei lotti - Compresi il controllo dei lotti/le prove, relativamente al medicinale «Xylocaina», nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 004535213 - «20 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale in vetro da 5 ml.

Sostituzione del sito produttivo di prodotto finito: CENEXI - 52 Rue Marcel et Jacques Gaucher - 94120 Fontenay Sous Bois - France. (Produzione, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio lotti).

Modifiche al processo produttivo.

Modifica della dimensione del lotto.

Modifiche ai controlli in corso di processo.

Modifiche ai parametri di specifica del prodotto finito al rilascio ed alla stabilità e dei relativi metodi analitici.

Modifiche al confezionamento primario e al volume di riempimento: 5 fiale in vetro da 5 ml.

Titolare A.I.C.: Astrazeneca S.p.a. (codice fiscale 00735390155) con sede legale e domicilio fiscale in Palazzo Ferraris, via Ludovico il Moro, 6/C - 20080 - Basiglio - Milano (MI) - Italia.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: n. 1 B.II.e.4.c Modifica della forma o delle dimensioni del contenitore o della chiusura Medicinali sterili e n. 1 B.II.e.5.c) Modifica nella dimensione della confezione del prodotto finito - Modifica del peso/volume di riempimento di medicinali sterili multidose (o a dose unica, utilizzo parziale) per uso parenterale, compresi medicinali biologici/immunologici).

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: XYLOCAINA, nella forma e confezione:

«20 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale in vetro da 5 ml (A.I.C. n. 004535213), in sostituzione della confezione già autorizzata «20 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 10 ml (A.I.C. n. 004535199), alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Astrazeneca S.p.a.

confezione: «20 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale in vetro da 5 ml - A.I.C. n. 004535213;

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

composizione: 1 fiala contiene:

principio attivo: 100 mg di lidocaina cloridrato (5 ml di soluzione).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: A.I.C. n. 004535213;

classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: A.I.C. n. 004535213 - RNR - Medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'Agenzia italiana del farmaco e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A04042

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di materie prime per uso umano rilasciata alla società «Friulchem S.p.a.».

Con il provvedimento n. aMP - 1/2016 del 2 maggio 2016 è stata revocata d'ufficio l'autorizzazione alla produzione di materie prime dell'officina farmaceutica sita in Zona artigianale Vivaro (PN) via San Marco, rilasciata alla società «Friulchem S.p.a.».

16A04043

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di materie prime per uso umano rilasciata alla società «ACS Dobfar S.p.a.».

Con il provvedimento n. aMP - 2/2016 del 10 maggio 2016 è stata revocata d'ufficio l'autorizzazione alla produzione di materie prime dell'officina farmaceutica sita in Marudo (MI) via Vignazze, 45, rilasciata alla società «ACS Dobfar S.p.a.».

16A04044

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di materie prime per uso umano rilasciata alla società «Extracta S.n.c.».

Con il provvedimento n. aMP - 3/2016 del 10 maggio 2016 è stata revocata d'ufficio, l'autorizzazione alla produzione di materie prime dell'officina farmaceutica sita in Muggiò (Milano) viale della Repubblica n. 83, rilasciata alla società «Extracta S.n.c.».

16A04045

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano rilasciata alla società «Miba prodotti chimici e farmaceutici S.p.a.».

Con il provvedimento n. aMP - 4/2016 del 10 maggio 2016 è stata revocata d'ufficio l'autorizzazione alla produzione di materie prime dell'officina farmaceutica sita in Baranzate (Milano) via Falzarego n. 8, rilasciata alla società «Miba prodotti chimici e farmaceutici S.p.a.».

16A04046

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Docetaxel Pfizer»

Estratto determina n. 670/2016 del 6 maggio 2016

Medicinale: DOCETAXEL PFIZER.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l., via Isonzo n. 71 - 04100 Latina.

Confezioni:

«10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in PP da 2 ml - A.I.C. n. 041313014 (in base 10), 17DSRQ (in base 32);

«10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 5 flaconcini in PP da 2 ml - A.I.C. n. 041313026 (in base 10), 17DSS2 (in base 32);

«10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in PP da 8 ml - A.I.C. n. 041313038 (in base 10), 17DSSG (in base 32);

«10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 5 flaconcini in PP da 8 ml - A.I.C. n. 041313040 (in base 10), 17DSSJ (in base 32);

«10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in PP da 13 ml - A.I.C. n. 041313053 (in base 10), 17DSSX (in base 32);

«10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 5 flaconcini in PP da 13 ml - A.I.C. n. 041313065 (in base 10), 17DST9 (in base 32);

«10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in PP da 20 ml - A.I.C. n. 041313077 (in base 10), 17DSTP (in base 32);

«10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 5 flaconcini in PP da 20 ml - A.I.C. n. 041313089 (in base 10), 17DSU1 (in base 32).

Forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione.

Composizione: un ml di concentrato per soluzione per infusione contiene:

principio attivo:

10 mg di docetaxel (anidro);

un flaconcino da 2 ml contiene 20 mg di docetaxel (anidro);

un flaconcino da 8 ml contiene 80 mg di docetaxel (anidro);

un flaconcino da 13 ml contiene 130 mg di docetaxel (anidro);

un flaconcino da 20 ml contiene 200 mg di docetaxel (anidro);

eccipienti: polisorbato 80, etanolo, propilenglicole, disodio edetato, acido citrico anidro (per aggiustamento del *pH)*.

Produzione del principio attivo:

ScinoPharm Taiwan Ltd_1 Nan-Ke 8th Road,Tainan Science-Based Industrial Park, Shan-Hua,Tainan 74144 Taiwan-Republic of Cina;

Biovectra Inc_17 Hillstrom Avenue, Charlottetown, PE C1E 2C2; site 2 c/o 11 Aviation Avenue, Charlottetown, PE C1E 0A1-Canada.

Produzione, confezionamento, controllo: Pfizer (Perth) Pty Limited, 15 Brodie Hall Drive, Bentley WA 6102 - Australia.

Rilascio lotti: Pfizer Service Company BVBA - Hoge Wei 10, 1930, Zaventem - Belgio.

Indicazioni terapeutiche:

tumore della mammella: «Docetaxel Pfizer» in associazione con doxorubicina e ciclofosfamide è indicato per il trattamento adiuvante di pazienti con:

tumore della mammella operabile linfonodo-positivo;

tumore della mammella operabile linfonodo-negativo.

Nei pazienti con tumore della mammella operabile linfonodo-negativo, il trattamento adiuvante deve essere limitato ai pazienti candidati alla chemioterapia, secondo i criteri internazionali per il trattamento primario del tumore della mammella nelle fasi iniziali (vedere paragrafo 5.1).

«Docetaxel Pfizer» in associazione con doxorubicina è indicato per il trattamento di pazienti con tumore della mammella localmente avanzato o metastatico che non hanno ricevuto una precedente terapia citotossica per questa patologia.

«Docetaxel Pfizer» in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti con tumore della mammella localmente avanzato o metastatico, dopo fallimento di una terapia citotossica. La precedente chemioterapia deve aver compreso un'antraciclina o un agente alchilante.

«Docetaxel Pfizer» in associazione con trastuzumab è indicato per il trattamento di pazienti con tumore della mammella metastatico, con iperespressione di HER2 e che non hanno ricevuto in precedenza una terapia chemioterapica per malattia metastatica.

«Docetaxel Pfizer» in associazione con capecitabina è indicato per il trattamento di pazienti con tumore della mammella localmente avanzato o metastatico dopo fallimento di una chemioterapia citotossica. La precedente chemioterapia deve aver compreso un'antraciclina;

tumore non a piccole cellule del polmone:

«Docetaxel Pfizer» è indicato per il trattamento di pazienti con tumore non a piccole cellule del polmone localmente avanzato o metastatico, dopo fallimento di un precedente trattamento chemioterapico.

«Docetaxel Pfizer» in associazione con cisplatino è indicato per il trattamento di pazienti con tumore non a piccole cellule del polmone non operabile, localmente avanzato o metastatico, che non hanno ricevuto precedente chemioterapia per questa condizione;

carcinoma prostatico: «Docetaxel Pfizer» in associazione con prednisone o prednisolone è indicato per il trattamento dei pazienti con carcinoma della prostata metastatico ormono-refrattario;

adenocarcinoma gastrico: «Docetaxel Pfizer» in associazione con cisplatino e 5-fluorouracile è indicato per il trattamento dei pazienti con adenocarcinoma gastrico metastatico, compreso l'adenocarcinoma della giunzione gastroesofagea, che non hanno ricevuto precedente chemioterapia per la malattia metastatica;

tumore della testa e del collo: «Docetaxel Pfizer» in associazione con cisplatino e 5-fluorouracile è indicato per il trattamento di induzione dei pazienti con carcinoma a cellule squamose localmente avanzato della testa e del collo.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, denominata classe «C (nn)».

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Docetaxel Pfizer» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A04053

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dotagraf»

Estratto determina n. 671/2016 del 6 maggio 2016

Medicinale: DOTAGRAF.

Titolare AIC: Bayer S.p.A. Viale Certosa, 130 - 20156 Milano.

Confezione

«0,5 mmol/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino da 10 ml uso singolo - A.I.C. n. 043849013 (in base 10) 19U59P (in base 32)

Confezione

«0,5 mmol/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino da 15 ml uso singolo - A.I.C. n. 043849025 (in base 10) 19U5B1 (in base 32)

Confezione

«0,5 mmol/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino da 20 ml uso singolo - A.I.C. n. 043849037 (in base 10) 19U5BF (in base 32)

Confezione

«0,5 mmol/ml soluzione iniettabile» 10 flaconcini da 10 ml uso singolo - A.I.C. n. 043849049 (in base 10) 19U5BT (in base 32)

Confezione

«0,5 mmol/ml soluzione iniettabile» 10 flaconcini da 15 ml uso singolo - A.I.C. n. 043849052 (in base 10) 19U5BW (in base 32)

Confezione

«0,5 mmol/ml soluzione iniettabile» 10 flaconcini da 20 ml uso singolo - A.I.C. n. 043849064 (in base 10) 19U5C8 (in base 32)

Confezione

«0,5 mmol/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino da 60 ml uso multiplo - A.I.C. n. 043849076 (in base 10) 19U5CN (in base 32)

Confezione

«0,5 mmol/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino da 100 ml uso multiplo - A.I.C. n. 043849088 (in base 10) 19U5D0 (in base 32)

Confezione

«0,5 mmol/ml soluzione iniettabile» 10 flaconcini da 60 ml uso multiplo - A.I.C. n. 043849090 (in base 10) 19U5D2 (in base 32)

Confezione

«0,5 mmol/ml soluzione iniettabile» 10 flaconcini da 100 ml uso multiplo - A.I.C. n. 043849102 (in base 10) 19U5DG (in base 32).

Forma farmaceutica: Soluzione iniettabile.

Composizione:

Principio attivo:

1 ml di soluzione iniettabile contiene 279,32 mg di acido gadoterico (sotto forma di sale di meglumina), equivalenti a 0,5 mmol.

10 ml di soluzione iniettabile contengono 2793,2 mg di acido gadoterico (sotto forma di sale di meglumina), equivalenti a 5 mmol.

15 ml di soluzione iniettabile contengono 4189,8 mg di acido gadoterico (sotto forma di sale di meglumina), equivalenti a 7,5 mmol.

20 ml di soluzione iniettabile contengono 5586,4 mg di acido gadoterico (sotto forma di sale di meglumina), equivalenti a 10 mmol.

60 ml di soluzione iniettabile contengono 16759,2 mg di acido gadoterico (sotto forma di sale di meglumina), equivalenti a 30 mmol.

100 ml di soluzione iniettabile contengono 27932 mg di acido gadoterico (sotto forma di sale di meglumina), equivalenti a 50 mmol.

Eccipienti:

Meglumina

Dota

Acqua per preparazioni iniettabili

Produzione del principio attivo: Sanochemia Pharmazeutika AG, Landegger Str.7, A-2491 Neufeld/Leitha_Austria.

Produzione: Sanochemia Pharmazeutika AG, Landegger Str.7, A-2491 Neufeld/Leitha_Austria.

Confezionamento primario e secondario:

Sanochemia Pharmazeutika AG, Landegger Str.7, A-2491 Neufeld/Leitha_Austria

Sanochemia Pharmazeutika AG, Landegger Str.33, A-2491 Neufeld/Leitha_Austria

Controllo di qualità: Sanochemia Pharmazeutika AG, Landegger Str.7, A-2491 Neufeld/Leitha_Austria

Rilascio dei lotti: Sanochemia Pharmazeutika AG, Landegger Str.7, A-2491 Neufeld/Leitha_Austria

Indicazioni terapeutiche: Questo medicinale è destinato esclusivamente per uso diagnostico.

Intensificazione del contrasto nella Risonanza magnetica nucleare per una migliore visualizzazione/definizione:

RM del SNC comprendente le lesioni dell'encefalo, della colonna vertebrale e dei tessuti circostanti

RM dell'intero corpo comprendente le lesioni del fegato, dei reni, del pancreas, del bacino, dei polmoni, del cuore, della mammella e del sistema muscoloscheletrico.

angiografia mediante RM comprendente lesioni o stenosi delle arterie non coronarie.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione

«0,5 mmol/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino da 10 ml uso singolo - A.I.C. n. 043849013 (in base 10) 19U59P (in base 32)

Classe di rimborsabilità «C».

Confezione

«0,5 mmol/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino da 15 ml uso singolo - A.I.C. n. 043849025 (in base 10) 19U5B1 (in base 32)

Classe di rimborsabilità «C».

Confezione

«0,5 mmol/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino da 20 ml uso singolo - A.I.C. n. 043849037 (in base 10) 19U5BF (in base 32)

Classe di rimborsabilità «C».

Confezione.

«0,5 mmol/ml soluzione iniettabile» 10 flaconcini da 10 ml uso singolo - A.I.C. n. 043849049 (in base 10) 19U5BT (in base 32)

Classe di rimborsabilità «C».

Confezione

«0,5 mmol/ml soluzione iniettabile» 10 flaconcini da 15 ml uso singolo - A.I.C. n. 043849052 (in base 10) 19U5BW (in base 32)

Classe di rimborsabilità «C».

Confezione

«0,5 mmol/ml soluzione iniettabile» 10 flaconcini da 20 ml uso singolo - A.I.C. n. 043849064 (in base 10) 19U5C8 (in base 32)

Classe di rimborsabilità «C».

Confezione

«0,5 mmol/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino da 60 ml uso multiplo - A.I.C. n. 043849076 (in base 10) 19U5CN (in base 32)

Classe di rimborsabilità «C».

Confezione

«0,5 mmol/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino da 100 ml uso multiplo - A.I.C. n. 043849088 (in base 10) 19U5D0 (in base 32)

Classe di rimborsabilità «C»

Confezione

«0,5 mmol/ml soluzione iniettabile» 10 flaconcini da 60 ml uso multiplo - A.I.C. n. 043849090 (in base 10) 19U5D2 (in base 32)

Classe di rimborsabilità «C»

Confezione

«0,5 mmol/ml soluzione iniettabile» 10 flaconcini da 100 ml uso multiplo - A.I.C. n. 043849102 (in base 10) 19U5DG (in base 32)

Classe di rimborsabilità «C»

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale DOTAGRAF è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A04054

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levocarvit»

Estratto determina V&A n. 821/2016 del 3 maggio 2016

È autorizzata la seguente Variazione di tipo II: B.I.a.1.b Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o modifica del fabbricante del principio attivo (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea - Introduzione di un fabbricante del principio attivo avente il sostegno di un ASMF (Master File del principio attivo), relativamente al medicinale «LEVOCARVIT», nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 025943010 - «1 g/10 ml soluzione orale» 10 contenitori monodose da 10 ml.

Introduzione del sito Chengda Pharmaceuticals Co. Ldt., No 5, Hengshan Road, United Development Zone, Post Code: 314100 Jiashan, Zhejiang, China come produttore della sostanza attiva Levocarnitina.

Titolare AIC: Aesculap*ius* Farmaceutici S.r.l. (codice fiscale 00826170334) con sede legale e domicilio fiscale in via Cozzaglio, 24 - 25125 - Brescia (BS) Italia.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A04055

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Morniflu»

Estratto determina V&A n. 816/2016 del 3 maggio 2016

È autorizzata la seguente variazione di tipo II: B.I.z Modifiche qualitative del principio attivo - Altra variazione, relativamente al medicinale «MORNIFLU», nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 027238056 - «350 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 027238068 - «700 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 027238082 - «700 mg compresse» 30 compresse.

Modifiche sostanziali apportate al ASMF della sostanza attiva morniflumato, AP- v.02 september 2014-RP V. 01 October 2013, prodotta da Euticals S.A.S, zona industriale De Laville, 47240 BonEncontre, France.

Titolare AIC: Master Pharma S.r.l. (codice fiscale 00959190349) con sede legale e domicilio fiscale in via Giacomo Chiesi, 1, 43122 - Parma (PR) Italia.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n.101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A04056

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Morniflu»

Estratto determina V&A n. 817/2016 del 3 maggio 2016

È autorizzata la seguente variazione di tipo II: B.I.z Modifiche qualitative del principio attivo - Altra variazione, relativamente al medicinale MORNIFLU, nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 027238106 - «adulti 700 mg supposte» 10 supposte;

A.I.C. n. 027238118 - «bambini 400 mg supposte» 10 supposte.

Modifiche sostanziali apportate al ASMF della sostanza attiva morniflumato, AP- v.02 september 2014-RP V. 01 october 2013, prodotta da Euticals S.A.S, zona industriale De Laville, 47240 Bon-Encontre, France.

Titolare A.I.C.: Master Pharma S.r.l. (codice fiscale 00959190349) con sede legale e domicilio fiscale in via Giacomo Chiesi, 1, 43122 - Parma, Italia.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 connma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A04057

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Morniflu»

Estratto determinazione V&A n. 818/2016 del 3 maggio 2016

È autorizzata la seguente Variazione di tipo II: B.I.z Modifiche qualitative del principio attivo - Altra variazione, relativamente al medicinale «MORNIFLU», nelle forme e confezioni:

AIC n. 027238070 - «350 mg granulato per sospensione orale» 20 bustine bipartite;

AIC n. 027238094 - «350 mg granulato per sospensione orale» 30 bustine bipartite.

Modifiche sostanziali apportate al ASMF della sostanza attiva morniflumato, AP - v.02 september 2014-RP V. 01 October 2013, prodotta da EUTICALS S.A.S, zona Industriale De Laville, 47240 Bon-Encontre, France.

Titolare AIC: Master Pharma S.r.l. (codice fiscale n. 00959190349) con sede legale e domicilio fiscale in via Giacomo Chiesi n. 1 - 43122 - Parma (PR) Italia.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5, della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A04058

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Brimonidina Tubilux Pharma»

Estratto determina n. 668/2016 del 6 maggio 2016

Medicinale**:** BRIMONIDINA TUBILUX PHARMA.

Titolare AIC: Tubilux Pharma S.p.a., Via Costarica n. 20/22 - 00071 Pomezia (RM).

Confezione:

AIC n. 039098025 - «2 mg/ml collirio, soluzione» 6 flaconi da 5 ml;

AIC n. 039098037 - «2 mg/ml collirio, soluzione» 3 flaconi da 5 ml.

Forma farmaceutica: Collirio, soluzione.

Composizione: Principio attivo: brimonidina tartrato.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale BRIMONIDINA TUBILUX PHARMA è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione:dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A04059

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Valsartan Macleods»

Estratto determina n.669/2016 del 6 maggio 2016

Medicinale: VALSARTAN MACLEODS.

Titolare AIC: Macleods Pharma UK Limited Wynyard Park House, Wynyard Avenue, Wynyard, Billingham, TS22 5TB, Regno Unito.

Confezione «40 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL AIC n. 042615056 (in base 10) 18NJ8J (in base 32).

Confezione «80 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL - AIC n. 042615068 (in base 10) 18NJ8W (in base 32).

Confezione «160 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL - AIC n. 042615070 (in base 10) 18NJ8Y (in base 32).

Confezione «320 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL - AIC n. 042615082 (in base 10) 18NJ9B (in base 32).

Forma farmaceutica:Compresse rivestite con film.

Composizione: Ogni compressa rivestita con film contiene: Principio attivo: 40 mg, 80 mg, 160 mg, 320 mg di valsartan.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Valsartan Macleods è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione:dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A04060

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Rubicone»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013 e del decreto legislativo n. 61/2010;

Visto il vigente disciplinare di produzione della IGT «Rubicone», da ultimo modificato con decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul sito internet del Mipaaf - Prodotti DOP e IGP, sezione Vini DOP e IGP;

Esaminata la documentata domanda presentata dal Consorzio Vini di Romagna, con sede in Faenza (RA), intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Rubicone», con allegata la relativa proposta di disciplinare di produzione, nel rispetto della procedura di cui all'art. 10 del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Visto il parere favorevole della regione Emilia-Romagna sulla citata proposta di modifica del disciplinare di produzione;

Acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP ed IGP, di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 61/2010, espresso nella riunione del 7 aprile 2016 sulla predetta proposta di modifica del disciplinare di produzione;

Vista l'istanza presentata dal citato Consorzio di tutela in data 22 aprile 2016 con la quale, in ottemperanza alla richiesta ministeriale n. 66182 del 5 ottobre 2015 per l'adeguamento delle disposizioni di etichettatura per le tipologie qualificate con il nome del vitigno previste dal disciplinare in questione, in conformità alle vigenti norme dell'Unione europea, il citato Consorzio ha comunicato il relativo adeguamento;

Visto il parere favorevole dalla regione Emilia-Romagna sulla predetta richiesta di adeguamento con nota n. PG/2016/316768 del 29 aprile 2016;

Ritenuto di apportare l'adeguamento normativo alla proposta di modifica del disciplinare, sulla quale è stato acquisito il parere favorevole del richiamato Comitato nazionale;

Provvede, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Rubicone».

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ufficio PQAI IV - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della predetta proposta.

ANNESSO

Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Rubicone»

Art. 1.

Denominazioni e vini

1.1. La indicazione geografica tipica «Rubicone» accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai vini e ai mosti di uve parzialmente fermentati che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

Base ampelografica

2.1. La indicazione geografica tipica «Rubicone» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia vivace, frizzante, spumante e mosto di uve parzialmente fermentato;

rossi, anche nelle tipologie vivace, frizzante, novello, passito (categoria Vino) e mosto di uve parzialmente fermentato;

rosati, anche nella tipologia vivace, frizzante, spumante e mosto di uve parzialmente fermentato.

2.2. I vini e i mosti di uve parzialmente fermentati a indicazione geografica tipica «Rubicone» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004, e successivi aggiornamenti, riportati nell'allegato 1 del presente disciplinare.

2.3 La indicazione geografica tipica «Rubicone» con la specificazione di uno dei vitigni di seguito elencati: Alicante, Ancellotta, Barbera, Bombino bianco, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Canina nera, Centesimino, Chardonnay, Ciliegiolo, Famoso, Fortana, Garganega, Grechetto Gentile, Malbo gentile, Malvasia (da Malvasia bianca di Candia e/o Malvasia di Candia aromatica e/o Malvasia istriana), Manzoni bianco, Marzemino, Merlot, Montù, Moscato bianco, Müller Thurgau, Negretto, Grechetto gentile, Pinot bianco, Pinot Grigio, Pinot nero, Raboso (da Raboso veronese), Refosco dal peduncolo rosso, Riesling, Riesling italico, Sangiovese, Sauvignon, Syrah, Trebbiano (da Trebbiano romagnolo e/o Trebbiano toscano), Uva Longanesi, Verdicchio bianco, è riservata ai vini e ai mosti di uve parzialmente fermentati ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei vini sopraindicati, altre uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna fino ad un massimo del 15%.

2.4. I vini a indicazione geografica tipica «Rubicone» con la specificazione di uno dei vitigni indicati al comma 2.3 possono essere prodotti anche nelle tipologie vivace, frizzante e mosto di uve parzialmente fermentato per i vini bianchi, rossi e rosati, nella tipologia novello per i vini rossi, nella tipologia Passito per i vini rossi ottenuti dai vitigni Malbo Gentile, Uva Longanesi e Sangiovese, e nella tipologia spumante, quest'ultima limitatamente ai vini bianchi.

2.5. La indicazione geografica tipica «Forlì» con la specificazione di due dei vitigni elencati al comma 2.3 è riservata ai relativi vini, anche nelle tipologie vivace, frizzante e mosto di uve parzialmente fermentato, nonché, limitatamente ai vini bianchi, anche nella tipologia spumante e, limitatamente ai vini rossi, anche nella tipologia novello, nella tipologia Passito per i vini rossi ottenuti dai vitigni Malbo Gentile, Uva Longanesi e Sangiovese, alle condizioni previste dalla normativa comunitaria.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

3.1. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini e dei mosti di uve parzialmente fermentati designati con la indicazione geografica tipica «Rubicone» comprende l'intero territorio amministrativo delle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini e dei comuni di Borgo Tossignano, Casal Fiumanese, Castelguelfo, Castel San Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Imola, Medicina, Mordano e Ozzano Emilia della provincia di Bologna.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

4.1. Condizioni naturali dell'ambiente. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

4.2. Resa a ettaro e titolo alcolometrico minimo naturale. La produzione massima di uva per ettaro di vigneti in coltura specializzata, nell'ambito aziendale non deve essere superiore per i vini e i mosti di uve parzialmente fermentati a indicazione geografica tipica «Rubicone» bianco a tonnellate 29, per i vini e i mosti di uve parzialmente fermentati a indicazione geografica tipica «Rubicone» rosso e rosato a tonnellate 26; per i vini e i mosti di uve parzialmente fermentati a indicazione geografica tipica «Rubicone» con la specificazione del vitigno non deve essere superiore ai limiti di seguito riportati:

«Rubicone» Alicante t/ha 20

«Rubicone» Ancellotta t/ha 20

«Rubicone» Barbera t/ha 22

«Rubicone» Bombino bianco t/ha 29

«Rubicone» Cabernet franc t/ha 22

«Rubicone» Cabernet sauvignon t/ha 22

«Rubicone» Canina nera t/ha 26

«Rubicone» Centesimino t/ha 15

«Rubicone» Chardonnay t/ha 24

«Rubicone» Ciliegiolo t/ha 22

«Rubicone» Famoso t/ha 29

«Rubicone» Fortana t/ha 26

«Rubicone» Garganega t/ha 29

«Rubicone» Grechetto Gentile t/ha 24

«Rubicone» Malbo gentile t/ha 22

«Rubicone» Malvasia (da Malvasia Bianca di Candia e/o Malvasia di Candia Aromatica e/o Malvasia Istriana) t/ha 29

«Rubicone» Manzoni bianco t/ha 24

«Rubicone» Marzemino t/ha 25

«Rubicone» Merlot t/ha 22

«Rubicone» Montù t/ha 29

«Rubicone» Moscato bianco t/ha 29

«Rubicone» Müller Thurgau t/ha 24

«Rubicone» Negretto t/ha 22

«Rubicone» Pinot bianco t/ha 24

«Rubicone» Pinot Grigio t/ha 20

«Rubicone» Pinot nero t/ha 22

«Rubicone» Raboso (da Raboso veronese) t/ha 22

«Rubicone» Refosco dal peduncolo rosso t/ha 22

«Rubicone» Riesling t/ha 24

«Rubicone» Riesling italico t/ha 24

«Rubicone» Sangiovese t/ha 25

«Rubicone» Sauvignon t/ha 24

«Rubicone» Syrah t/ha 22

«Rubicone» Trebbiano (da Trebbiano romagnolo e/o Trebbiano toscano) t/ha 29

«Rubicone» Uva Longanesi t/ha 23

«Rubicone» Verdicchio bianco t/ha 29

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Rubicone», seguita o meno dalla specificazione del vitigno, devono assicurare il seguente titolo alcolometrico volumico naturale minimo:

8,50% vol per i vini e i mosti di uve parzialmente fermentati bianchi;

8,50% vol per i vini e i mosti di uve parzialmente fermentati rossi e rosati;

8,50% vol per gli spumanti.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

5.1. Le operazioni di vinificazione, ivi comprese le operazioni di frizzantatura e spumantizzazione, devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3 secondo gli usi tradizionali della zona stessa. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni di vinificazione siano effettuate anche nell'ambito dell'intero territorio della regione Emilia Romagna e che le operazioni di frizzantatura e spumantizzazione siano effettuate nell'intero territorio della regione Emilia Romagna e delle regioni limitrofe.

5.2. È consentito, a favore dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica «Rubicone», l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale mediante la pratica dell'arricchimento da effettuarsi nei limiti e con le modalità previste dalla normativa comunitaria.

5.3. Nella vinificazione e nella elaborazione dei vini e dei mosti parzialmente fermentati ad indicazione geografica tipica «Rubicone», nonché nelle operazioni di frizzantatura e spumantizzazione e stabilizzazione dei vini medesimi sono ammesse tutte le pratiche enologiche previste dalla normativa vigente.

5.4. Per i vini a indicazione geografica tipica «Rubicone» tipologia frizzante è vietata la gassificazione artificiale.

5.5. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80%, per tutti i tipi di vino ad eccezione dei vino Passito rosso, anche con la specificazione di uno o due vitigni di cui al comma 4, dell'art. 2, che non deve essere superiore al 50%. Qualora vengano superati detti limiti tutto il prodotto perde il diritto ad utilizzare l'indicazione geografica tipica.

5.6. È consentito a favore dei vini e dei mosti di uve parzialmente fermentati ad indicazione geografica tipica «Rubicone» il taglio con mosti e vini provenienti anche da terreni situati al di fuori della zona di produzione delimitata dal precedente art. 3, nella misura non eccedente il 15%.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

6.1. I vini ed i mosti di uve parzialmente fermentati ad indicazione geografica tipica «Rubicone», anche con la specificazione del nome di vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo pari a 10% vol, ad eccezione delle tipologie Passito rosso e novello, con o senza la specificazione del vitigno, per le quali il titolo alcolometrico volumico totale minimo deve essere pari ad almeno 11% vol.

In particolare, i vini afferenti all'indicazione geografica tipica «Rubicone» presentano le seguenti caratteristiche:

«Rubicone» bianco

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: di buona intensità, con sentori floreali e/o fruttati prevalenti a seconda della composizione varietale e dell'ambiente di coltivazione;

sapore: da secco a dolce, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol.

acidità totale minima: 3,5 g/l

estratto non riduttore minimo: 13,0 g/l

«Rubicone» bianco vivace

colore: giallo paglierino;

odore: di buona intensità, con sentori floreali e fruttati diversamente composti a seconda della composizione varietale;

sapore: da secco a dolce, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol.

acidità totale minima: 3,5 g/l

estratto non riduttore minimo: 13,0 g/l

«Rubicone» bianco frizzante

colore: giallo paglierino;

odore: di buona intensità, con sentori floreali e fruttati diversamente composti a seconda della composizione varietale, ma sostanzialmente freschi;

sapore: da secco a dolce, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol.

acidità totale minima: 3,5 g/l

estratto non riduttore minimo: 13,0 g/l

«Rubicone» bianco spumante

colore: giallo paglierino;

odore: con note floreali e fruttate fresche a cui si possono associare sentori di crosta di pane più o meno intensi a seconda della durata del periodo di affinamento sui lieviti;

sapore: da brut nature a dolce, fresco, tendenzialmente secco e sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol.

acidità totale minima: 3,5 g/l

estratto non riduttore minimo: 12,0 g/l

«Rubicone» rosso

colore: rosso rubino più o meno intenso;

odore: con note fruttate più o meno mature che talvolta si accompagnano a note floreali e/o a note speziate;

sapore: da secco a dolce, di buona morbidezza e giusta acidità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol.

acidità totale minima: 3,5 g/l

estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l

«Rubicone» rosso Passito

colore: rosso rubino più o meno intenso;

odore: con note fruttate più o meno mature che talvolta si accompagnano a note floreali e/o a note speziate;

sapore: dal secco al dolce, caratteristici, equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13% vol.

acidità totale minima: 3,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.

«Rubicone» rosso vivace

colore: rosso rubino più o meno intenso;

odore: con note fruttate fresche e floreali diversamente composte a seconda della base varietale e dell'areale di coltivazione;

sapore: da secco a dolce, di buona morbidezza e giusta acidità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol.

acidità totale minima: 3,5 g/l

estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l

«Rubicone» rosso frizzante

colore: rosso rubino più o meno intenso;

odore: con note floreali e fruttate fresche;

sapore: da secco a dolce, di buona freschezza e sapidità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol.

acidità totale minima: 3,5 g/l

estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l

«Rubicone» rosso novello

colore: rosso rubino brillante;

odore: con spiccate note fruttate;

sapore: di buona morbidezza e giusta acidità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.

acidità totale minima: 3,5 g/l

estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l

«Rubicone» rosato

colore: rosato, con varie intensità e tonalità;

odore: con note fruttate prevalenti;

sapore: da secco a dolce, di giusta morbidezza e freschezza, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol.

acidità totale minima: 3,5 g/l

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l

«Rubicone» rosato vivace

colore: rosato, con varie intensità e tonalità;

odore: con note fruttate prevalenti;

sapore: da secco a dolce, di giusta morbidezza e freschezza, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol.

acidità totale minima: 3,5 g/l

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l

«Rubicone» rosato frizzante

colore: rosato, con varie intensità e tonalità;

odore: con lievi note floreali, cui si accompagnano note fruttate più decise;

sapore: da secco a dolce, di giusta morbidezza e freschezza, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol.

acidità totale minima: 3,5 g/l

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l

«Rubicone» rosato spumante

colore: rosato, con varie intensità e tonalità;

odore: con note floreali e fruttate, a cui si accompagnano sentori legati all'affinamento più o meno prolungato sui lieviti;

sapore: da brut nature a dolce, fresco e sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol.

acidità totale minima: 3,5 g/l

estratto non riduttore minimo: 12,0 g/l

«Rubicone» con indicazione di vitigno a bacca bianca (anche nelle tipologie frizzante, spumante e vivace)

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: di buona intensità, con una variegata gamma di sentori floreali e/o fruttati variabili in composizione ed intensità a seconda del vitigno e dell'ambiente di coltivazione; nella tipologia spumante possono affiancarsi sentori legati ad un affinamento più o meno prolungato sui lieviti; i vini con l'indicazione di vitigno «Famoso», «Moscato» e «Malvasia» possono presentare note di moscato e di rosa più o meno spiccate;

sapore: da secco a dolce, più o meno fresco, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol.

acidità totale minima: 3,5 g/l

estratto non riduttore minimo: 12,0 g/l

«Rubicone» con indicazione di vitigno a bacca nera (anche nelle tipologie frizzante e vivace)

colore: rosso rubino più o meno intenso;

odore: con note fruttate più o meno mature che talvolta si accompagnano a note floreali e/o a note speziate;

sapore: da secco a dolce, più o meno morbido e più o meno fresco a seconda delle tipologie, di buona sapidità e pienezza;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol.

acidità totale minima: 3,5 g/l

estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l

«Rubicone» con indicazione di vitigno a bacca nera nella tipologia Passito

colore: rosso rubino più o meno intenso;

odore: con note fruttate più o meno mature che talvolta si accompagnano a note floreali e/o a note speziate;

sapore: dal secco al dolce, caratteristico, equilibrato;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 13% vol.

acidità totale minima: 3,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.

«Rubicone» novello, con indicazione di vitigno a bacca nera

colore: rosso rubino brillante, più o meno intenso e con riflessi dal rosso al violetto a seconda del vitigno;

odore: con spiccate note fruttate;

sapore: di buona morbidezza e giusta acidità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.

acidità totale minima: 3,5 g/l

estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l

Art. 7.

Designazione e presentazione

7.1. Alla indicazione geografica tipica «Rubicone» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

7.2. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

7.3. Nella designazione e presentazione dei vini e dei mosti di uve parzialmente fermentati a indicazione geografica tipica «Rubicone» è consentito utilizzare il riferimento al nome di due vitigni secondo la normativa vigente in materia.

7.4. Nella designazione e presentazione dei vini a indicazione geografica tipica «Rubicone» è consentito utilizzare la menzione «vivace» secondo la normativa vigente in materia.

7.5. Ai sensi dell'art. 14, comma 4 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, l'indicazione geografica tipica «Rubicone» può essere utilizzata come ricaduta per i vini e i mosti di uve parzialmente fermentati ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti allo schedario viticolo per le relative denominazioni di origine, a condizioni che i vini per i quali si intende utilizzare l'indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

7.6. Nella designazione e presentazione dei vini rossi a indicazione geografica tipica «Rubicone» Passito è consentito utilizzare nella etichettatura la specificazione APPASSIMENTO utilizzando caratteri di dimensioni non superiori alla denominazione «Rubicone».

Art. 8.

Confezionamento

8.1 I vini e i mosti di uve parzialmente fermentati ad indicazione geografica tipica «Rubicone» possono essere immessi al consumo nei contenitori previsti dalla normativa vigente. Qualora siano confezionati in bottiglie di vetro, possono essere presentati con qualsiasi tipo di chiusura, compreso il tappo a fungo ancorato a gabbietta metallica tradizionalmente usato nella zona di produzione.

Art. 9.

Legame con l'ambiente geografico

A) *Informazione sulla zona geografica*

1) Fattori naturali rilevanti per il legame.

La IGT «Rubicone» ricalca grossomodo i tanto discussi confini della Romagna, che di fatto non sono mai stati stabiliti in senso amministrativo, ma definiscono un territorio piuttosto uniforme dal punto di vista geo-pedologico e per il carattere della sua gente, modellato su una storia comune di sacrifici e privazioni.

L'area definita dalla IGT «Rubicone» ricomprende tre zone geomorfologicamente distinte, la pianura alluvionale, la pedecollina e la collina vera e propria, e due modi di fare viticoltura differenti riconducibili ai due modelli principali di viticoltura storica, ovvero quello greco e quello etrusco.

L'Appennino romagnolo ha un'origine geologica comune, che risale all'Era terziaria, e si compone, in linea generale, di formazioni calcaree e argillose. La formazione geologica che, per la sua estensione, maggiormente caratterizza la Romagna è la «Marnoso-arenacea», una fascia più o meno ampia di stratificazioni successive e alternate di arenarie torbiditiche e marne. Durante il periodo Messiniano, quando il Mediterraneo rimase isolato dall'oceano Atlantico, si depositarono rocce evaporitiche (gesso, anidrite, salgemma) che in Romagna sono ben visibili nella «Vena del gesso». Seguono poi le deposizioni del Pliocene, a dominante argillosa, che si presentano spesso con la tipica morfologia a «calanchi», riscontrabile nelle valli basse.

I terreni pedecollinari, tendenzialmente piani, appartengono al Quaternario recente e spesso sono terreni molto evoluti e tendenzialmente decarbonatati.

Da questa successione di rocce è normale che siano derivati, per effetto dell'erosione naturale e dell'intervento dell'uomo, terreni più o meno calcarei, argillosi, misti e, dove sono intervenute azioni di dilavamento ed erosione chimica, terreni residuali di costituzione diversa.

La pianura, di origine alluvionale, si compone di terreni a tessitura da franca ad argillosa, passando per tutta una serie di composizioni intermedie, che i Romagnoli hanno sempre saputo valutare ai fini della scelta colturale.

Quindi l'area dell'IGT comprende terreni anche piuttosto diversi tra loro, ma con una buona uniformità all'interno di fasce, più o meno ampie, parallele al crinale appenninico e che si ripropongono in modo pressoché simile nelle varie province interessate: Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini (minor presenza di suoli derivati dalla Marnoso-arenacea).

Dal punto di vista climatico, l'indice di Winkler, presenta valori crescenti dall'Appennino verso la pianura, per poi ridursi nuovamente verso il litorale per effetto dell'azione mitigatrice del mare. Valori dell'indice di Winkler intorno a 1.500-1.600 gradi giorno, nelle zone più alte di coltivazione della vite (intorno a 4-500 m *slm)*, salgono a 2.000-2.200 gradi giorno in pianura e scendono leggermente verso il mare (1.900-2.000 GG circa).

2) Fattori umani rilevanti per il legame.

Un'importante via d'acqua come il Po e la vicinanza al mare consentirono l'arrivo in Romagna di diverse civiltà e con loro di vitigni e tecniche colturali differenti. Indubbiamente la domesticazione della vite silvestre in loco è stato un fatto importante, testimoniato ancora oggi dalla presenza di viti dioiche nelle Pinete costiere, ma l'introgressione genica su materiale autoctono di varietà medio-orientali è stata la fondamentale per la nascita di uve di buona qualità, adatte anche a situazioni fredde e umide come quelle della pianura romagnola.

Queste condizioni ambientali portarono ad allevare la vite su alberi d'alto fusto, in modo da sfuggire alla stratificazione del freddo verso il basso in primavera (gelate tardive) e all'umidità, complice dello sviluppo di malattie fungine. Nelle aree collinari, invece, le varietà introdotte trovarono condizioni più simili a quelle di origine e poterono essere allevate secondo la modalità, tipicamente Greca, dell'alberello, che ancora oggi sporadicamente persiste.

I classici latini parlano di viti particolarmente produttive nelle aree tra Rimini e Faenza, ciò non toglie che comunque originassero vini di un certo pregio, vista la fama dei vini di «Caesenas» e del «Faventinum». Dopo la caduta dell'Impero romano, la coltura della vite in Romagna viene mantenuta grazie alla continuità politica dell'Impero romano d'oriente e al contributo dei monasteri nello sviluppo di tecniche atte al miglioramento delle coltivazioni.

Nel XV secolo si diffonde, accanto alla vigna, la coltura promiscua della vite a «piantata», che raggiungerà la sua massima espressione nel XVIII secolo con l'introduzione della Mezzadria, poiché consentiva di coltivare su tre livelli: al livello più alto si trovavano alberi d'alto fusto, che producevano frutti, foglie e legname, al livello intermedio si stendevano i tralci della vite con i loro grappoli e al suolo si mettevano per lo più fagioli o altre colture erbacee poco esigenti in termini di luce.

Occorre sottolineare, poi, come la Romagna abbia attraversato un lungo periodo di arretratezza economica e sociale durante tutto il governo pontificio (fu domino papale dal 1559 al 1796 e dal 1815 al 1860). Questa situazione di arretratezza colpì anche la vitivinicoltura, tanto che, a fine Ottocento, le Commissioni Provinciali del Comitato Centrale Ampelografico denunciarono uno stato molto grave del settore, caratterizzato da una miriade di vitigni e mancanza di tecnologia.

Sicuramente la situazione non migliorò dopo l'arrivo di oidio, peronospora e fillossera dall'America. Dopo il Primo conflitto mondiale, partì la ristrutturazione dei vigneti rovinati dalla fillossera, con un notevole restringimento della base ampelografica. Per assistere ad uno sviluppo e ad un miglioramento tecnico e tecnologico della vitivinicoltura romagnola più decisi, però, occorre aspettare gli anni '60. La stratificazione di conoscenze ed esperienze in una tradizione che partiva da molto lontano ha consentito alla Romagna di arrivare, negli anni '90 del Novecento, ad un buon livello qualitativo, con una gamma di tipologie di vino idonee a soddisfare le più varie esigenze dei consumatori.

B) *Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico*

I terreni argillosi consentono un naturale contenimento della vigoria e un buon equilibrio vegeto-produttivo, tanto che normalmente su questi suoli di ottengono vini strutturati senza troppi interventi agronomici, che possono diventare importanti man mano ci si sposta verso terreni di medio-impasto, o comunque più freschi e più fertili.

La presenza di calcare tende ad incentivare sensazioni floreali o di fruttato fresco nei vini, diversamente dai prodotti ottenuti su suoli decarbonatati.

Le esposizioni verso nord e le altitudini maggiori tendono a far ottenere vini più freschi e profumati.

C) *Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera* A) *e quelli di cui alla lettera B)*

Non bisogna dimenticare che accanto ad una tradizione viti-vinicola importante, la Romagna è stata anche la culla della frutticoltura moderna e le minori esigenze della vite rispetto ai fruttiferi, hanno fatto sì che questa venisse collocata solo nei terreni meno fertili, quindi in collina e nelle terre «dure» di pianura.

Il gradiente termico tra collina e pianura e la maggiore umidità in quest'ultima area, hanno orientato la scelta degli agricoltori di pianura verso vitigni a maturazione più tardiva e a maggiore tolleranza ai marciumi, riservando le varietà precoci per i limiti superiori e le esposizioni più a nord della viticoltura romagnola.

La raccolta abbastanza tardiva, cui soprattutto nel passato seguivano autunni freddi, faceva sì che il vino mantenesse un certo residuo zuccherino durante l'inverno e, messo in bottiglia, riprendesse a fermentare con i primi caldi primaverili, ottenendo una frizzantatura naturale. Da questa prassi piuttosto comune, l'apprezzamento dei Romagnoli sia per i vini abboccati, che secchi fermi o frizzanti o spumanti.

A seconda dell'orografia, della geo-pedologia e del clima è possibile trovare la migliore interazione tra fattori ambientali e vitigno per arrivare alla migliore espressione delle varie tipologie di vino previste dal disciplinare a IGT «Rubicone» e riprese dalla tradizione locale.

Art. 10.

Riferimenti alla struttura di controllo

VALORITALIA S.r.l.

Sede legale: Via Piave, 24 - 00187 Roma - Tel. 0445 313088 Fax: 0445 313080 - info@valoritalia.it

La Società Valoritalia è l'Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'art. 25, par. 1, 1° capoverso, lettera *b)* e *c)*, ed all'art. 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 25, par. 1, 2° capoverso.

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il decreto ministeriale 14 giugno 2012, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 29 giugno 2012 (Allegato 3).

16A04047

Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Ravenna»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del D.M. 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013 e del decreto legislativo n. 61/2010;

Visto il vigente disciplinare di produzione della IGT «Ravenna», da ultimo modificato con D.M. 7 marzo 2014, pubblicato sul sito internet del Mipaaf - Prodotti DOP e IGP, sezione Vini DOP e IGP;

Esaminata la documentata domanda presentata dal Consorzio Vini di Romagna, con sede in Faenza (RA), intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini ad Indicazione Geografica Tipica «Ravenna», con allegata la relativa proposta di disciplinare di produzione, nel rispetto della procedura di cui all'art. 10 del citato D.M. 7 novembre 2012;

Visto il parere favorevole della Regione Emilia-Romagna sulla citata proposta di modifica del disciplinare di produzione;

Acquisito il parere favorevole del Comitato Nazionale vini DOP ed IGP, di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 61/2010, espresso nella riunione del 7 aprile 2016 sulla predetta proposta di modifica del disciplinare di produzione;

Vista l'istanza presentata dal citato Consorzio di tutela in data 22 aprile 2016 con la quale, in ottemperanza alla richiesta ministeriale n. 66182 del 5 ottobre 2015 per l'adeguamento delle disposizioni di etichettatura per le tipologie qualificate con il nome del vitigno previste dal disciplinare in questione, in conformità alle vigenti norme dell'Unione europea, il citato Consorzio ha comunicato il relativo adeguamento;

Visto il parere favorevole dalla Regione Emilia-Romagna sulla predetta richiesta di adeguamento con nota n. PG/2016/316768 del 29 aprile 2016;

Ritenuto di apportare l'adeguamento normativo alla proposta di modifica del disciplinare, sulla quale è stato acquisito il parere favorevole del richiamato Comitato nazionale;

Provvede, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato D.M. 7 novembre 2012, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica «Ravenna».

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ufficio PQAI IV - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della predetta proposta.

ANNESSO

Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Ravenna»

Art. 1.
Denominazione e vini

1.1. La Indicazione Geografica Tipica «Ravenna» accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai vini e ai mosti di uve parzialmente fermentati che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.
Base ampelografica

2.1. La indicazione geografica tipica «Ravenna» è riservata ai seguenti vini:

rossi, anche nelle tipologie vivace, frizzante, novello, passito (categoria Vino) e mosto di uve parzialmente fermentato;

bianchi, anche nella tipologia vivace, frizzante, spumante e mosto di uve parzialmente fermentato;

rosati, anche nella tipologia vivace, frizzante, spumante e mosto di uve parzialmente fermentato.

2.2. I vini e i mosti di uve parzialmente fermentati a Indicazione Geografica Tipica «Ravenna» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Emilia-Romagna, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con DM 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell'allegato 1 del presente disciplinare.

2.3. La Indicazione Geografica Tipica «Ravenna» con la specificazione di uno dei vitigni di seguito elencati: Alicante, Ancellotta, Barbera, Bombino bianco, Bonarda, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Canina nera, Centesimino, Chardonnay, Ciliegiolo, Famoso, Fortana, Garganega, Grechetto Gentile, Malbo gentile, Malvasia (da Malvasia Bianca di Candia e/o Malvasia di Candia aromatica e/o Malvasia Istriana), Marzemino, Merlot, Montù, Moscato bianco, Negretto, Pinot bianco, Pinot nero, Raboso (da Raboso veronese), Refosco dal peduncolo rosso, Riesling, Sangiovese, Sauvignon, Syrah, Trebbiano (da Trebbiano romagnolo e/o Trebbiano toscano), Uva Longanesi, è riservata ai vini e ai mosti di uve parzialmente fermentati ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei vini sopraindicati, altre uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Emilia Romagna fino ad un massimo del 15%.

2.4. I vini a Indicazione Geografica Tipica «Ravenna» con la specificazione di uno dei vitigni indicati al comma 2.3 possono essere prodotti anche nelle tipologie vivace e frizzante e mosto di uve parzialmente fermentato per i vini bianchi, rossi e rosati, nella tipologia novello per i vini rossi, e nella tipologia spumante, quest'ultima limitatamente ai vini bianchi.

2.5. La Indicazione Geografica Tipica «Ravenna» con la specificazione di due dei vitigni elencati al comma 2.3 è riservata ai relativi vini, anche nelle tipologie vivace, frizzante e mosto di uve parzialmente fermentato, nonché, limitatamente ai vini bianchi, anche nella tipologia spumante e, limitatamente ai vini rossi, anche nella tipologia novello, alle condizioni previste dalla normativa comunitaria.

Art. 3.
Zona di produzione delle uve

3.1. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini e dei mosti di uve parzialmente fermentati designati con la Indicazione Geografica Tipica «Ravenna» comprende l'intero territorio amministrativo della provincia di Ravenna, nella Regione Emilia-Romagna.

Art. 4.
Norme per la viticoltura

4.1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

4.2. Resa a ettaro e titolo alcolometrico minimo naturale. La produzione massima di uva per ettaro di vigneti in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini e i mosti di uve parzialmente fermentati a Indicazione Geografica Tipica «Ravenna» bianco a tonnellate 29, per i vini e i mosti di uve parzialmente fermentati a Indicazione Geografica Tipica «Ravenna» rosso e rosato a tonnellate 26; per i vini e i mosti di uve parzialmente fermentati a Indicazione Geografica Tipica «Ravenna» con la specificazione del vitigno non deve essere superiore ai limiti di seguito riportati;

"Ravenna" Alicante	t/ha 20
"Ravenna" Ancellotta	t/ha 20
"Ravenna" Barbera	t/ha 22
"Ravenna" Bombino bianco	t/ha 29
"Ravenna" Bonarda	t/ha 22
"Ravenna" Cabernet franc	t/ha 22
"Ravenna" Cabernet sauvignon	t/ha 22
"Ravenna" Canina nera	t/ha 26
"Ravenna" Centesimino	t/ha 15
"Ravenna" Chardonnay	t/ha 24
"Ravenna" Ciliegiolo	t/ha 22
"Ravenna" Famoso	t/ha 29
"Ravenna" Fortana	t/ha 26
"Ravenna" Garganega	t/ha 29
"Grechetto Gentile"	**t/ha 24**
"Ravenna" Malbo gentile	t/ha 22
"Ravenna" Malvasia (da Malvasia Bianca di Candia e/o Malvasia di Candia aromatica e/o Malvasia Istriana)	t/ha 29
"Ravenna" Marzemino	t/ha 25
"Ravenna" Merlot	t/ha 22
"Ravenna" Montù	t/ha 29
"Ravenna" Moscato bianco	t/ha 29
"Ravenna" Negretto	t/ha 22
"Ravenna" Pinot bianco	t/ha 24
"Ravenna" Pinot nero	t/ha 22
"Ravenna" Raboso (da Raboso veronese)	t/ha 22
"Ravenna" Refosco dal peduncolo rosso	t/ha 22
"Ravenna" Riesling	t/ha 24
"Ravenna" Sangiovese	t/ha 25
"Ravenna" Sauvignon	t/ha 24
"Ravenna" Syrah	t/ha 22
"Ravenna" Trebbiano (da Trebbiano romagnolo e/o Trebbiano toscano)	t/ha 29
"Ravenna" Uva Longanesi	t/ha 23

Le uve destinate alla produzione dei vini ad Indicazione Geografica Tipica «Ravenna» seguita o meno dalla specificazione del vitigno, devono assicurare il seguente titolo alcolometrico volumico naturale minimo:

8,50% vol per i vini e i mosti di uve parzialmente fermentati bianchi;

8,50% vol per i vini e i mosti di uve parzialmente fermentati rossi e rosati

8,50% vol per gli spumanti.

Art. 5.
Norme per la vinificazione

5.1. Le operazioni di vinificazione, ivi comprese le operazioni di frizzantatura e spumantizzazione, devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3 secondo gli usi tradizionali della zona stessa. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni di vinificazione siano effettuate anche nell'ambito dell'intero territorio della Regione Emilia Romagna e che le operazioni di frizzantatura e spumantizzazione siano effettuate nell'intero territorio della Regione Emilia Romagna e delle Regioni limitrofe.

5.2. È consentito, a favore dei vini da tavola ad Indicazione Geografica Tipica «Ravenna», l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale mediante la pratica dell'arricchimento da effettuarsi nei limiti e con le modalità previste dalla normativa comunitaria.

5.3. Nella vinificazione e nella elaborazione dei vini e dei mosti parzialmente fermentati ad Indicazione Geografica Tipica «Ravenna», nonché nelle operazioni di frizzantatura e spumantizzazione e stabilizzazione dei vini medesimi sono ammesse tutte le pratiche enologiche previste dalla normativa vigente.

5.4. Per i vini a Indicazione Geografica Tipica «Ravenna» tipologia frizzante è vietata la gassificazione artificiale.

5.5. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 80%, per tutti i tipi di vino ad eccezione del vino Passito rosso che non deve essere superiore al 50%. Qualora vengano superati detti limiti tutto il prodotto perde il diritto ad utilizzare la indicazione geografica tipica.

5.6. È consentito a favore dei vini e mosti di uve parzialmente fermentati ad Indicazione Geografica Tipica «Ravenna» il taglio con mosti e vini provenienti anche da terreni situati al di fuori della zona di produzione delimitata dal precedente art. 3, nella misura non eccedente il 15%.

Art. 6.

Caratteristiche del vino al consumo

6.1. I vini ed i mosti di uve parzialmente fermentati ad Indicazione Geografica Tipica «Ravenna», anche con la specificazione del nome di vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo pari a 10% vol, ad eccezione delle tipologie Passito rosso e novello, con o senza la specificazione del vitigno, per le quali il titolo alcolometrico volumico totale minimo deve essere pari ad almeno 11% vol.

In particolare, i vini afferenti all'Indicazione Geografica Tipica «Ravenna» presentano le seguenti caratteristiche:

«Ravenna» bianco

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: di buona intensità, con sentori floreali e/o fruttati prevalenti a seconda della composizione varietale e dell'ambiente di coltivazione;

sapore: da secco a dolce, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol.

acidità totale minima: 3,5 g/l

estratto non riduttore minimo: 13,0 g/l

«Ravenna» bianco vivace

colore: giallo paglierino;

odore: di buona intensità, con sentori floreali e fruttati diversamente composti a seconda della composizione varietale;

sapore: da secco a dolce, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol.

acidità totale minima: 3,5 g/l

estratto non riduttore minimo: 13,0 g/l

«Ravenna» bianco frizzzante

colore: giallo paglierino;

odore: di buona intensità, con sentori floreali e fruttati diversamente composti a seconda della composizione varietale, ma sostanzialmente freschi;

sapore: da secco a dolce, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol.

acidità totale minima: 3,5 g/l

estratto non riduttore minimo: 13,0 g/l

«Ravenna» bianco spumante

colore: giallo paglierino;

odore: con note floreali e fruttate fresche a cui si possono associare sentori di crosta di pane più o meno intensi a seconda della durata del periodo di affinamento sui lieviti;

sapore: da brut nature a dolce, fresco, tendenzialmente secco e sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol.

acidità totale minima: 3,5 g/l

estratto non riduttore minimo: 12,0 g/l

«Ravenna» rosso

colore: rosso rubino più o meno intenso;

odore: con note fruttate più o meno mature che talvolta si accompagnano a note floreali e/a a note speziate;

sapore: da secco a dolce, di buona morbidezza e giusta acidità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol.

acidità totale minima: 3,5 g/l

estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l

«Ravenna» rosso Passito

colore: rosso rubino più o meno intenso;

odore: con note fruttate più o meno mature che talvolta si accompagnano a note floreali e/o a note speziate;

sapore: dal secco al dolce, caratteristico, equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13% vol;

acidità totale minima: 3,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.

«Ravenna» rosso vivace

colore: rosso rubino più o meno intenso;

odore: con note fruttate fresche e floreali diversamente composte a seconda della base varietale e dell'areale di coltivazione;

sapore: da secco a dolce, di buona morbidezza e giusta acidità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol.

acidità totale minima: 3,5 g/l

estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l

«Ravenna» rosso frizzante

colore: rosso rubino più o meno intenso;

odore: con note floreali e fruttate fresche;

sapore: da secco a dolce, di buona freschezza e sapidità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol.

acidità totale minima: 3,5 g/l

estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l

«Ravenna» rosso novello

colore: rosso rubino brillante;

odore: con spiccate note fruttate;

sapore: di buona morbidezza e giusta acidità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.

acidità totale minima: 3,5 g/l

estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l

«Ravenna» rosato

colore: rosato, con varie intensità e tonalità;

odore: con note fruttate prevalenti;

sapore: da secco a dolce, di giusta morbidezza e freschezza, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol.

acidità totale minima: 3,5 g/l

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l

«Ravenna» rosato vivace

colore: rosato, con varie intensità e tonalità;

odore: con note fruttate prevalenti;

sapore: da secco a dolce, di giusta morbidezza e freschezza, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol.

acidità totale minima: 3,5 g/l

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l

«Ravenna» rosato frizzante

colore: rosato, con varie intensità e tonalità;

odore: con lievi note floreali, cui si accompagnano note fruttate più decise;

sapore: da secco a dolce, di giusta morbidezza e freschezza, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol.

acidità totale minima: 3,5 g/l

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l

«Ravenna» rosato spumante

colore: rosato, con varie intensità e tonalità;

odore: con note floreali e fruttate, a cui si accompagnano sentori legati all'affinamento più o meno prolungato sui lieviti;

sapore: da brut nature a dolce, fresco e sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol.

acidità totale minima: 3,5 g/l

estratto non riduttore minimo: 12,0 g/l

«Ravenna» con indicazione di uno o due vitigni a bacca bianca (anche nelle tipologie frizzante, spumante e vivace)

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: di buona intensità, con una variegata gamma di sentori floreali e/o fruttati variabili in composizione ed intensità a seconda del vitigno e dell'ambiente di coltivazione; nella tipologia spumante possono affiancarsi sentori legati ad un affinamento più o meno prolungato sui lieviti; i vini con l'indicazione di vitigno «Famoso», «Moscato» e «Malvasia» possono presentare note di moscato e di rosa più o meno spiccate;

sapore: da secco a dolce, più o meno fresco, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol.

acidità totale minima: 3,5 g/l

estratto non riduttore minimo: 12,0 g/l

«Ravenna» con indicazione di uno o due vitigni a bacca nera (anche nelle tipologie frizzante e vivace)

colore: rosso rubino più o meno intenso;

odore: con note fruttate più o meno mature che talvolta si accompagnano a note floreali e/o a note speziate;

sapore: da secco a dolce, più o meno morbido e più o meno fresco a seconda delle tipologie, di buona sapidità e pienezza;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol.

acidità totale minima: 3,5 g/l

estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l

«Ravenna» novello, con indicazione di uno o due vitigni a bacca nera

colore: rosso rubino brillante, più o meno intenso e con riflessi dal rosso al violetto a seconda del vitigno;

odore: con spiccate note fruttate;

sapore: di buona morbidezza e giusta acidità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.

acidità totale minima: 3,5 g/l

estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l

Art. 7.
Designazione e presentazione

7.1. Alla Indicazione Geografica Tipica «Ravenna» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

7.2. É tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

7.3. Nella designazione e presentazione dei vini e dei mosti di uve parzialmente fermentati a Indicazione Geografica Tipica «Ravenna» è consentito utilizzare il riferimento al nome di due vitigni secondo la normativa vigente in materia.

7.4. Nella designazione e presentazione dei vini a Indicazione Geografica Tipica «Ravenna» è consentito utilizzare la menzione «vivace» secondo la normativa vigente in materia.

7.5. Ai sensi dell'art. 14, comma 4 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 l'Indicazione Geografica Tipica «Ravenna» può essere utilizzata come ricaduta per i vini e i mosti di uve parzialmente fermentati ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti allo schedario viticolo per le relative denominazioni di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la Indicazione Geografica Tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

7.6. Nella designazione e presentazione dei vini rossi a Indicazione Geografica Tipica «Ravenna» Passito è consentito utilizzare nella etichettatura la specificazione APPASSIMENTO utilizzando caratteri di dimensioni non superiori alla denominazione «Forlì».

Art. 8.
Confezionamento

8.1 I vini e i mosti di uve parzialmente fermentati ad Indicazione Geografica Tipica «Ravenna» possono essere immessi al consumo nei contenitori previsti dalla normativa vigente.

Qualora siano confezionati in bottiglie di vetro, possono essere presentati con qualsiasi tipo di chiusura, compreso il tappo a fungo ancorato a gabbietta metallica tradizionalmente usato nella zona di produzione.

Art. 9.
Legame con l'ambiente geografico

A) *Informazioni sulla zona geografica*

1) Fattori naturali rilevanti per il legame.

Il territorio della provincia di Ravenna giace per due terzi in pianura e il restante, a partire da poco sopra la via Emilia verso sud-ovest, in collina e montagna. Non sono presenti monti particolarmente elevati e il tratto collinare consiste di rilievi più o meno dolci inframmezzati da valli che scendono perpendicolarmente all'Appennino fino al piano: le principali sono le valli di Senio, Lamone e Marzeno. Dal punto di vista geologico, partendo dai rilievi più alti, si incontra dapprima la formazione Marnoso-arenacea, cui seguono alcuni depositi del Miocene terminale, di cui il massimo rappresentante è la «Vena del gesso», e ancora la fascia delle argille grigio-azzurre, al cui interno si trova la formazione dello Spungone, e, infine, le sabbie gialle, cui segue la pianura. Quest'ultima si compone di un'alluvione antica, di origine continentale e costituita da materiali grossolani (ciottolame, ghiaie), ricoperta da un'alluvione più recente che ha portato materiali fini come sabbia, limo e argilla, costituendo lo strato fertile coltivabile. Vista la geologia del sostrato, i terreni della viticoltura ravennate sono più spesso di natura argillosa o franco-argilloso-limosa, con buona dotazione di calcare, sub-alcalini e senza grossi problemi di sgrondo delle acqua, salvo aree particolari (parte bassa di alcuni versanti, o zone della bassa pianura, dove peraltro la vite non trova normalmente collocazione).

Dal colle al piano si osserva una differenza significativa nell'indice bioclimatico di Winkler (normalmente correlato con la qualità del mosto), con un'area adiacente alla costa che mostra una maggiore disponibilità energetica media per la maturazione delle uve (intorno ai 2.000 Gradi Giorno) rispetto alla pianura (1.800-1.900 *GG)* e alla collina (da 1.800 si scende anche fino a 1.600 *GG)*. La conoscenza, anche empirica, di questi parametri ha spesso condizionato la scelta dei vitigni: varietà più tardive nelle aree medio-basse, varietà precoci ed aromatiche nelle aree più fresche.

L'areale più vicino alla costa presenta valori del deficit idrico cumulato nel periodo tra aprile e ottobre superiori rispetto alla pianura interna e alla pedecollina, ma comunque non tali da condizionare negativamente l'esito produttivo; anzi, il valore medio del deficit elevato può rappresentare un indice di qualità.

2) Fattori umani rilevanti per il legame.

Strabone parla di Ravenna come di una città fondata dai Greci, che la cedettero agli Umbri Sapini o Sarsinati, per liberarsi delle molestie degli Etruschi.

Il Ravennate, quindi, fu luogo d'incontro di civiltà differenti, che apportarono il loro contributo anche all'attività agricola. Nel I secolo a.C., Strabone attesta la coltivazione della vite anche nelle zone paludose intorno a Ravenna: «È motivo di stupore il fenomeno della vite che le paludi producono e fanno sviluppare rapidamente con abbondanza di frutto, anche se poi si estingue in 4 o 5 anni. E Plinio nomina l'uva spionia che si ingrossa col caldo e le piogge autunnali e matura bene con la nebbia». Varrone riferisce che nella campagna di Faenza «ogni iugero rende 300 anfore di vino e per questo ivi le viti sono chiamate trecenarie». Tra l'altro, in epoca romana, il Faventinum era uno dei vini italiani denominati, quindi doveva trattarsi di una produzione consolidata e di un certo pregio. A Russi, poi, esistono ancora oggi i resti di una villa romana dotata di un pressatoio per le uve di una certa dimensione.

La presenza, ancora oggi, di Vitis vinifera ssp. silvestris nelle Pinete storiche di Ravenna e l'esistenza di una viticoltura piuttosto evoluta già in epoca romana fa supporre che in zona sia avvenuta una qualche attività di domesticazione della vite oltre all'introduzione di varietà già domesticate dall'area medio-orientale. L'incrocio tra le viti autoctone (resistenti alla severità delle condizioni ambientali) e quelle importate dalle popolazioni migranti (sicuramente più qualitative) deve aver dato origine a biotipi qualitativamente interessanti e ben adattati a condizioni molto particolari (freddo ed umidità elevata) e per questo oggetto di selezione da parte delle popolazioni locali. Questa ipotesi trova corrispondenza nelle caratteristiche di molte varietà tipicamente coltivate nel Ravennate, come Trebbiano, Canina nera, Fortana, Uva Longanesi, Montù, che si caratterizzano per epoche di germogliamento medie o medio-tardive, che consentono loro di sfuggire ai danni da gelate primaverili, per epoche di maturazione medie o medio-tardive e per valori di acidità piuttosto sostenuti anche in corrispondenza di buoni livelli zuccherini.

Sui colli questo fenomeno dovette essere meno marcato, e molti vitigni originari dell'area ellenica si sono meglio adattati all'ambiente (Marzemino, ad esempio).

Ravenna, dopo la perdita di potere dell'esarcato bizantino, risentì enormemente dell'abbandono delle campagne e solo nel IX secolo la chiesa avviò un processo di bonifica e di ripopolamento del territorio, fondando, sulle isole che emergevano dagli acquitrini, pievi e nuovi insediamenti umani. Questa lenta ma progressiva, riconquista del territorio partì da ciò che rimaneva dell'antica divisione fondiaria e della rete viaria romana.

Nei secoli dell'evo moderno, il governo pontificio non consentì mai alla Romagna di riscattare la sua agricoltura da una condizione di generale arretratezza, anche se pievi ed abbazie conservarono e trasmisero alle popolazioni locali la cultura del pane e del vino, due elementi dalla forte valenza simbolica oltre che nutrizionale.

La forte presenza della mezzadria ha caratterizzato il Ravennate per un assetto del territorio contraddistinto da piccoli poderi ripartiti da filari di viti consociate ad alberi a frutto o da foglia e legname (Piantate o Alberate) e ogni agricoltore provvedeva a vinificare il vino per il suo fabbisogno. Questa particolare strutturazione del comparto agricolo, evoluta poi nella piccola proprietà contadina, ha visto nella cooperazione un forte elemento di sviluppo della viti-vinicoltura ravennate, che dal Secondo dopoguerra ha assunto un deciso orientamento al «mercato». Il miglioramento della tecnica colturale e dell'enologia a partire dagli anni '80 ha consentito un deciso miglioramento qualitativo della viti-vinicoltura ravennate.

B) *Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico*

Le caratteristiche compositive dei mosti hanno una base genetica, ma sono anche funzione dell'espressione fenotipica dei vitigni, la quale è a sua volta condizionata dalle caratteristiche pedo-climatiche. In linea generale la composizione dei suoli del Ravennate non presenta limitazioni particolari allo sviluppo della vite, pertanto le ragioni di un buon successo nella coltivazione di questa specie risiedono in una scelta varietale che colloca i vitigni nelle zone in grado di soddisfare al meglio le loro esigenze termiche.

I terreni del Ravennate presentano in genere un buon contenuto in calcare, sono spesso tendenzialmente argillosi o argillo-limosi, anche se ci sono aree particolari con elevato contenuto di sabbia; pertanto i vini si caratterizzano per una buona struttura e un quadro olfattivo interessante. I vitigni di più antica tradizione locale sono geneticamente predisposti a buoni contenuti acidici, che in parte sono mitigati dalla buona disponibilità di potassio dei suoli e dalle recenti tecniche colturali (cimature precoci e defogliazione); per questo molti vini si caratterizzano per una buona freschezza.

C) *Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera* A) *e quelli di cui alla lettera B)*

La provincia di Ravenna si sviluppa per buona parte in pianura, ma non si dimentichi che i terreni più fertili della pianura sono sempre stati dedicati alla frutticoltura, mentre la vite era relegata ai terreni più argillosi, che predispongono a un naturale contenimento della vigoria.

Dalla fine degli anni '80, inoltre, si è diffuso l'inerbimento permanente dei vigneti di pianura, con l'obiettivo di migliorare la portanza dei suoli, diminuire le clorosi da lavorazione di questi terreni e contenere la vigoria in un'ottica di miglioramento della qualità delle uve e dei vini. In collina, invece, l'inerbimento è stato introdotto in un'ottica di riduzione dell'erosione, vista la necessità di sistemare i filari a rittochino per agevolarne la meccanizzazione. Nei vigneti con inerbimento permanente, è probabile che negli anni meno piovosi si verifichino stress eccessivi per la qualità del prodotto, ma la possibilità di eseguire irrigazioni di soccorso o, più spesso, microirrigazioni, che assecondano le esigenze fisiologiche della vite, garantiscono il conseguimento di risultati ottimali. Nella collina media o medio-elevata, dove non sempre c'è disponibilità di acqua irrigua, si interviene solo con la riduzione della produzione pendente.

Quindi i suoli sono naturalmente idonei alla viticoltura, inoltre le nuove tecniche colturali sono state ampiamente acquisite dai produttori locali con finalità qualitative.

La tradizione di vini novelli, spumanti e frizzanti è legata ad esigenze pratiche del passato oltre che alle condizioni ambientali. Nel passato, i pesanti lavori estivi, eseguiti per lo più manualmente, richiedevano molta energia che era fornita da pane e vino. Spesso però con l'estate finiva anche la scorta di vino prodotto nell'annata precedente, quindi appena maturavano le uve più precoci e i grappoli più pronti delle varietà a maturazione scalare si realizzava un po' di vino «nuovo» di pronto consumo.

Siccome le varietà storicamente coltivate nel Ravennate sono a maturazione medio-tardiva, era abbastanza normale che l'abbassamento delle temperature autunnali cogliesse il vino ancora in fermentazione, bloccandolo ad un certo livello di zuccheri. Messo in bottiglia nella primavera successiva, al rialzo delle temperature, la fermentazione ripartiva originando vini più o meno «mossi».

Art. 10.
Riferimenti alla struttura di controllo

Valoritalia S.r.l.

Sede legale: via Piave n. 24, 00187 Roma

Tel. 0445 313088 - Fax. 0445 313080

info@valoritalia.it

La Società Valoritalia è l'Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'art. 25, par. 1, 1° capoverso, lettera *b)* e *c)*, ed all'art. 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 25, par. 1, 2° capoverso.

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 14 giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 29 giugno 2012 (Allegato 3).

16A04048

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GU1-124) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00